



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Bollettino

Settimanale

Anno XXIX - n. 12

**Publicato sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it)  
25 marzo 2019**



## SOMMARIO

<b>INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE</b>	<b>5</b>
<b>A523 - TICKETONE/CONDOTTE ESCLUDENTI NELLA PREVENDITA DI BIGLIETTI</b> <i>Provvedimento n. 27509</i>	5
<b>A523 - TICKETONE/CONDOTTE ESCLUDENTI NELLA PREVENDITA DI BIGLIETTI</b> <i>Provvedimento n. 27510</i>	9
<b>A523 - TICKETONE/CONDOTTE ESCLUDENTI NELLA PREVENDITA DI BIGLIETTI</b> <i>Provvedimento n. 27581</i>	22
<b>A505 - MONTE TITOLI/SERVIZI DI POST-TRADING</b> <i>Provvedimento n. 27582</i>	27
<b>A527 - COMUNE DI GENOVA/DISTRIBUZIONE GAS NATURALE</b> <i>Provvedimento n. 27585</i>	43
<b>OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE</b>	<b>57</b>
<b>C12218 - Q8 QUASER/RAMO DI AZIENDA GROSSETANA PETROL SERVICE</b> <i>Provvedimento n. 27583</i>	57
<b>ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA</b>	<b>59</b>
<b>AS1569 – GARA PER I SERVIZI DI ACCESSO ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA</b>	59
<b>AS1570 - COMUNE DI MAZZARRÀ SANT'ANDREA (ME) - ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONI</b> <b>SOCIETÀ TIRRENOAMBIENTE</b>	62
<b>PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE</b>	<b>65</b>
<b>PS11103 - G4 VIGILANZA-SERVIZI DI VIGILANZA</b> <i>Provvedimento n. 27584</i>	65
<b>PS11233 - DAZN-PACCHETTI CALCIO SERIE A</b> <i>Provvedimento n. 27593</i>	78
<b>VARIE</b>	<b>92</b>
<b>RIVALUTAZIONE SOGLIE FATTURATO EX ART.16, COMMA 1, DELLA LEGGE N.287/90</b> <i>Provvedimento n. 27591</i>	92
<b>MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ GARANTE</b> <b>DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER L'ANNO 2019</b> <i>Provvedimento n. 27592</i>	93



## INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

### **A523 - TICKETONE/CONDOTTE ESCLUDENTI NELLA PREVENDITA DI BIGLIETTI** *Provvedimento n. 27509*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 gennaio 2019;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio CE n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 TFUE;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 20 settembre 2018 n. 27331, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società TicketOne S.p.A. (di seguito "*TicketOne*"), *leader* in Italia nei servizi di biglietteria, e CTS Eventim AG & Co. KGaA (di seguito "*CTS Eventim*"), società di diritto tedesco che controlla TicketOne S.p.A., attiva in molti Paesi europei nella produzione e organizzazione di eventi di intrattenimento, nella gestione di *venues* per tali eventi, nonché nei servizi di biglietteria, per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 TFUE;

VISTI gli atti del procedimento e, in particolare, gli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti ispettivi effettuati, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 287/90, in data 26 settembre 2018 presso le sedi di TicketOne S.p.A., Parte del procedimento, nonché presso Ticketmaster Italia S.r.l. (di seguito "*Ticketmaster*"), concorrente di TicketOne e nuovo entrante nel mercato italiano dei servizi di *ticketing* per eventi di musica *live*, F&P Group S.r.l., *promoter* di eventi di musica *live* appartenente al gruppo CTS Eventim, Live Nation Italia S.r.l., *promoter* integrato verticalmente con Ticketmaster, Trident Music S.r.l., *promoter* [omissis]<sup>1</sup>;

VISTE, altresì, le segnalazioni presentate rispettivamente il 19 novembre 2018 e il 14 dicembre 2018 dalle società ZED Entertainment's World S.r.l. e Sol Eventi S.r.l., (costituenti un unico soggetto imprenditoriale dal punto di vista *antitrust*, *promoter* locale di eventi di *live entertainment* e gestore di *venue* nel Nord-Est Italia, dotato di una propria piattaforma di *ticketing* denominata Fastickets, di seguito "*ZED*") e da Ticketmaster Italia S.r.l., intervenute nel procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera *b*), del D.P.R. n. 217/98, nelle date del 14 e 17 dicembre 2018, relative a condotte adottate dal gruppo CTS Eventim, attraverso la controllata TicketOne e i *promoter* nazionali legati allo stesso gruppo, consistenti in ritorsioni e boicottaggi a danno di ZED, volti a ostacolare anche l'attività di Ticketmaster, che ha stipulato un accordo di *partnership* con ZED;

---

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

VISTA, in particolare, la documentazione fornita da ZED e Ticketmaster, con comunicazioni pervenute in data 19, 20 e 21 novembre 2018, in data 4, 6, 7, 11, 17 e 21 dicembre 2018 e in data 14 gennaio 2019, nonché nel corso delle audizioni svolte il 19 novembre 2018 e 14 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 287/90, relativamente alle condotte denunciate;

CONSIDERATO che il procedimento, avviato con provvedimento n. 27331/2018, concerne una presunta violazione dell'articolo 102 TFUE da parte delle società TicketOne S.p.A. e CTS Eventim AG & Co KGaA tramite la stipula di contratti di esclusiva con i principali *promoter* nazionali, entrati in vigore a partire dalla metà del 2017 in concomitanza con la scadenza dell'esclusiva *online* derivante dalle intese Panischi in vigore dal 2002 fino al 2017, al fine di escludere o quantomeno marginalizzare dal mercato italiano dei servizi di *ticketing* per gli eventi di musica *live* gli altri operatori, attuali e potenziali, che gestiscono una piattaforma di *ticketing*, rendendo non contendibile una quota dell'input molto rilevante;

CONSIDERATO che dalla documentazione agli atti sembra emergere che il gruppo CTS Eventim ha proseguito anche nel 2018 a legare con esclusive, anche di fatto, i principali *promoter* nazionali (la maggioranza dei quali ormai *captive*), con lo specifico fine di precludere ad altri operatori concorrenti l'accesso all'input per poter operare nel mercato italiano dei servizi di *ticketing* per gli eventi di musica *live*;

CONSIDERATO che dai documenti ispettivi emerge anche che il gruppo CTS Eventim ha rafforzato la prassi precedente, avendo iniziato, di recente, a negare sistematicamente la concessione di deroghe all'esclusiva per evitare che vengano distribuiti biglietti su piattaforme di *ticketing* diverse da TicketOne, ancorché gli accordi di esclusiva prevedano tale possibilità, in modo da riservare sempre la totalità dei biglietti concessi in esclusiva dai *promoter* a TicketOne e precludere così l'accesso dei concorrenti a quote di biglietti facenti parte dell'esclusiva contrattuale di TicketOne con i *promoter* nazionali;

CONSIDERATO *[omissis]*;

CONSIDERATO che gli elementi agli atti evidenziano come il gruppo CTS Eventim, a completamento del suo disegno abusivo, abbia anche agito per depotenziare il ruolo dei *promoter* locali, limitandone l'attività alla fornitura di servizi logistici e amministrativi, avviando un'intensa attività, tramite i *promoter* nazionali legati strutturalmente a detto Gruppo, affinché questi ultimi facciano valere l'esclusiva di TicketOne anche nei confronti dei *promoter* locali;

CONSIDERATO che dagli elementi agli atti emerge come la strategia abusiva del gruppo CTS Eventim sia stata particolarmente aggressiva nei confronti di ZED, *promoter* locale con un peculiare modello di *business* e pertanto maggiormente in grado di minacciare il compimento della strategia escludente, e che detto gruppo nei confronti del suddetto operatore abbia messo in atto, tramite TicketOne S.p.A. e i *promoter* controllati da CTS Eventim AG & Co. KGaA, ritorsioni e boicottaggi, con il fine di ostacolare, a tutt'oggi, l'attività di ZED sia nel mercato rilevante che in mercati contigui (tra cui quello dell'organizzazione di eventi di musica *live*), per escludere dal mercato rilevante la concorrente ZED, operante con la sua piattaforma di *ticketing*, e ostacolare l'attività del nuovo entrante, Ticketmaster;

CONSIDERATO che le condotte poste in essere nei confronti di ZED consistono: nell'imposizione dell'esclusiva a favore di TicketOne con minaccia di cancellazione degli eventi organizzati dai *promoter* legati strutturalmente al gruppo CTS Eventim presso le *venue* di ZED; nell'apertura della distribuzione di biglietti per nuovi eventi destinati ad avere luogo nelle *venue* di ZED alle condizioni imposte unilateralmente dal relativo *promoter* nazionale addirittura senza l'assenso di ZED; nel condizionamento del pagamento di somme dovute a ZED per servizi già resi all'accettazione dell'esclusiva a favore di TicketOne; nell'applicazione di condizioni discriminatorie a svantaggio di ZED per la vendita, tramite la piattaforma di TicketOne - *partner* di particolare importanza per la pubblicizzazione degli eventi di musica *live* in ragione della notorietà del marchio e delle abitudini di acquisto dei consumatori finali -, di eventi promossi da ZED; e, infine, in gravi disservizi provocati agli acquirenti dei biglietti per eventi ospitati nelle *venue* di quest'ultima;

CONSIDERATO pertanto che, secondo gli elementi agli atti, il gruppo CTS Eventim, in virtù della posizione dominante detenuta da TicketOne nel mercato italiano dei servizi di *ticketing* per gli eventi di musica *live*, appare aver messo in atto un ampio e complesso disegno escludente utilizzando diverse condotte – adottate principalmente tramite la società TicketOne S.p.A., ma anche tramite i *promoter* nazionali controllati dalla società capogruppo CTS Eventim AG & Co. KGaA – consistenti non solo nella stipula di contratti di esclusiva conclusi dalla controllata TicketOne S.p.A., di cui l'ultimo risulta essere quello stipulato nel 2018 con il *promoter* nazionale [omissis], ma anche nel rafforzamento della prassi di diniego sistematico delle deroghe all'esclusiva, ancorché previste contrattualmente, finalizzata a evitare che vengano distribuiti su piattaforme di *ticketing* diverse da TicketOne, [omissis], nell'imposizione delle esclusive ai *promoter* locali per il tramite dei *promoter* nazionali, e nelle diverse azioni di ritorsione e boicottaggio nei confronti di ZED, volte ad ostacolare anche l'attività di Ticketmaster;

RITENUTO, pertanto, necessario estendere l'istruttoria, oggettivamente, alle suindicate condotte, adottate dal gruppo CTS Eventim per attuare l'ampio e complesso disegno abusivo che sembra volto a escludere o marginalizzare le concorrenti piattaforme di *ticketing*, sia attuali che potenziali, a cui viene impedito di accedere e distribuire l'input necessario per operare nel mercato rilevante, ossia i biglietti per gli eventi di musica *live* organizzati dai *promoter* nazionali, con conseguente pregiudizio per i consumatori in termini di prezzi e qualità del servizio di *ticketing* per gli eventi di musica *live*;

RITENUTO, inoltre, necessario estendere l'istruttoria soggettivamente alle società F&P Group S.r.l., Di and Gi S.r.l., Vivo Concerti S.r.l. e Vertigo S.r.l., *promoter* nazionali per eventi di musica *live* controllate dalla società di diritto tedesco CTS Eventim AG & Co. KGaA, a capo dell'omonimo gruppo, in quanto soggetti che hanno adottato materialmente le diverse azioni di boicottaggio e ritorsione nei confronti di ZED;

#### DELIBERA

a) di estendere oggettivamente il procedimento alle condotte, adottate anche nel 2018, relative al rafforzamento della prassi di diniego sistematico delle deroghe all'esclusiva al fine di evitare che vengano distribuiti su piattaforme di *ticketing* diverse da TicketOne, [omissis], all'imposizione

delle esclusive ai *promoter* locali per il tramite dei *promoter* nazionali, nonché alle diverse azioni di ritorsione e boicottaggio nei confronti di ZED e volte ad ostacolare anche l'attività di Ticketmaster;

b) di estendere soggettivamente il procedimento alle società F&P Group S.r.l., Di and Gi S.r.l., Vivo Concerti S.r.l., Vertigo S.r.l., controllate dalla società di diritto tedesco CTS Eventim AG & Co. KGaA, a capo dell'omonimo gruppo;

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Luca Biffaro;

d) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio, da parte dei rappresentanti legali dei predetti soggetti, ovvero di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Credito, Poste e Turismo della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione dalle società nei cui confronti si svolge l'istruttoria, ovvero da persone da esse delegate, presso la Direzione Credito, Poste e Turismo della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE *f.f.*  
*Gabriella Muscolo*

---



**A523 - TICKETONE/CONDOTTE ESCLUDENTI NELLA PREVENDITA DI BIGLIETTI**  
*Provvedimento n. 27510*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 gennaio 2019;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora articoli 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la Comunicazione dell'Autorità relativa all'applicazione dell'articolo 14-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera n. 27331 del 20 settembre 2018 con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90 nei confronti di TicketOne S.p.A. e CTS Eventim AG & Co. KGaA, per accertare l'esistenza di una violazione dell'articolo 102 TFUE;

VISTE le istanze di partecipazione al procedimento presentate, rispettivamente, in data 4 dicembre 2018 da ZED Entertainment's World S.r.l. e Sol Eventi S.r.l., e in data 14 dicembre 2018 da Ticketmaster Italia S.r.l.;

VISTA la propria delibera di estensione oggettiva e soggettiva del procedimento A523 adottata in data 23 gennaio 2019;

VISTE le istanze di adozione di misure cautelari presentate da ZED Entertainment's World S.r.l. e Sol Eventi S.r.l. in data 4 dicembre 2018 e da Ticketmaster Italia S.r.l. in data 14 dicembre 2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **I. LE PARTI**

### ***a) Le imprese denunciate***

**1.** TicketOne S.p.A. (di seguito anche "*TicketOne*") è la società *leader* in Italia nei servizi di biglietteria. La piattaforma di *ticketing* di TicketOne annovera tra i suoi clienti in ambito musicale tutti i più importanti *promoter*, nel mondo dello sport la Federazione Italiana Giuoco Calcio e importanti squadre di calcio italiane, nonché gli autodromi che ospitano le gare italiane di Formula 1, MotoGP e Superbike, numerosi teatri di tradizione o di intrattenimento, *musical*, *cabaret*, *family show*, *festival* estivi teatrali ed operistici, oltre che mostre e circuiti museali. Il fatturato della Società nell'anno 2017 ammonta a circa 54 milioni di euro.

TicketOne è controllata da CTS Eventim AG & Co. KGaA, che ne detiene il 99,65% del capitale sociale.

2. CTS Eventim AG & Co. KGaA (di seguito anche “*CTS Eventim*”) è la società di diritto tedesco *holding* dell’omonimo gruppo societario, attivo in Brasile e in numerosi Paesi europei, per il tramite di società controllate (tra cui TicketOne), nella produzione e organizzazione di eventi e di *festival*, nella gestione di *venues* (palazzetti, teatri e altri luoghi dove si svolgono gli eventi), nella produzione e allestimento di mostre, nonché nei servizi di biglietteria. Il fatturato sviluppato dal gruppo CTS Eventim nel 2017 a livello mondiale ammonta a oltre 1 miliardo di euro.

3. F&P Group S.r.l. (di seguito anche F&P) è un *promoter* nazionale attivo nell’organizzazione di eventi di musica *live* sull’intero territorio nazionale, contrattualmente legato a TicketOne da un contratto di esclusiva per l’erogazione di servizi di *ticketing* e appartenente al gruppo societario CTS Eventim.

4. Vivo Concerti S.r.l. è un *promoter* nazionale attivo nell’organizzazione di eventi di musica *live* sull’intero territorio nazionale, contrattualmente legato a TicketOne da un contratto di esclusiva per l’erogazione di servizi di *ticketing* e appartenente al gruppo societario CTS Eventim.

5. Vertigo S.r.l. è un *promoter* nazionale attivo nell’organizzazione di eventi di musica *live* sull’intero territorio nazionale, contrattualmente legato a TicketOne da un contratto di esclusiva per l’erogazione di servizi di *ticketing* e appartenente al gruppo societario CTS Eventim.

6. Di and Gi S.r.l. è un *promoter* nazionale attivo nell’organizzazione di eventi di musica *live* sull’intero territorio nazionale, contrattualmente legato a TicketOne da un contratto di esclusiva per l’erogazione di servizi di *ticketing* e appartenente al gruppo societario CTS Eventim.

**b) Le imprese denunciati**

7. ZED Entertainment’s World S.r.l. e SOL Eventi S.r.l. (costituenti un unico soggetto imprenditoriale dal punto di vista *antitrust*: di seguito, congiuntamente a ZED Entertainment’s World S.r.l., anche “*ZED*”) sono *promoter* locali che, fin dal 2000, organizzano eventi, anche di musica *live*, assumendosene il rischio imprenditoriale e gestiscono in esclusiva una serie di *venue* site nel Nord-Est Italia, che rivestono una certa importanza per lo svolgimento di eventi di musica *live*. In quanto gestore di *venue*, ZED ha esteso la propria attività anche all’erogazione di servizi accessori alla realizzazione degli eventi, quali quelli di ristorazione, parcheggio e sponsorizzazione. ZED è attiva anche nella erogazione di servizi di *ticketing* per eventi di musica *live*, attraverso la piattaforma di *ticketing* denominata Fastickets, comprensiva di canali distributivi *online* e *offline*.

8. Ticketmaster Italia S.r.l. (di seguito anche “*Ticketmaster*”) è una società attiva in Italia nei servizi di biglietteria, *marketing*, informazione e commercio elettronico per eventi culturali di varia natura, tra cui eventi di musica *live*. Con riferimento, in particolare, ai servizi di biglietteria, la piattaforma di *ticketing* di Ticketmaster annovera tra i suoi clienti in ambito musicale il *promoter* nazionale Live Nation S.r.l., facente parte del medesimo gruppo societario.

## II. IL PROCEDIMENTO A523

9. In data 20 settembre 2018 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio per possibile violazione dell'art. 102 TFUE nei confronti di TicketOne e dalla sua controllante CTS Eventim nell'ambito del mercato dei servizi di *ticketing* per eventi di musica *pop* e *rock* dal vivo (di seguito eventi di *musica live*). In particolare, la condotta contestata in avvio consiste nella stipula di contratti di esclusiva nel periodo 2013-2017, con i più importanti *promoter* di eventi di musica *live* attivi in Italia, contenenti clausole contrattuali in forza delle quali TicketOne ha acquisito il diritto di distribuire in esclusiva la totalità o una rilevante quota di titoli di accesso ai concerti di musica *live* organizzati dai *promoter* e ha altresì ottenuto una protezione pressoché assoluta sul canale distributivo *online*, che costituisce oggi il principale canale di pre-vendita dei biglietti di tali eventi.

10. Con il provvedimento di estensione citato, nell'ambito del disegno abusivo del gruppo CTS Eventim devono essere considerate anche le condotte relative alla stipula di contratti di esclusiva nel corso del 2018, al rafforzamento della prassi di diniego sistematico delle deroghe all'esclusiva, onde evitare che vengano distribuiti biglietti su piattaforme di *ticketing* diverse da TicketOne, *[omissis]*<sup>\*</sup>, alla imposizione di esclusive ai *promoter* locali per il tramite dei *promoter* nazionali, alle diverse azioni di ritorsione e boicottaggio nei confronti di ZED.

## III. LE ISTANZE CAUTELARI

### a) Le istanze cautelari di ZED e Ticketmaster

11. In data 4 dicembre 2018 ZED ha presentato un'istanza cautelare avente ad oggetto i comportamenti di TicketOne, CTS Eventim e dei *promoter* nazionali facenti parte del gruppo CTS Eventim, segnatamente, F&P Group S.r.l., Di and Gi S.r.l., Vivo Concerti S.r.l. e Vertigo S.r.l. (nel prosieguo, congiuntamente, "*le imprese denunciate*"). ZED, a sostegno della propria istanza, ha prodotto numerosi documenti che dimostrerebbero che le imprese denunciate hanno posto in essere una serie di condotte finalizzate a escluderla dal mercato italiano della fornitura dei servizi di *ticketing* per gli eventi di musica *live*, nel quale TicketOne gode di una posizione dominante.

12. In data 14 dicembre 2018<sup>1</sup> anche Ticketmaster ha presentato un'istanza cautelare, con richiesta di adozione di misure interinali inibitorie dei comportamenti che le imprese denunciate avrebbero posto in essere nei suoi confronti e nei confronti di ZED. Ticketmaster, a sostegno della propria istanza<sup>2</sup> ha evidenziato che la *partnership* con ZED riveste grande importanza per la società, costituendo un importante *entry point* sul mercato italiano, che risulta allo stato scarsamente contendibile in ragione della strategia di preclusione messa in atto dal gruppo CTS Eventim.

13. Ticketmaster ritiene che, alla luce delle attuali condizioni del mercato italiano dei servizi di *ticketing* per eventi di musica *live*, le condotte realizzate dalle imprese denunciate nei confronti di ZED, successive all'ufficializzazione della *partnership* tra ZED e Ticketmaster e mai occorse in precedenza, sarebbero finalizzate a estromettere sia Ticketmaster che ZED (che gode, peraltro, di

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>1</sup> Cfr. doc. n. 583.

<sup>2</sup> Cfr. doc. n. 583, istanza cautelare formulata da Ticketmaster nel corso dell'audizione infra-procedimentale tenutasi in data 14 dicembre 2018.

una consolidata credibilità) dal mercato dei servizi di *ticketing* per eventi di musica *live* e avrebbero anche una valenza segnaletica nei confronti degli altri operatori, potendo costituire una barriera all'ingresso per potenziali nuovi entranti.

**b) Le condotte delle imprese denunciate nei confronti di ZED e Ticketmaster**

**14.** Durante la vigenza delle intese Panischi ZED, in qualità di *promoter* locale, risultava titolare dell'intestazione fiscale degli eventi di musica *live* che organizzava presso le sue *venue* e godeva della facoltà di assegnare i biglietti alle diverse piattaforme di *ticketing*. Circa il [20-30%] dei biglietti di questi eventi, in base a una prassi commerciale consolidata del settore e alle deroghe riconosciute a ZED dai *promoter* nazionali che avevano concesso l'esclusiva in favore di TicketOne, veniva distribuito da ZED mediante la propria piattaforma di *ticketing* Fastickets.

**15.** Successivamente alla scadenza delle intese Panischi, le imprese denunciate hanno realizzato una serie di comportamenti ritorsivi e di boicottaggio volti ad escludere ZED dal mercato rilevante, ostacolandone l'attività sia in tale mercato che nelle sue altre attività, consistenti in imposizioni, pressioni, condizionamenti e rafforzamento della precedente prassi commerciale di diniego delle deroghe all'esclusiva. In particolare, le principali ragioni alla base di tali condotte sono da rinvenire nel rifiuto di ZED di sottoscrivere un impegno con i *promoter* nazionali che lo avrebbe vincolato a rispettare l'esclusiva concessa dagli stessi in favore di TicketOne<sup>3</sup>, [omissis], nonché nella stipula di un accordo di *partnership*<sup>4</sup> con Ticketmaster per la distribuzione di biglietti per eventi di musica *live*<sup>5</sup>.

**16.** Una prima tipologia di condotte poste in essere dalle imprese denunciate nei confronti di ZED consiste nell'esercizio di pressioni finalizzate all'imposizione a quest'ultimo dell'esclusiva già concessa dai *promoter* nazionali del gruppo CTS Eventim in favore di TicketOne, per far sì che la distribuzione dei biglietti degli eventi di musica *live* organizzati nelle *venue* gestite da ZED avvenga unicamente sulla piattaforma di *ticketing* di TicketOne. Mediante tale condotta le imprese denunciate hanno anche forzatamente cercato di attribuire l'intestazione fiscale di questi eventi ai *promoter* nazionali del gruppo CTS Eventim – rafforzando ulteriormente la prassi commerciale preesistente – minacciandone la cancellazione in caso di opposizione da parte di ZED.

In questo modo le imprese denunciate hanno sottratto a ZED la facoltà di assegnare i biglietti degli eventi di musica *live* organizzati nelle proprie *venue* e, laddove ZED sia riuscito a ottenere l'intestazione fiscale degli eventi, la stessa è stata riconosciuta solamente per la fruizione della liquidità di cassa generata dall'organizzazione dell'evento, senza alcun diritto di assegnazione dei biglietti, né alcuna deroga all'esclusiva di TicketOne.

**17.** ZED ha prodotto vari documenti che dimostrano la realizzazione di questa condotta.

Ad esempio, in una *e-mail* del 18 settembre 2018<sup>6</sup>, l'A.D. di Vivo Concerti impone a ZED l'apertura della distribuzione dei biglietti per un concerto di [un emergente gruppo musicale

---

<sup>3</sup> Cfr. docc. nn. 78 e 126.

<sup>4</sup> Cfr. doc. n. 519.

<sup>5</sup> Cfr. doc. n. 304. Il deterioramento dei rapporti commerciali tra ZED e TicketOne ha dato luogo a un contenzioso giudiziario (ex art. 700 c.p.c.), conclusosi con il rigetto nel merito della domanda di tutela di TicketOne.

<sup>6</sup> Cfr. doc. n. 550 (in particolare, l'allegato CS14 al verbale di audizione di ZED del 19 novembre 2018).

*italiano*] a Padova ed esercita pressioni per attribuirsi l'intestazione fiscale di questo evento<sup>7</sup>. In seguito alla risposta negativa di ZED (*"nelle strutture gestite dal gruppo [ZED, n.d.r.] sai che non è possibile"*) l'A.D. di Vivo Concerti invisce in maniera minacciosa e molto aggressiva nei confronti di ZED replicando che in caso di mancata accettazione delle condizioni proposte sarebbe stata *"la fine di tutto"*<sup>8</sup>.

Parimenti, anche con riferimento ai concerti di *[un noto cantante straniero e di un noto cantante italiano]* a Padova, il promoter nazionale Vivo Concerti<sup>9</sup> impone a ZED condizioni di organizzazione dell'evento che prevedono l'assegnazione della biglietteria in esclusiva a TicketOne.

**18.** Viene poi in rilievo uno scambio di *e-mail* del 3 ottobre 2018 tra ZED e F&P, relativo all'organizzazione del concerto di *[una nota cantante italiana]* a Padova, che riguarda l'intestazione fiscale dell'evento e la concessione di un allotment di biglietti pari al 25%.

La posizione di F&P è ferma nell'imporre a ZED le condizioni di esclusiva riconosciute a TicketOne e nel fare pressioni per attribuirsi l'intestazione fiscale dell'evento, affermando: *"così non andiamo da nessuna parte [...] togliamo Padova dall'annuncio"*, *"adesso però mi arrabbio non ti sto scrivendo in cinese. I CI [l'intestazione fiscale dell'evento, n.d.r.] sono nostri e nessun circuito oltre a ticketone"*<sup>10</sup>.

Quando ZED prova a opporsi a tale imposizione, F&P dapprima minaccia la cancellazione dell'evento (*"BENISSIMO CANCELLIAMO PADOVA"*<sup>11</sup>) e poi, in una *e-mail* del 16 ottobre 2018, ribadisce definitivamente la propria linea per tutti i propri eventi: *"vi confermiamo definitivamente che per nessun concerto potremo concedere allotment a fast ticket. Nessun biglietto può essere venduto online. Solo ticketone ha questo diritto per tutti i nostri concerti"*<sup>12</sup>.

**19.** Di analogo tenore è anche una *e-mail* di Vertigo che, con riferimento a un evento di *[un noto cantante italiano]*, comunica a ZED che: *"I biglietti li vende TicketOne. Altrimenti puoi già informare Sherwood che lo show non si fa. Punto. Di quello che fa Sherwood normalmente me ne sbatto. L'artista è mio e le condizioni le detto io. Se non vi stanno bene lo show non si fa. Tutto qui"*<sup>13</sup>.

Rileva, infine, una *e-mail* del 3 agosto 2018 tra Di and Gi e ZED nella quale, con riguardo a due concerti di *[un noto cantante straniero]* a Padova, il promoter nazionale del gruppo CTS Eventim ha esercitato pressioni su ZED affinché comunicasse ai consumatori che la distribuzione dei

---

<sup>7</sup> Si precisa che l'intestazione fiscale dell'evento (modello C1 o borderò) conferisce all'intestatario il diritto di decidere la destinazione degli allotment alle diverse piattaforme di ticketing oltre che l'immediata liquidità della cassa, fondamentale per coprire le spese di organizzazione dell'evento.

<sup>8</sup> Cfr. doc. n. 550 (in particolare, l'allegato CS14 al verbale di audizione di ZED del 19 novembre 2018). La frase in questione riporta testualmente: "non rompetemi le palle ... perché se mi incazzo io fidati è la fine di tutto".

<sup>9</sup> Cfr. docc. nn. 553 e 554.

<sup>10</sup> Cfr. doc. n. 564 (in particolare, l'allegato 17B all'istanza cautelare formulata da ZED).

<sup>11</sup> Cfr. doc. n. 564.

<sup>12</sup> Cfr. doc. n. 550 (in particolare, l'allegato CS12b al verbale di audizione di ZED del 19 novembre 2018).

<sup>13</sup> Cfr. doc. n. 564 (in particolare, l'allegato 1H all'istanza cautelare formulata da ZED).

biglietti era disponibile esclusivamente su TicketOne, minacciando la cancellazione degli eventi in caso di mancato adeguamento<sup>14</sup>.

**20.** Una seconda tipologia di condotte poste in essere dalle imprese denunciate nei confronti di ZED riguarda l'annuncio e messa in vendita sulla piattaforma di TicketOne di alcuni eventi di musica *live* da organizzarsi presso le strutture gestite da ZED, senza nemmeno avere ricevuto l'autorizzazione da parte di quest'ultima, oppure addirittura in presenza di un suo esplicito diniego. Questa ulteriore attività – connessa alla mancata concessione, da parte dei *promoter* nazionali del gruppo CTS Eventim, di una deroga all'esclusiva di TicketOne tale da consentire a ZED di distribuire sulla propria piattaforma di *ticketing* Fastickets una quota di biglietti, almeno pari al [20-30%] dei biglietti in base alla consolidata prassi commerciale previgente – ha costretto ZED a soggiacere alle pressioni subite e ad accettare le condizioni unilateralmente imposte per evitare un potenziale danno reputazionale alle proprie *venue*, per la rilevanza, anche economica, degli eventi in questione e, in taluni casi, per il condizionamento da parte dei *promoter* nazionali del gruppo CTS Eventim di pregressi pagamenti all'accettazione di tali condizioni.

**21.** Al riguardo viene in rilievo il concerto di *[una nota cantante italiana]* che si sarebbe tenuto presso una *venue* di Padova gestita da ZED. Rispetto a questo evento, pur in assenza di accordo tra F&P e ZED sulle condizioni di distribuzione dei biglietti, F&P in data 3 ottobre 2018 comunicava a ZED l'intenzione di cancellare l'evento<sup>15</sup>, per poi annunciare unilateralmente modalità e tempi di distribuzione unicamente tramite TicketOne<sup>16</sup>.

**22.** Analoga situazione si è verificata anche per il concerto di *[un gruppo musicale italiano]* previsto per il 26 marzo 2019 presso una *venue* di Padova gestita da ZED. In particolare, F&P in una *e-mail* del 19 novembre 2018 richiedeva a ZED di accettare per iscritto che la distribuzione sarebbe stata affidata in esclusiva a TicketOne, minacciando di aprire comunque le vendite (*“Se non ci arriva entro 10 minuti saremo costretti ad intestarci il c1 ed andare in vendita direttamente”*<sup>17</sup>). Nonostante ZED avesse risposto che presso le sue *venue*, in assenza di una sua conferma, *“non è possibile fare annunci ed aprire le vendite (peraltro con intestazioni [fiscali, n.d.r.] diverse dalle nostre)”*<sup>18</sup>, F&P ha comunque annunciato pubblicamente l'evento aprendo la distribuzione dei biglietti unicamente su TicketOne<sup>19</sup>. F&P ha agito con le medesime modalità anche con riferimento al concerto *[di un duo di noti cantanti italiani]*, previsto per il 20 luglio 2019 presso una *venue* di Padova gestita da ZED, attribuendosi anche l'intestazione fiscale dell'evento<sup>20</sup>.

**23.** L'ultimo episodio in ordine temporale ha riguardato alcune date del *tour* di *[una nota cantante italiana]* previste per il mese di maggio 2019 presso alcune strutture gestite da ZED a Padova e Brescia. Con riferimento a tali eventi F&P ha dapprima inoltrato una proposta economica a ZED,

---

<sup>14</sup> Cfr. doc. n. 564 (in particolare, l'allegato 2B all'istanza cautelare formulata da ZED) e doc. n. 550 (in particolare, l'allegato CL2 al verbale di audizione di ZED del 19 novembre 2018).

<sup>15</sup> Cfr. doc. n. 564 (in particolare, gli allegati 17B e 17C all'istanza cautelare formulata da ZED).

<sup>16</sup> Cfr. doc. n. 564 (in particolare, l'allegato 17A all'istanza cautelare formulata da ZED).

<sup>17</sup> Cfr. doc. n. 564 (in particolare, l'allegato 17D all'istanza cautelare formulata da ZED).

<sup>18</sup> Cfr. doc. n. 564 (in particolare, l'allegato 17D all'istanza cautelare formulata da ZED).

<sup>19</sup> Cfr. doc. n. 564 (in particolare, gli allegati 17E e 17F all'istanza cautelare formulata da ZED).

<sup>20</sup> Cfr. doc. n. 572.

imponendo l'affidamento dei servizi di *ticketing* in esclusiva a TicketOne e l'intestazione fiscale a suo appannaggio, e senza attendere l'accettazione o comunque la risposta di ZED, ha diramato un comunicato stampa e ha disposto l'apertura delle vendite dei biglietti su TicketOne. In seguito a una *e-mail* di ZED, che lamentava l'ennesima imposizione e pressione indebita di F&P, tale *promoter* nazionale ha ribadito che “*come già più volte specificato non potremo mai in nessun caso derogare l'intestazione dei CI che devono rimanere di competenza di Friends & Partners*”<sup>21</sup>.

**24.** Con riguardo a questi episodi, ZED ha altresì messo in luce che l'intestazione fiscale e la gestione delle vendite affidate a un soggetto diverso dal titolare della licenza di pubblico spettacolo – che nei predetti casi è ZED in qualità di gestore delle *venue* – potrebbe creare problemi di sicurezza, dato che ZED non ha contezza dei dati di vendita e, pertanto, non è in grado di assolvere l'obbligo di verificare il rispetto dalla capienza delle *venue*.

**25.** Una terza tipologia di condotte, poste in essere dalle imprese denunciate nei confronti di ZED, riguarda il ritardo dei pagamenti esigibili per prestazioni già rese da ZED a F&P e da quest'ultima riconosciute (per un totale di quasi 200.000 euro). Tale condotta sarebbe stata posta in essere per condizionare in maniera indebita ZED ad accettare che per alcuni importanti eventi da organizzarsi presso le sue *venue* i servizi di *ticketing* sarebbero stati assegnati in esclusiva in favore di TicketOne e l'intestazione fiscale sarebbe stata attribuita a F&P, anche per altri eventi di musica *live*, come ad esempio quello già citato di [una nota cantante italiana]<sup>22</sup>.

**26.** Una quarta tipologia di condotte di boicottaggio commerciale riguarda l'applicazione, da parte di TicketOne, di condizioni discriminatorie nei confronti di ZED.

Quest'ultima aveva già in essere un contratto, valido fino al 31 dicembre 2018, per la distribuzione sulla piattaforma di TicketOne dei biglietti degli eventi organizzati presso le proprie *venue*, dietro corresponsione di un aggio fisso per biglietto pari a [1,5-1,7] euro IVA inclusa. Per ZED l'utilizzo di tale piattaforma di *ticketing* risulta particolarmente importante in un'ottica di *marketing* e visibilità degli eventi, in quanto TicketOne costituisce un *partner* commerciale primario in ragione della notorietà del marchio e delle abitudini di acquisto dei consumatori finali, come tra l'altro dichiarato dalla stessa ZED secondo cui “*se un evento non è su TicketOne, è come se non esistesse*”.

**27.** In seguito alla stipula del contratto di *partnership* con Ticketmaster, segnatamente nell'ottobre 2018, ZED ha richiesto a TicketOne l'apertura della distribuzione dei biglietti per il concerto di [un ensemble di musica classica] presso una sua *venue* di Padova. Al riguardo TicketOne, dopo una serie di solleciti, ha imposto a ZED condizioni economiche decisamente più onerose delle precedenti – nonostante fosse ancora in vigore il precedente contratto di distribuzione – richiedendo un aggio pari al 100% del diritto di pre-vendita, con un minimo pari a [1,6-2] euro a biglietto IVA inclusa<sup>23</sup>. In proposito, vale evidenziare che le condizioni applicate ai *promoter* nazionali legati al gruppo CTS Eventim sono di gran lunga meno onerose, in quanto è generalmente previsto che questi sono tenuti a corrispondere a TicketOne un aggio pari al [40-50%] del diritto di pre-vendita, con un minimo ricompreso tra [1,2-1,7] euro a biglietto più IVA<sup>24</sup>.

<sup>21</sup> Cfr. doc. n. 615.

<sup>22</sup> Cfr. doc. n. 550 (in particolare, gli allegati CS10, CS11 e CS17 al verbale di audizione di ZED del 19 novembre 2018).

<sup>23</sup> Cfr. doc. n. 550 (in particolare, gli allegati CS3 CS4 e CS5 al verbale di audizione di ZED del 19 novembre 2018).

<sup>24</sup> Cfr. docc. nn. 13 e 18.

TicketOne, posto che ZED si è rifiutato di sottostare all'imposizione delle nuove condizioni economiche, non ha distribuito sulla propria piattaforma di *ticketing* i biglietti dell'evento organizzato da ZED presso la sua *venue* (concerto di [un ensemble di musica classica])<sup>25</sup>.

**28.** Dalla documentazione prodotta da ZED è anche emerso che TicketOne avrebbe introdotto, per i biglietti degli eventi di ZED, una nuova commissione, che gli spettatori sono tenuti a pagare in caso di acquisto presso i punti di pre-vendita della rete di TicketOne.

Si tratta di una commissione di servizio pari al 6,1% del prezzo del biglietto – che TicketOne non applica agli eventi dei *promoter* nazionali del gruppo CTS Eventim – applicata ai biglietti per *musical* e spettacoli di *cabaret* organizzati da ZED (eventi, quindi, non appartenenti al mercato rilevante, ma a un mercato contiguo in cui è attiva sia la piattaforma di *ticketing* di ZED che quella di TicketOne). In alcuni casi tale commissione è risultata anche più elevata.

**29.** ZED ha anche prodotto documentazione che attesta come alcuni comportamenti posti in essere dalle imprese denunciate abbiano causato gravi disservizi, in precedenza mai occorsi, in occasione di eventi realizzati presso le *venue* gestite da ZED.

**30.** Viene innanzitutto in rilievo la condotta di F&P in relazione all'organizzazione del concerto di [una nota cantante italiana] del 9 ottobre 2018 presso una *venue* di Padova gestita da ZED. Come risulta dai documenti prodotti da ZED<sup>26</sup>, F&P ha messo in vendita sulla piattaforma di TicketOne posti a visibilità ridotta senza informare adeguatamente gli spettatori acquirenti che hanno poi sofferto dei disagi e hanno indirizzato le loro lamentele a ZED in quanto gestore della *venue*.

**31.** In relazione al concerto [di un emergente gruppo musicale italiano] del 15 novembre 2018, tenutosi presso una *venue* di Padova gestita da ZED, il *promoter* nazionale Vivo Concerti dopo l'apertura dell'evento e l'attribuzione dell'intestazione fiscale dello stesso a ZED, si è attribuito in maniera non autorizzata l'intestazione fiscale della vendita di 228 biglietti. Tale comportamento ha determinato, non solo problemi di natura fiscale in relazione all'intestazione dell'evento e al versamento delle spettanze dovute alla SIAE, ma anche di ordine pubblico e sicurezza a causa del rischio di esubero rispetto alla capienza della struttura.

**32.** Infine, vengono in rilievo alcune condotte poste in essere da TicketOne anche su mercati contigui a quello dei servizi di *ticketing* per eventi di musica *live*, che parimenti hanno causato disservizi mai occorsi in precedenza.

In primo luogo, rileva la condotta tenuta da TicketOne in relazione alla partita di *rugby* “Test match Italia-Australia” del 17 novembre 2018, giocata presso lo stadio Euganeo di Padova<sup>27</sup>. In particolare, i lettori ottici di TicketOne non hanno riconosciuto i biglietti acquistati dagli spettatori sulla piattaforma Fastickets, nonostante ZED avesse ricevuto dalla Federazione Italiana Rugby (FIR) la conferma della corretta ricezione dei sigilli fiscali per la lettura ottica. A causa di tale disservizio, gli spettatori che avevano acquistato il titolo d'ingresso su Fastickets sono potuti entrare nello stadio soltanto a *match* iniziato, dopo aver convertito il proprio biglietto con uno

---

<sup>25</sup> Si noti che lo stesso evento è stato invece messo in vendita, tramite la piattaforma di TicketOne, in un teatro di Milano e in una diversa data organizzata da un altro *promoter*.

<sup>26</sup> Cfr. doc. n. 564 (in particolare gli allegati 8 e 9 all'istanza cautelare formulata da ZED).

<sup>27</sup> Si evidenzia che la Federazione Italiana Rugby aveva assegnato, secondo una prassi di mercato, a ZED un allotment di biglietti che avrebbe potuto distribuire tramite la propria piattaforma di *ticketing* Fastickets, e a TicketOne l'operatività generale della biglietteria e il controllo degli accessi in loco.



emesso da TicketOne a fronte della corresponsione di un importo supplementare di 0,50 euro (tariffa ridotta per smarrimento), anticipato dalla FIR e addebitato a ZED<sup>28</sup>.

**33.** In secondo luogo, viene in rilievo la condotta posta in essere da TicketOne in relazione alla distribuzione dei biglietti per uno spettacolo [*circense*], tenutosi il 9 dicembre 2018 presso una *venue* di Padova gestita da ZED. In particolare, TicketOne non avrebbe correttamente apposto il nominativo degli acquirenti sulle buste contenenti i biglietti acquistati sulla piattaforma di TicketOne con la modalità di consegna “ritiro presso il luogo dell’evento”. Ciò ha causato un disservizio nel ritiro dei biglietti presso la biglietteria della *venue* gestita da ZED, che è stata costretta a emettere nuovi biglietti gratuiti<sup>29</sup>.

**34.** ZED, a sostegno della propria istanza cautelare, ha rilevato che le condotte poste in essere dalle imprese denunciate starebbero provocando gravissimi danni alla sua attività economica, consistenti nella drastica riduzione dei ricavi provenienti dai servizi di biglietteria di tutti gli eventi ospitati nelle proprie *venue* e nella riduzione delle vendite degli eventi per i quali ZED opera come *promoter* locale, in quanto non più in vendita su TicketOne, pressoché unica vetrina di tutti gli eventi musicali in programmazione nel territorio italiano<sup>30</sup>.

Le condotte sopra illustrate avrebbero inoltre generato a ZED anche danni in termini di perdita di immagine e credibilità nei confronti del pubblico ospitato nelle proprie *venue*, degli *sponsor* e degli artisti a causa delle sale non piene, nonché nella riduzione delle entrate provenienti dai servizi aggiuntivi offerti nelle *venue* di ZED (ristorazione, parcheggi, etc.).

**35.** Con specifico riguardo alla riduzione del valore dei biglietti collocati tramite la propria piattaforma, ZED ha prodotto un raffronto dell’andamento degli stessi tra l’ultimo trimestre del 2017 (1° ottobre - 11 dicembre 2017) e lo stesso periodo dell’anno 2018. Da tale raffronto emerge che il valore dei biglietti collocati è passato da circa [1.000.000-1.500.000] euro a circa [500.000-1.000.000] euro, con una conseguente diminuzione dei propri incassi derivanti dal servizio di biglietteria reso, che sono passati da circa [100.000-150.000] euro nell’ultimo trimestre 2017 a poco più di [50.000-100.000] euro nell’ultimo trimestre 2018. Secondo ZED, tale consistente calo ([*meno 40-50%*]) è interamente riconducibile alla nuova politica attuata da TicketOne, in modo particolarmente aggressivo, dal 1° ottobre 2018<sup>31</sup>.

Inoltre, secondo quanto riferito da ZED, i comportamenti delle imprese denunciate potrebbero produrre conseguenze negative anche al momento del rinnovo delle licenze amministrative per la gestione delle strutture e degli accordi di sponsorizzazione.

#### IV. VALUTAZIONI

##### *IV.1. Il mercato rilevante e la posizione dominante di TicketOne*

**36.** Alla luce dei dati contenuti nel provvedimento di avvio dell’istruttoria A523, che si intendono qui integralmente richiamati, nonché dei dati acquisiti in ispezione, il mercato rilevante nel caso di

---

<sup>28</sup> Cfr. doc. n. 564 (in particolare, allegato 16 all’istanza cautelare formulata da ZED).

<sup>29</sup> Cfr. doc. n. 572.

<sup>30</sup> Cfr. doc. n. 564.

<sup>31</sup> A detta di ZED, il calo risulta sottostimato, se si considera che il raffronto con l’ultimo trimestre 2017 non tiene conto degli incassi trascurabili generati, in tale periodo, dal Gran Teatro di Brescia (in quanto da poco avviato e presso cui erano state realizzate solo due modeste manifestazioni).

specie può essere individuato in quello dei servizi di *ticketing* per gli eventi di musica *live*. In tale mercato TicketOne detiene una quota di mercato molto elevata, pari almeno al [70-80%]: i *promoter* di eventi di musica *live* legati a TicketOne (contrattualmente o strutturalmente) costituiscono, infatti, la quasi totalità degli operatori attivi nell'organizzazione di questa tipologia di eventi.

**37.** Oltre alla notevole quota di mercato, la posizione di preminenza di TicketOne nel mercato rilevante è basata anche su numerosi ulteriori elementi, quali l'elevato livello di integrazione verticale, dovuto al fatto che TicketOne appartiene a un gruppo societario di cui fanno parte i più importanti *promoter* attivi in Italia, la notorietà del marchio TicketOne, l'ampia base di utenti fidelizzati alla piattaforma di *ticketing* gestita da TicketOne, soprattutto con riferimento al relativo negozio *online* (acquisiti soprattutto nel periodo di sostanziale esclusiva di cui ha goduto negli ultimi 15 anni), gli effetti di rete indiretti ascrivibili al vasto assortimento di eventi proposti, nonché la scarsa mobilità degli artisti che intrattengono con i *promoter* relazioni di lunghissima durata.

**38.** Il complesso di tali elementi consente di sostenere dunque che TicketOne detenga una posizione dominante nel mercato italiano dei servizi di *ticketing* per eventi di musica *live*, ai sensi dell'art. 102 TFUE. Alla medesima valutazione, peraltro, si perverrebbe anche qualora venisse considerato, quale mercato rilevante, l'intero settore dei servizi di *ticketing* relativi a tutte le tipologie di eventi, in cui TicketOne detiene una quota nel 2017 pari al [70-80%].

#### ***IV.2 La violazione dell'articolo 102 TFUE***

##### ***a. La condotta restrittiva della concorrenza***

**39.** Dai documenti agli atti è emerso che TicketOne e CTS Eventim sembrano aver realizzato una strategia escludente nel mercato dei servizi di *ticketing* per eventi di musica *live*, nel quale TicketOne detiene una posizione dominante, non solo mediante le condotte contestate dall'Autorità con la delibera n. 27331 del 20 settembre 2018 (consistenti nella stipula di contratti di esclusiva con i principali *promoter* nazionali di eventi di musica *live*), ma anche, tra l'altro, tramite le ritorsioni e i boicottaggi alle attività di ZED che, inserendosi nell'ambito delle condotte di cui al citato provvedimento di estensione (consistenti nel rafforzamento della prassi di diniego sistematico delle deroghe all'esclusiva, onde evitare la distribuzione su piattaforme di *ticketing* diverse da TicketOne, [omissis], nell'imposizione delle esclusive ai *promoter* locali per il tramite dei *promoter* nazionali), rientrano nella complessiva condotta escludente posta in essere dalle imprese denunciate.

**40.** In particolare, le condotte di ritorsione e boicottaggio, adottate nei confronti di ZED, si sono concretizzate: *i*) nell'esercizio di pressioni finalizzate all'imposizione a ZED dell'esclusiva già concessa dai *promoter* nazionali del gruppo CTS Eventim in favore di TicketOne, accompagnata dalla minaccia di cancellazione degli eventi; *ii*) nell'annuncio e messa in vendita sulla piattaforma di TicketOne dei biglietti per eventi di musica *live* da organizzarsi presso le strutture gestite da ZED, senza la sua l'autorizzazione o in presenza di un suo esplicito diniego; *iii*) nel condizionamento del pagamento di somme dovute a ZED per servizi già resi all'accettazione dell'esclusiva a favore di TicketOne; *iv*) in gravi disservizi provocati agli acquirenti dei biglietti per gli eventi ospitati nelle *venue* di ZED.

**41.** Le predette condotte appaiono rientrare nel medesimo piano volto a escludere ZED e qualsiasi altro gestore di piattaforme di *ticketing* concorrente di TicketOne, impedendo agli stessi di accedere e operare sul mercato rilevante, non essendo in condizioni di distribuire l'input necessario, costituito dai biglietti per gli eventi di musica *live* organizzati dai *promoter* nazionali.

*b. L'applicabilità del diritto comunitario*

**42.** Le condotte sopra descritte si inseriscono in una complessa strategia escludente posta in essere dalle imprese denunciate e quindi, come già evidenziato nei provvedimenti di avvio e di estensione oggettiva e soggettiva della presente istruttoria, rientrano nell'ambito di applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza e, segnatamente, nell'ambito dell'articolo 102 del TFUE, relativo al divieto di abuso di posizione dominante, essendo potenzialmente idonee a pregiudicare il commercio intracomunitario.

Secondo la Commissione Europea, il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza, diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri<sup>32</sup>.

**43.** Le condotte in esame appaiono idonee a restringere il commercio fra gli Stati membri, in violazione dell'articolo 102 TFUE, in quanto interessano l'intero territorio nazionale in ragione sia delle caratteristiche dell'attività svolta dai gestori delle piattaforme di *ticketing*, che delle caratteristiche dell'attività dei *promoter* nazionali, che per lo più organizzano eventi di rilevanza nazionale ed operano in tutta Italia.

**IV.3. Sulla necessità di adottare misure cautelari**

**44.** Nel caso di specie sussistono i presupposti per deliberare l'avvio di un sub-procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90. Secondo quanto indicato nella Comunicazione dell'Autorità relativa all'applicazione dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90, l'adozione di misure cautelari può avvenire laddove sia accertata: *i*) la probabile sussistenza di un'infrazione (c.d. requisito del *fumus boni iuris*); *ii*) l'idoneità dei comportamenti contestati a produrre un danno grave ed irreparabile alla concorrenza (c.d. requisito del *periculum in mora*).

**45.** In particolare, quanto al *fumus boni iuris*, si osserva che le diverse condotte nei confronti di ZED, realizzate anche per il tramite dei *promoter* nazionali del gruppo CTS Eventim, consistenti in ritorsioni e azioni di boicottaggio commerciale, potrebbero costituire ulteriori mezzi utilizzati dalle imprese denunciate per mettere in atto il disegno escludente nel mercato italiano dei servizi di *ticketing* per eventi di musica *live*. Infatti, tali condotte appaiono volte ad estromettere ZED da tale mercato rilevante, in quanto considerato operatore di particolare rilievo, nonché ad ostacolare l'accesso e l'espansione nel predetto mercato di Ticketmaster - con cui ZED ha concluso un accordo di *partnership* - in quanto Ticketmaster rappresenta un concorrente con grandi potenzialità di crescita, pur se attivo nel mercato italiano dei servizi di *ticketing* per eventi di musica *live* soltanto dalla fine del 2017.

**46.** In forza delle condotte poste in essere dalle imprese denunciate, ZED non appare più in condizione di distribuire, attraverso la propria piattaforma di *ticketing* Fastickets, una quota di biglietti degli eventi di musica *live* promossi dai *promoter* nazionali appartenenti al gruppo CTS

---

<sup>32</sup> Cfr. Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07, Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004.

Eventim, nelle *venue* che gestisce in esclusiva. I *promoter* nazionali, alla luce dei fatti sopra descritti, sembrano aver costretto ZED a sottostare alle nuove condizioni imposte dal gruppo CTS Eventim, ossia ad accettare: *i*) in seguito all'esercizio di pressioni, che i servizi di *ticketing* vengano erogati in esclusiva da TicketOne; *ii*) che l'intestazione fiscale dell'evento sia attribuita al *promoter* nazionale (perdendo così la facoltà di assegnare i biglietti a piattaforme di *ticketing* alternative); *iii*) che l'intestazione fiscale degli eventi possa essere attribuita a ZED solo per utilizzare il flusso di cassa relativo all'organizzazione locale degli eventi, dovendo in questo caso ZED accettare per iscritto che i servizi di *ticketing* siano erogati in esclusiva da TicketOne. Infine, si evidenzia che ZED è stata costretta a sottostare alle predette imposizioni per non perdere la possibilità di organizzare gli eventi presso le proprie *venue*.

**47.** Con riguardo al *periculum in mora*, dalla evidenze in atti emerge come la articolata strategia escludente adottata dalle imprese denunciate sembrerebbe produrre danni molto gravi e non riparabili, che addirittura rischiano di compromettere il proseguimento dell'attività imprenditoriale da parte di ZED nel mercato dei servizi di *ticketing* per eventi di musica *live*. Infatti, dai documenti prodotti da ZED risulta che tale operatore ha registrato nel 2018 una significativa contrazione delle vendite dei biglietti mediante la propria piattaforma di *ticketing* Fastickets, con una perdita del [40-50%] dei ricavi.

**48.** Con particolare riferimento alla posizione di ZED, i potenziali danni derivanti dalla realizzazione delle sopra descritte condotte sono non solo di natura patrimoniale, ma anche reputazionale nel mercato rilevante dei servizi di *ticketing* per eventi di musica *live*. Inoltre, secondo quanto riferito da ZED, tali comportamenti potrebbero produrre conseguenze negative anche al momento del rinnovo delle licenze amministrative per la gestione delle strutture e degli accordi di sponsorizzazione.

**49.** Più in generale, il boicottaggio nei confronti di ZED sembra idoneo a produrre effetti escludenti sull'intero mercato, nella misura in cui assume una valenza segnaletica nei confronti degli altri concorrenti.

**50.** Infine, occorre sottolineare che la strategia abusiva realizzata dalle imprese denunciate, e ancora in atto, danneggia anche i consumatori finali, che non possono beneficiare del pieno dispiegarsi delle dinamiche competitive, in termini di prezzo dei biglietti, qualità e possibilità di scelta dei servizi di *ticketing*, come dimostrato dal fatto che ZED e Ticketmaster applicano ai consumatori finali condizioni economiche meno onerose per l'acquisto dei biglietti, ad esempio, non richiedendo alcuna commissione per il servizio di consegna "stampa a casa".

**51.** Pertanto l'Autorità valuterà, sentite le Parti, se sussistono i presupposti per l'adozione di una misura provvisoria volta ad impedire che proseguano le condotte attribuibili a TicketOne S.p.A., CTS Eventim AG & Co. KGaA, F&P Group S.r.l., Vivo Concerti S.r.l., Vertigo S.r.l. e Di and Gi S.r.l. che, ad una sommaria delibazione propria della sede cautelare, possano configurarsi abusive.

RITENUTO pertanto che i comportamenti sopra descritti, realizzati da TicketOne S.p.A. e CTS Eventim AG & Co. KGaA, anche attraverso i *promoter* nazionali da essa controllati, cioè F&P Group S.r.l., Di and Gi S.r.l., Vivo Concerti S.r.l. e Vertigo S.r.l., potrebbero costituire una violazione dell'articolo 102 del TFUE;

RITENUTO che le condotte sin qui descritte, poste in essere da TicketOne S.p.A. e CTS Eventim AG & Co. KGaA, anche attraverso i *promoter* nazionali da essa controllati, cioè F&P Group S.r.l.,

Di and Gi S.r.l., Vivo Concerti S.r.l. e Vertigo S.r.l., e oggetto del provvedimento di estensione del 23 gennaio 2019 unitamente alle altre ivi contestate, appaiono inserirsi in un unitario disegno abusivo di carattere escludente, congiuntamente a quelle contestate dall'Autorità con la delibera di avvio del 20 settembre 2018, e sembrano idonee a produrre danni gravi e irreparabili al libero gioco della concorrenza nel mercato dei servizi di *ticketing* per eventi di musica *live*;

RITENUTO, pertanto che sussiste l'urgenza di avviare un procedimento volto all'eventuale adozione di misure cautelari, al fine di evitare che la condotta posta in essere da TicketOne S.p.A. e da CTS Eventim AG & Co. KGaA, anche attraverso i *promoter* nazionali da quest'ultima controllati, cioè F&P Group S.r.l., Di and Gi S.r.l., Vivo Concerti S.r.l. e Vertigo S.r.l., consistente in una serie di comportamenti ritorsivi e di boicottaggio commerciale nei confronti di ZED Entertainment's World S.r.l. e SOL Eventi S.r.l., al fine di escludere tali società dal mercato italiano dei servizi di *ticketing* per eventi di musica *live*, possa determinare danni gravi e irreparabili durante il tempo necessario per lo svolgimento dell'istruttoria;

#### DELIBERA

a) l'avvio del procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90, volto a verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari all'adozione di misure cautelari atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato interessato;

b) la fissazione del termine di giorni quattordici decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento per la presentazione, da parte dei rappresentanti legali delle parti, o di persone da esse delegate, di memorie scritte e documenti, e della richiesta di audizione dinanzi al Collegio, precisando che la stessa dovrà pervenire alla Direzione Credito, Poste e Turismo della Direzione Generale per la Concorrenza almeno cinque giorni prima della scadenza del termine da ultimo indicato, al fine di consentire all'Autorità di valutare la sussistenza dei presupposti per disporre l'adozione di misure cautelari;

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Luca Biffaro;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Credito, Poste e Turismo della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti delle parti o da persona da essi delegata.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE *f.f.*  
*Gabriella Muscolo*

---

**A523 - TICKETONE/CONDOTTE ESCLUDENTI NELLA PREVENDITA DI BIGLIETTI**  
*Provvedimento n. 27581*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 marzo 2019;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in particolare, l'articolo 14-*bis*;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la Comunicazione dell'Autorità relativa all'applicazione dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera del 20 settembre 2018, con la quale è stato avviato un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti di CTS Eventim AG. & Co. KGaA e TicketOne S.p.A. per accertare l'esistenza di una violazione dell'articolo 102 del TFUE;

VISTE le istanze di partecipazione al procedimento presentate, rispettivamente, in data 4 dicembre 2018 da ZED Entertainment's World S.r.l. e Sol Eventi S.r.l. e in data 14 dicembre 2018 da Ticketmaster Italia S.r.l.;

VISTE le istanze di adozione di misure cautelari presentate da ZED Entertainment's World S.r.l. e Sol Eventi S.r.l. in data 4 dicembre 2018 e da Ticketmaster Italia S.r.l. in data 14 dicembre 2018;

VISTA la propria delibera di estensione oggettiva e soggettiva del procedimento A523 adottata in data 23 gennaio 2019;

VISTA la propria delibera di avvio del sub-procedimento cautelare adottata in data 23 gennaio 2019;

VISTE le comunicazioni delle società TicketOne S.p.A., F&P Group S.r.l., Vivo Concerti S.r.l., Vertigo S.r.l., Di and Gi S.r.l., ZED Entertainment's World S.r.l., SOL Eventi S.r.l. e Ticketmaster Italia S.r.l. pervenute in data 12 e 13 febbraio 2019;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

**a) Le imprese denunciate**

1. TicketOne S.p.A. (di seguito anche "*TicketOne*") è la società *leader* in Italia nei servizi di biglietteria per eventi di intrattenimento. La piattaforma di *ticketing* di TicketOne annovera tra i suoi clienti in ambito musicale tutti i più importanti *promoter*, nel mondo dello sport la Federazione Italiana Giuoco Calcio e importanti squadre di calcio italiane, nonché gli autodromi che ospitano le gare italiane di Formula 1, MotoGP e Superbike, numerosi teatri di tradizione o di

intrattenimento, *musical*, *cabaret*, *family show*, *festival* estivi teatrali ed operistici, oltre che mostre e circuiti museali.

Il fatturato della Società nell'anno 2017 ammonta a circa 54 milioni di euro.

TicketOne è controllata da CTS Eventim AG & Co. KGaA, che ne detiene il 99,65% del capitale sociale.

**2.** CTS Eventim AG & Co. KGaA (di seguito anche “*CTS Eventim*”) è la società di diritto tedesco *holding* dell'omonimo gruppo societario, attivo per il tramite di società controllate (tra cui TicketOne) in numerosi Paesi europei, nonché in Brasile, nella produzione e organizzazione di eventi e di *festival*, nella gestione di *venues* (palazzetti, teatri e altri luoghi dove si svolgono gli eventi), nella produzione e allestimento di mostre, nonché nei servizi di biglietteria.

Il fatturato sviluppato dal gruppo CTS Eventim nel 2017 a livello mondiale ammonta a oltre 1 miliardo di euro.

**3.** F&P Group S.r.l., ora F&P Group in liquidazione S.r.l. (di seguito anche F&P), è un *promoter* nazionale attivo nell'organizzazione di eventi di musica *live* sull'intero territorio nazionale, contrattualmente legato a TicketOne da un contratto di esclusiva per l'erogazione di servizi di *ticketing* e collegato al gruppo societario CTS Eventim. In data 30 gennaio 2019, tale società, che ha dichiarato di aver cessato ogni attività a partire dal 30 settembre 2018, è stata messa in liquidazione.

**4.** Vivo Concerti S.r.l. è un *promoter* nazionale attivo nell'organizzazione di eventi di musica *live* sull'intero territorio nazionale, legato a TicketOne da un contratto di esclusiva per l'erogazione di servizi di *ticketing* e appartenente al gruppo societario CTS Eventim.

**5.** Vertigo S.r.l. è un *promoter* nazionale attivo nell'organizzazione di eventi di musica *live* sull'intero territorio nazionale, legato a TicketOne da un contratto di esclusiva per l'erogazione di servizi di *ticketing* e appartenente al gruppo societario CTS Eventim.

**6.** Di and Gi S.r.l. è un *promoter* nazionale attivo nell'organizzazione di eventi di musica *live* sull'intero territorio nazionale, legato a TicketOne da un contratto di esclusiva per l'erogazione di servizi di *ticketing* e facente è parte al gruppo societario CTS Eventim.

#### **b) Le imprese denunciati**

**7.** ZED Entertainment's World S.r.l. e SOL Eventi S.r.l. (costituenti un unico soggetto imprenditoriale dal punto di vista *antitrust*: di seguito, congiuntamente anche “*ZED*”) sono *promoter* locali che, fin dal 2000, organizzano eventi, anche di musica *live*, gestiscono in esclusiva una serie di *venue* site nel Nord-Est Italia. In quanto gestore di *venue*, ZED ha esteso la propria attività anche all'erogazione di servizi accessori alla realizzazione degli eventi, quali quelli di ristorazione, parcheggio e sponsorizzazione. ZED è attiva anche nella erogazione di servizi di *ticketing* per eventi di musica *live*, attraverso la propria piattaforma di *ticketing* denominata, Fastickets.

**8.** Ticketmaster Italia S.r.l. (di seguito anche “*Ticketmaster*”), attiva in Italia nei servizi di biglietteria per eventi di intrattenimento di varia natura, tra cui di musica *live*, fa parte del gruppo internazionale Live Nation, attivo nella produzione e organizzazione di eventi di intrattenimento. Pertanto, la piattaforma di *ticketing* di Ticketmaster annovera tra i suoi clienti in ambito musicale il *promoter* nazionale Live Nation S.r.l..

## II. IL PROCEDIMENTO

### II.1. L'avvio del procedimento

**9.** In data 20 settembre 2018 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di TicketOne e dalla sua controllante CTS Eventim per possibile violazione dell'art. 102 TFUE nel mercato dei servizi di *ticketing* per eventi di *musica live* (concerti *pop* e *rock*), ipotizzando che mediante la condotta consistente nel vincolare contrattualmente in esclusiva i principali *promoter* per la fornitura dei servizi di *ticketing* per gli eventi di *musica live*, TicketOne – operatore in posizione dominante – abbia posto in essere una strategia escludente. Tale strategia parrebbe essere finalizzata a precludere alle concorrenti piattaforme di *ticketing* l'accesso ai *promoter* principali, che gestiscono in via esclusiva gli artisti ed emettono i biglietti per gli eventi, che costituiscono l'*input* necessario per operare nel mercato rilevante. Essa sarebbe stata attuata, in particolare, tramite la cristallizzazione della pregressa situazione di sostanziale esclusiva nel canale distributivo *online* e l'estensione della portata di tale esclusiva anche con riferimento al canale *offline*<sup>1</sup> e ad altri *promoter*.

**10.** Tale condotta potrebbe configurare un abuso di posizione dominante nel mercato italiano dei servizi di *ticketing* per eventi di *musica live*, in violazione dell'articolo 102 TFUE, finalizzato a escludere, o quantomeno a marginalizzare, operatori già attivi in tale mercato o potenzialmente interessati a entrarvi, rendendo non contendibile una quota molto rilevante dell'*input*. Essa, inoltre, appare suscettibile di arrecare un pregiudizio economico ai consumatori finali, nella misura in cui all'effetto di preclusione nel mercato rilevante potrebbe conseguire un aumento o una mancata riduzione dei prezzi finali dei biglietti per eventi di *musica live*, oltre ad una minore ampiezza delle possibilità di scelta tra i diversi fornitori dei servizi di *ticketing*.

**11.** In data 23 gennaio 2019 l'Autorità ha adottato un provvedimento di estensione oggettiva e soggettiva posto che, dalle evidenze acquisite nel corso dell'istruttoria, è emerso che il disegno escludente del gruppo CTS Eventim potrebbe comprendere, oltre alle condotte relative alla stipula di contratti di esclusiva proseguite anche nel 2018, anche il rafforzamento della prassi di diniego sistematico delle deroghe all'esclusiva, onde evitare che i biglietti vengano distribuiti su piattaforme di *ticketing* diverse da TicketOne, [omissis]\*, l'imposizione di esclusive ai *promoter* locali per il tramite dei *promoter* nazionali e le diverse azioni di ritorsione e boicottaggio nei confronti di ZED.

### II.2 Il sub-procedimento cautelare

**12.** In data 23 gennaio 2019 l'Autorità ha avviato un sub-procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 287/90, volto a verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari all'adozione di misure cautelari atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato rilevante dei servizi di *ticketing* per eventi di *musica live*, con particolare riferimento alle condotte lamentate da ZED.

**13.** Nei termini previsti dal provvedimento di avvio del sub-procedimento cautelare, TicketOne, Di and Gi, Vertigo, Vivo Concerti, F&P e ZED hanno presentato, in data 12 febbraio 2019, le proprie

---

<sup>1</sup> Ciò limitatamente alla quota di biglietti riservata a TicketOne.

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.



memorie, di cui è stato tenuto conto nella redazione del presente provvedimento. In data 13 e 14 febbraio le parti hanno avuto accesso agli atti del fascicolo.

**14.** In data 18 febbraio 2019 si è svolta l'audizione delle Parti innanzi al Collegio nell'ambito del sub-procedimento cautelare, come dalle stesse richiesto in data 7 febbraio 2019. Le Parti hanno anche depositato, al termine dell'audizione, ulteriore documentazione di cui si è tenuto conto nel presente provvedimento<sup>2</sup>.

### III. VALUTAZIONI

**15.** Con riferimento alle condotte oggetto del sub-procedimento cautelare, l'Autorità ritiene che nel caso di specie, a prescindere dalla sussistenza del *fumus boni iuris*, non risulta integrato il presupposto del *periculum in mora* e quindi difettano i requisiti per l'adozione di una misura cautelare ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90.

**16.** Con specifico riferimento alla sussistenza del requisito relativo al *periculum in mora*, dalle evidenze in atti, anche alla luce degli elementi acquisiti in sede di audizione cautelare, non sono stati riscontrati elementi idonei a dimostrare che le condotte contestate nel sub-procedimento cautelare siano suscettibili di produrre danni gravi e irreparabili alla concorrenza, non risultando comprovato che esse possano compromettere il proseguimento dell'attività imprenditoriale di ZED nel mercato dei servizi di *ticketing* per eventi di musica *live* durante il tempo necessario per lo svolgimento dell'istruttoria.

**17.** Per tali ragioni deve ritenersi che le condotte in esame non hanno, allo stato, causato un pregiudizio grave e irreparabile per la concorrenza e i consumatori.

RITENUTO, che, dall'esame degli atti del procedimento non emergono, a una prima delibazione, elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza per salvaguardare le condizioni di concorrenza nel mercato rilevante in quanto non sussistono i presupposti per l'adozione di misure cautelari provvisorie ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/1990;

### DELIBERA

a) di non adottare le misure cautelari di cui all'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90;

b) la chiusura del procedimento avviato in data 23 gennaio 2019 relativo all'eventuale adozione di misure cautelari.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente procedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del

---

<sup>2</sup> Cfr. docc. nn. 731, 733 e 734,

processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE *f.f.*  
*Gabriella Muscolo*

---

**A505 - MONTE TITOLI/SERVIZI DI POST-TRADING**

*Provvedimento n. 27582*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 marzo 2019;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora artt. 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l'articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera n. 23863 del 6 settembre 2012 con la quale è stata adottata la "*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990 n. 287*";

VISTO il proprio provvedimento n. 27161 del 9 maggio 2018, con il quale è stato avviato, nei confronti della società Monte Titoli S.p.A., un procedimento istruttorio ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287/90, per accertare l'esistenza di violazioni dell'art. 102 del TFUE, consistenti in politiche di prezzo con finalità escludente attraverso la compressione dei margini degli operatori attivi nel mercato dell'offerta dei servizi di *post-trading*, nonché in scelte discriminatorie nei confronti delle controparti contrattuali;

VISTA la comunicazione del 28 settembre 2018, con la quale Monte Titoli S.p.A. ha presentato una proposta d'impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n.287/90;

VISTA la propria delibera n. 27380 del 24 ottobre 2018, con la quale è stata disposta la pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità, a far data dal 29 ottobre 2018, degli impegni proposti da Monte Titoli S.p.A., al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni;

VISTE le osservazioni di Intesa SanPaolo S.p.A., Iccrea Banca S.p.A., Société Générale Securities Services S.p.A., BNP Paribas Securities Services S.C.A. e NEXI S.p.A. pervenute, in data 29 novembre e 14 dicembre 2018, nell'ambito del *market test* svolto in ordine agli impegni proposti da Monte Titoli S.p.A.;

VISTE le repliche alle osservazioni sugli impegni e le modifiche accessorie alla proposta di impegni sottoposta a *market test*, formulate da Monte Titoli S.p.A., pervenute in data 28 dicembre 2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

1. Monte Titoli S.p.A. (nel seguito, anche 'Monte Titoli' o 'MT') è un operatore attivo nel *post-trading* finanziario, mercato nel quale si realizza il perfezionamento delle compravendite di

strumenti finanziari attraverso i servizi di regolamento (c.d. *settlement*) delle transazioni e di custodia dei titoli finanziari. Nel 2017, Monte Titoli ha generato ricavi derivanti dalle commissioni per i servizi di custodia, amministrazione del *settlement* e servizi fiscali pari a circa [30-100]<sup>1</sup> milioni di euro.

Monte Titoli è una società controllata da Borsa Italiana S.p.A., società appartenente al gruppo London Stock Exchange Plc (LSEG) e che, in particolare, è soggetta al controllo da parte di LSEGH Italia S.p.A., *holding* finanziaria che detiene le partecipazioni di controllo dell'intero ramo italiano di attività del gruppo LSEG.

Monte Titoli è il solo soggetto autorizzato, sulla base della normativa vigente, a ricoprire il ruolo di Depositario Centrale di Titoli (CSD – *Central Security Depository*) svolgendo, allo stesso tempo, un ruolo di “infrastruttura di mercato” erogando i servizi di *settlement* primario in qualità di CSD (*issuer CSD*, secondo la terminologia di settore), ma anche un ruolo di fornitore di servizi accessori a valore aggiunto, in concorrenza con i segnalanti che svolgono l'attività di *custodian*.

2. Intesa SanPaolo S.p.A. (di seguito anche Intesa) è la capogruppo dell'omonimo gruppo bancario. Il gruppo Intesa SanPaolo è attivo nell'offerta dei servizi bancari, finanziari ed assicurativi ed è uno dei principali gruppi bancari in Italia con una rete diffusa a livello nazionale e con quote di rilievo in tutte le aree di *business* in cui opera. Intesa SanPaolo offre inoltre soluzioni integrate di custodia, amministrazione titoli, regolamento e *clearing* delle operazioni. Il totale dell'attivo realizzato da Intesa nel 2017 è stato pari a circa [400-500] miliardi di euro.

3. Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo (di seguito anche ICCREA) è al vertice del Gruppo bancario ICCREA. ICCREA è una banca di secondo livello che fornisce servizi alle banche di credito cooperativo che ne detengono, in modo parcellizzato, il capitale. Inoltre, ICCREA Banca fornisce attraverso le attività di *pre-settlement* e *settlement* un supporto alla negoziazione dei valori mobiliari, degli strumenti derivati e dei prodotti strutturati. Il totale dell'attivo realizzato da ICCREA nel 2017 è stato pari a circa [40-50] miliardi di euro.

4. Société Generale Securities Services S.p.A. (di seguito anche SGSS) è una banca controllata da Société Générale S.A. (di seguito anche SocGen). SocGen, tramite le proprie controllate (il Gruppo SocGen), è attiva in tutto il mondo nella fornitura dell'intera gamma dei servizi bancari sia al dettaglio che alle imprese. Il *core business* del Gruppo SocGen è rappresentato principalmente dalle attività realizzate nei settori dei servizi bancari *retail* e servizi finanziari, della gestione patrimoniale, *Private Banking*, *Global Securities Services* e servizi *online* per i risparmiatori e del *Corporate* ed *Investment Banking*. Dal 2006 SocGen, attraverso la sua controllata SGSS, è attiva in Italia nel settore dei servizi finanziari e, più specificamente, nell'offerta integrata di *securities services* tra i quali rilevano le attività di banca depositaria, di banca corrispondente e di custodia e regolamento titoli, di calcolo di valore delle quote NAV dei fondi, di amministrazione dei fondi e di *back-office*, fornendo quindi servizi di *post trading* agli investitori istituzionali, tra i quali

---

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni

servizi di custodia, banca depositaria a fondi italiani e soggetto incaricato dei pagamenti per i fondi esteri.

Il totale dell'attivo realizzato nel 2017 da Société Generale Securities Services S.p.A. è stato pari a circa [4-5] miliardi di euro, in Italia.

5. BNP Paribas Securities Services S.C.A. (nel seguito, anche, BNP2S) fa parte del gruppo BNP Paribas, attivo nell'erogazione di servizi bancari e finanziari. BNP2S presta servizi di natura bancaria e finanziaria ed è autorizzata ad effettuare attività di deposito, custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari. In Italia, BNP2S è altresì autorizzata ad erogare i servizi di banca depositaria e di banca corrispondente di fondi comuni di investimento e di SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile), che rientrano tra gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio – OICR. BNP2S offre altresì servizi di gestione della liquidità dei propri clienti. Nel 2017, il totale attivo nazionale realizzato dal gruppo BNP Paribas, è risultato pari a circa [80-90] miliardi di euro.

6. NEXI S.p.A. (già ICBPI S.p.A.) è, a seguito del cambio di denominazione sociale avvenuto in data 8 gennaio 2018 dalla precedente denominazione Istituto Centrale Banche Popolari Italiane S.p.A., la capogruppo del Gruppo bancario che fornisce servizi e infrastrutture, per la competitività e la crescita di banche, istituzioni finanziarie e assicurative, Pubblica Amministrazione. NEXI ha, quale attività prevalente, quella di rendere più intensa ed efficace l'opera delle banche popolari italiane, alle cui finalità è ispirata la propria azione. NEXI è specializzata nella gestione dei *Payment Services* e in quella dei *Securities Services*, svolgendo servizi di *post-trading*, *settlement* e custodia. NEXI è una banca di secondo livello non abilitata a svolgere servizi *retail*. Il totale dell'attivo realizzato da ICBPI (ora NEXI) nel 2017 è stato pari a circa [9-10] miliardi di euro.

## II. IL PROCEDIMENTO

7. In data 19 dicembre 2016, con successive integrazioni pervenute, da ultimo, in data 4 dicembre 2017, le società Intesa SanPaolo S.p.A., Iccrea Banca S.p.A., Société Générale Securities Services S.p.A., BNP Paribas Securities Services S.C.A., NEXI S.p.A. (nel seguito, anche, 'segnalanti') hanno segnalato presunte condotte abusive di Monte Titoli S.p.A. (nel seguito, anche, 'Monte Titoli' o 'MT') nel settore dei servizi del c.d. '*post-trading*' finanziario.

8. In tale contesto, i segnalanti lamentavano un'articolata condotta abusiva della politica di *pricing* definita da Monte Titoli rispetto alle attività di *settlement*, che si declinerebbe come segue:

- applicazione di commissioni di maggior favore ai soggetti che si rivolgono a MT per il servizio integrato di *settlement* (ICP – *Indirectly Connected Parties*, secondo la terminologia del settore) rispetto alle sole condizioni di *settlement* applicate ai segnalanti (DCP – *Directly Connected Parties*). Inoltre, i segnalanti evidenziano la politica di scontistica applicata da MT ai nuovi clienti;
- applicazione di commissioni di *settlement* maggiormente favorevoli ai CSD stranieri (*issuer* CSD di altri Paesi) facenti parte della piattaforma T2S rispetto a quelle applicate ai segnalanti.

9. In data 9 maggio 2018, l'Autorità ha deliberato di avviare un procedimento nei confronti di Monte Titoli al fine di verificare la sussistenza di violazioni dell'art. 102 del TFUE concernenti le politiche di *pricing* adottate da Monte Titoli, rispetto ai servizi di *post-trading*.

10. Con comunicazione del 28 settembre 2018, Monte Titoli ha presentato una proposta di impegni ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 287/90. A partire dal 29 ottobre 2018, gli impegni proposti sono stati pubblicati sul sito *web* dell'Autorità, al fine dello svolgimento del *market test*.

11. Intesa SanPaolo S.p.A., Iccrea Banca S.p.A., Société Générale Securities Services S.p.A., BNP Paribas Securities Services S.C.A. e NEXI S.p.A. hanno presentato osservazioni, in ordine agli impegni proposti da Monte Titoli S.p.A., pervenute in data 29 novembre e 14 dicembre 2018.

12. In sede di replica alle osservazioni giunte nel corso del *market test*, in data 28 dicembre 2018 Monte Titoli ha presentato modifiche accessorie agli impegni, recependo così alcune delle osservazioni che erano pervenute durante il *market test*.

### III. I MERCATI INTERESSATI E LA POSIZIONE DELLE PARTI

13. Le condotte segnalate interessano il settore dell'organizzazione e della gestione delle piattaforme di scambio di strumenti e titoli finanziari (ossia le c.d. Borse), con specifico riferimento all'erogazione dei servizi di *post-trading* ed, in particolare, del *settlement* e dei servizi ad esso accessori, quelli del *settlement* secondario e della custodia finanziaria.

14. La gestione delle piattaforme di scambi finanziari risulta caratterizzata dall'erogazione di numerosi e differenti servizi lungo la filiera. I principali sono quelli della quotazione di titoli e dello scambio degli stessi su apposite piattaforme mentre, quelli del c.d. *post-trading*, posizionandosi alla fine della filiera, sono dedicati al perfezionamento delle transazioni. I differenti servizi possono essere così sintetizzati:

- servizi di quotazione di titoli finanziari (c.d. *listing*) – tale servizio è erogato nei confronti dei c.d. soggetti emittenti (società ma anche Governi, nel caso dei titoli di Stato) che, al fine di ottenere finanziamenti attraverso il collocamento e la successiva negoziazione dei propri titoli presso il pubblico, richiedono la quotazione presso una determinata piattaforma. Gli emittenti pagano delle *fees* di quotazione ai gestori delle piattaforme;

- servizi di negoziazione dei titoli quotati (c.d. *trading*) – tale attività si sostanzia nell'organizzazione e definizione delle regole che consentono la conclusione di accordi di prezzo e quantità per lo scambio dei titoli quotati. I servizi di *trading* sono offerti a titolo oneroso (pagamento di commissioni che possono variare in funzione di diversi parametri, come ad esempio il numero di scambi) nei confronti di istituti e intermediari finanziari che effettuano le transazioni per conto proprio o dei consumatori finali, ovvero dei risparmiatori;

- servizi di *post-trading* – successivi alla fase di negoziazione, tali servizi comprendono le procedure con le quali sono perfezionati i contratti aventi ad oggetto gli strumenti finanziari negoziati, comunemente i servizi di *clearing* e di *settlement* e custodia. Come quelli del *trading*, tali servizi sono erogati nei confronti di istituti e intermediari finanziari che effettuano le transazioni per conto proprio, di altre società o intermediari finanziari e dei consumatori finali.

15. Con specifico riguardo al *post-trading*, i servizi di *clearing* (compensazione) assicurano che compratore e venditore si siano accordati su condizioni di vendita identiche, che il venditore sia legittimato a vendere e che lo scambio avvenga nel rispetto della normativa applicabile.

16. Nella fase del *settlement* (liquidazione) gli strumenti finanziari oggetto di compravendita vengono consegnati all'acquirente a fronte del pagamento concordato (oramai la consegna dei titoli avviene esclusivamente tramite scritture digitali). In tale fase, pertanto, si dà attuazione a tutti

gli obblighi contrattuali e, pertanto, verrà registrato il passaggio di proprietà di uno strumento finanziario dal venditore all'acquirente. Tale passaggio di proprietà è registrato attraverso specifiche scritture contabili effettuate dal soggetto presso cui è depositata la totalità degli strumenti finanziari, ossia il c.d. Depositario Centrale – Monte Titoli nella sua veste di *issuer* CSD – *Central Security Depository*).

17. I servizi di *settlement* erogati da Monte Titoli in qualità di *issuer* CSD sono definiti, nella prassi del settore, come *settlement* primario e si distinguono dai servizi di *settlement* secondario erogati dai *custodian*, in quanto questi ultimi sono svolti ad un livello differente (*downstream*) rispetto a quello primario. Alla luce delle condotte oggetto di analisi, rileva che qualora il *settlement* di una transazione finanziaria possa essere internalizzato e processato a livello secondario (dai *custodian*), non risulta necessario effettuare il *settlement* primario attraverso l'issuer CSD (Monte Titoli) e, pertanto, vi è un rapporto di sostituibilità tra *settlement* primario e secondario. Tuttavia, qualora non sia possibile procedere al *settlement* secondario (dai *custodian*), risulta necessario il coinvolgimento dell'issuer CSD che perfezionerà l'operazione attraverso il *settlement* primario<sup>2</sup>.

Pertanto, i *custodian* necessitano dei servizi di *settlement* primario di Monte Titoli al fine di poter erogare un completo servizio di *settlement* alla propria clientela. Oltre ai servizi di *settlement* secondario, i *custodian* offrono, sempre in concorrenza con Monte Titoli, altri servizi a valore aggiunto quali la gestione dei conti titoli, attività volta a registrare le operazioni di addebito e accredito del singolo operatore, come risultanti dalla fase del *settlement*, ed a gestire eventi societari quali, ad esempio, le operazioni sul capitale societario.

18. Il contesto normativo e regolatorio definisce le attività di *settlement* come mercato autonomo e distinto rispetto agli altri servizi di *post-trading*. I servizi di *settlement* erogati da MT in qualità di *issuer* CSD, ossia il *settlement* primario, sono strumentali e necessari ad erogare ulteriori servizi di *post-trading* a valore aggiunto, ossia i servizi di *settlement* secondario e quelli della c.d. custodia finanziaria. Tali servizi, erogati dai *custodian* in concorrenza tra loro, sono quelli della c.d. custodia intermedia, ossia la registrazione degli atti di trasferimento degli strumenti finanziari disposti dalla clientela, come anche servizi di tipo non bancario (servizi fiscali, di gestione delle garanzie, di prestito titoli, di notariato, ecc.) e servizi bancari quali la fornitura di conti correnti ai partecipanti di un sistema di regolamento titoli, apertura di linee di credito, servizi di pagamento ecc.<sup>3</sup>. Pertanto, i servizi di *settlement* e custodia sono caratterizzati da una relazione di tipo verticale rispetto alla quale il servizio di *settlement* primario rappresenta il mercato a monte (*upstream*), mentre, i servizi accessori del *settlement* secondario e della custodia finanziaria, caratterizzano il mercato a valle (*downstream*).

19. In merito alla dimensione geografica del mercato del *settlement* e dei servizi ad esso accessori, la stessa è riconducibile alla dimensione nazionale in quanto gli strumenti finanziari nazionali (azioni, obbligazioni e Titoli di Stato) sono depositati presso Monte Titoli in quanto CSD

---

<sup>2</sup> A tale riguardo, si veda la decisione della Commissione europea relativa al caso COMP/38.096 – Clearstream (Clearing and Settlement), § 29 e seguenti, §156 e seguenti.

<sup>3</sup> Si veda, al riguardo, il Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012.

nazionale; conseguentemente tale operatore dovrà essere necessariamente coinvolto nello svolgimento dell'attività di *settlement*.

20. Nel mercato a monte del *settlement* primario, Monte Titoli rappresenta l'operatore in posizione dominante, in quanto unico operatore nazionale autorizzato ad erogare i servizi di *settlement* primario sulla piattaforma europea T2S in qualità di Depositario Centrale. Nello specifico, Monte Titoli è l'operatore presso cui sono depositati tutti gli strumenti finanziari emessi in Italia e che, in virtù di tale attività, sui propri conti intestati ai diversi intermediari finanziari, è in grado di registrare i passaggi di proprietà di uno strumento finanziario emesso in Italia ed oggetto di transazione tra qualsiasi controparte contrattuale.

21. Nel mercato a valle, gli operatori attivi sono i *custodian* che, oltre al *settlement* secondario, offrono servizi accessori ai propri clienti che effettuano transazioni finanziarie su strumenti e titoli nazionali. Oltre ai segnalanti, nel mercato a valle opera anche Monte Titoli, nella sua veste di operatore di mercato.

22. Pertanto, nel mercato dei servizi di *settlement* e di quelli accessori della custodia, Monte Titoli opera con un duplice ruolo: come infrastruttura di mercato nel mercato a monte della regolazione delle transazioni (*settlement* primario), in cui risulta qualificabile come operatore in posizione dominante; come operatore di mercato in concorrenza con gli altri *custodian* nel mercato a valle dell'offerta del *settlement* e dei servizi ad esso accessori.

#### IV. I COMPORAMENTI CONTESTATI

23. Le presunte condotte abusive di Monte Titoli concernono la politica di *pricing* applicata rispetto ai servizi di *settlement* a partire dal 2016, che si sostanzierebbero in comportamenti con finalità escludente nei confronti dei *custodian*. In particolare, è oggetto del provvedimento di avvio dell'istruttoria la presunta strategia escludente di compressione dei margini posta in essere da Monte Titoli a danno dei *custodian* concorrenti nell'offerta dei vari servizi di *settlement* secondario e della custodia. Gli effetti di tale strategia risulterebbero amplificati dalla politica di scontistica applicata in favore dei nuovi clienti della stessa Monte Titoli.

24. A margine di tali comportamenti, oggetto del procedimento di avvio sono altresì le commissioni di *settlement* applicate da MT ai CSD stranieri - *issuer* CSD di altri Paesi anch'essi aderenti alla piattaforma T2S – che risultano maggiormente favorevoli rispetto a quelle applicate alle imprese segnalanti.

25. Con riguardo ai profili escludenti, Monte Titoli applicherebbe commissioni di *settlement* ai *custodian* concorrenti che risultano differenziate rispetto a quelle applicate ai soggetti che si avvalgono dei servizi integrati di Monte Titoli. Nella prassi tecnica del mercato, tali prezzi differenziati sono dipendenti dalla modalità di connessione delle due tipologie di operatori alla piattaforma T2S<sup>4</sup>.

26. Nello specifico, i concorrenti di Monte Titoli, che operano in qualità di *custodian*, sono in grado di connettersi direttamente alla piattaforma T2S, ossia rappresentano i c.d. DCP – *Directly*

---

<sup>4</sup> Si vedano, al riguardo, i “Corrispettivi applicati agli intermediari - Generale” da Monte Titoli: [https://www.lseg.com/sites/default/files/content/01032018%20Corrispettivi%20Intermediari\\_Generale%20\\_clean\\_2.pdf](https://www.lseg.com/sites/default/files/content/01032018%20Corrispettivi%20Intermediari_Generale%20_clean_2.pdf).



*Connected Parties*, e pagano a una commissione di *settlement* complessivamente pari a circa 0,47-0,48<sup>5</sup> euro a transazione.

Gli operatori che effettuano il regolamento delle transazioni direttamente attraverso i servizi integrati offerti da Monte Titoli, rappresentano i c.d. ICP – *Indirectly Connected Parties*, e pagano a Monte Titoli una commissione di regolamento pari a 0,50 euro a transazione<sup>6</sup>.

27. Alla luce di tale differenziazione delle commissioni richieste, l'offerta dei servizi integrati di Monte Titoli, equivalente ai 0,50 euro a transazione richiesti agli ICP, non sarebbe replicabile dai *custodian* concorrenti, in quanto, Monte Titoli richiede ai DCP una commissione di *settlement* primario pari a 0,19 euro a transazione che, in aggiunta ai vari costi di erogazione del servizio sostenuti da tali operatori, comporterebbero un costo totale pari a 0,47-0,48 euro a transazione.

28. Infine, in merito alla presunta previsione di condizioni economiche differenti per prestazioni equivalenti, il listino di Monte Titoli prevede, per le transazioni aventi ad oggetto titoli italiani, commissioni di *settlement* pari a 0,10 euro a transazione ai CSD di altri Paesi aderenti a T2S (*investor-CSD*), mentre le commissioni per i medesimi servizi applicate ai *custodian* nazionali sono pari a 0,19 euro a transazione, a cui si aggiungono i costi previsti dalla BCE ed i costi interni. A tale riguardo appare di rilievo sottolineare che i CSD degli altri Paesi, che operano in qualità di *issuer* CSD rispetto ai titoli emessi nel proprio territorio (come fa Monte Titoli in Italia), possono anch'essi (in qualità di *investor* CSD) erogare servizi di custodia in regime di concorrenza e, qualora la propria clientela voglia effettuare scambi basati su strumenti finanziari depositati in Italia, l'*investor* CSD straniero dovrà rivolgersi a Monte Titoli per i servizi di *settlement* sui titoli italiani erogati da MT in qualità di *issuer* CSD.

## V. GLI IMPEGNI PROPOSTI DA MONTE TITOLI

29. Con comunicazione pervenuta in data 28 settembre 2018<sup>7</sup>, Monte Titoli ha presentato impegni volti a fornire “*la soluzione più adeguata alle preoccupazioni*” dell'Autorità manifestate nel provvedimento di avvio dell'istruttoria e che, in questa sede, possono essere sintetizzate nel timore dell'attuazione da parte di Monte Titoli di una strategia di compressione dei margini con finalità escludente a danno degli operatori c.d. DCP – *Directly Connected Parties*.

30. Nel seguito, si riporta una breve descrizione degli impegni presentati, così come pubblicati per la sottoposizione *al market test*.

### ***Impegno 1 - Modifica della struttura delle commissioni di settlement degli ICP***

31. Monte Titoli si impegna a modificare la struttura delle proprie commissioni di *settlement* per gli ICP, allineandola totalmente a quelle applicate ai DCP. In particolare, anche per le tariffe applicate agli ICP, come per quelle applicate alle DCP, saranno evidenziati i costi dovuti alla BCE per i servizi erogati direttamente da T2S – che Monte Titoli si limita a ribaltare ai propri clienti – e

<sup>5</sup> In particolare, i segnalanti specificano che tale costo si struttura in: 0,19 euro di fee da corrispondere a MT, a cui si aggiunge il recupero dei costi della BCE (0,24 euro di costo medio, 0,15 euro per il *settlement*, 0,03 euro per il *matching*, 0,03 euro per il *day time settlement*, circa 0,05 euro per il *reporting*), oltre ai costi di comunicazione con la piattaforma T2S, per un totale di 0,47-0,48 euro a transazione. A tali commissioni vanno aggiunti i costi interni sostenuti dai *custodian* al fine di erogare un completo servizio di regolamento ai propri clienti che, secondo le stime fornite dai segnalanti, sono pari a circa 30 centesimi, per un costo complessivo di regolamento pari a circa 0,70-0,75 euro a transazione

<sup>6</sup> Secondo le informazioni fornite dai segnalanti, tali commissioni sono entrate in vigore nel maggio 2016.

<sup>7</sup> Cfr. doc. 117 all'indice del fascicolo.

la commissione relativa alla remunerazione dei costi sopportati da Monte Titoli per i servizi offerti agli ICP.

#### ***Impegno 2 - Predisposizione di contabilità analitica***

32. Monte Titoli si impegna a trasmettere a CONSOB e Banca d'Italia – in qualità di autorità di regolazione del settore – documentazione contabile più dettagliata rispetto a quanto richiesto dal Regolamento (UE) 909/2014 (c.d. 'CSDR') ai fini dell'autorizzazione ad operare quale CSD nazionale<sup>8</sup>, fornendo il dettaglio dei costi per la fornitura dei servizi di *settlement*, distintamente per operatori ICP e DCP. In tal modo saranno resi disponibili non solo i dati di costo relativi al servizio di *settlement* (come richiesto dalla richiamata normativa comunitaria) ma anche i dati relativi ai costi sopportati per erogare il servizio a favore dei DCP e, distintamente, agli ICP. Tale documentazione sarà inviata annualmente alle autorità di regolazione e rimarrà a disposizione dell'Autorità, anche presso Monte Titoli, per le eventuali verifiche di competenza concernenti le tematiche *antitrust*.

#### ***Impegno 3 - Eliminazione di sconti per i nuovi clienti***

33. Nell'ottica di eliminare qualsiasi rischio, come lamentato dai denunciati, di discriminazione tra gli operatori che si avvalgono dei servizi di *settlement* forniti da Monte Titoli, la società si impegna ad eliminare lo sconto riconosciuto ai nuovi intermediari partecipanti al servizio di gestione accentrata e al servizio di liquidazione.

#### ***Impegno 4 - Costituzione anticipata Comitato Utenti***

34. Monte Titoli propone la costituzione anticipata del Comitato Utenti, di cui all'art. 28 della CSDR<sup>9</sup>, entro un mese dalla data dell'accettazione degli impegni proposti, in anticipo rispetto ai termini del Regolamento CSD che ne prevedono il perfezionamento solo a seguito dell'autorizzazione quale CSD nazionale.

#### ***Durata degli impegni***

35. Quanto al periodo di validità degli impegni, Monte Titoli propone di darne attuazione entro un mese dal provvedimento dell'Autorità e a mantenerli in vigore per un periodo pari a 3 anni.

36. Per quanto riguarda, in particolare, l'impegno *sub 2)* – relativo alla contabilità analitica – facendo esso parte integrante della documentazione trasmessa a CONSOB e Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione quale CSD nazionale, lo stesso avrà necessariamente valenza fino a nuova eventuale procedura di ri-autorizzazione e, pertanto, durata realisticamente superiore al periodo di 3 anni proposto.

#### ***Ulteriori Osservazioni***

37. A margine degli impegni presentati, Monte Titoli ha rappresentato che, in merito alla presunta condotta discriminatoria concernente l'applicazione di *fee* più favorevoli ai CSD stranieri

---

<sup>8</sup> L'art. 34, comma 8 della CSDR prevede: "Per assicurare un'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e consentire l'individuazione, tra l'altro, di sovvenzionamenti incrociati dei servizi accessori da parte dei servizi di base, i CSD tengono una contabilità analitica delle loro attività. Tale contabilità analitica distingue almeno costi e ricavi associati a ciascuno dei suoi servizi di base da quelli associati ai servizi accessori".

<sup>9</sup> "I CSD istituiscono comitati degli utenti per ciascun sistema di regolamento di titoli da essi operato. [...] I comitati degli utenti possono sottoporre all'organo di amministrazione un parere non vincolante ampiamente motivato sulle strutture dei prezzi del CSD". Si veda, al riguardo, l'art. 28 della CSDR.

(*investor-CSD*) rispetto ai DCP nazionali, non ha presentato impegni in quanto la lamentata *fee* di 0,10 euro a transazione richiesta agli *investor-CSD* stranieri non è relativa ai servizi di *settlement* ma attiene alla prestazione del differente servizio di riallineamento. Quanto al *settlement*, i CSD stranieri che, operando come *investor-CSD*, corrispondono le normali commissioni previste per i DCP, a cui si sommano i costi BCE per l'utilizzo della piattaforma T2S.

## **VI. LE OSSERVAZIONI PERVENUTE NEL CORSO DEL MARKET TEST**

38. Nel corso del *market test*, Intesa SanPaolo S.p.A., ICCREA Banca S.p.A., Société Générale Securities Services S.p.A., BNP Paribas Securities Services S.C.A., NEXI S.p.A. hanno inviato le proprie osservazioni rispetto agli impegni presentati da Monte Titoli<sup>10</sup>. Tali osservazioni sono nel seguito sintetizzate:

### ***Impegno 1 – Modifica della struttura delle commissioni di settlement degli ICP***

39. In virtù dei maggiori servizi offerti da Monte Titoli agli ICP, la commissione applicata agli ICP dovrebbe essere articolata su ulteriori voci di costo, prevedendo l'applicazione di una commissione di *settlement* dello stesso importo per ICP e DCP. Nello specifico, la commissione per gli ICP dovrebbe essere così articolata: 1) costi BCE; 2) costo del *settlement* (importo analogo a quello applicato ai DCP, ossia 0,19 euro); 3) voci di costo relative ai servizi ulteriori offerti agli ICP basati sui costi effettivamente sostenuti da Monte Titoli.

### ***Impegno 2 – Predisposizione di contabilità analitica***

40. In merito alla contabilità analitica comunicata annualmente a CONSOB e Banca d'Italia, i contributi al *market test* evidenziano che tale contabilità dovrebbe:

- contenere altresì il dettaglio dei costi sostenuti da MT per l'erogazione dei servizi di *settlement* nei confronti dei c.d. '*investor-CSD*';
- prevedere il dettaglio dei costi sostenuti da MT per i servizi XTRM, per la connettività VAN SIA COLT e per i servizi di custodia;
- essere inviata, oltre che a Banca d'Italia e CONSOB, anche ad un *monitoring auditor* indipendente, proposto da MT ma approvato dall'AGCM, che prepari un *report* annuale trasmesso anche all'AGCM e reso accessibile, oltre alla contabilità analitica, nel c.d. Comitato degli Utenti (si veda *impegno 4*). Inoltre, il *monitoring auditor* dovrebbe esaminare retroattivamente la contabilità analitica di MT a partire dal 2013 ed essere remunerato direttamente da MT senza che la stessa trasferisca tali costi in capo ai DCP, in modo diretto o indiretto.

### ***Impegno 3 – Eliminazione di sconti per i nuovi clienti***

41. Tale impegno non dovrebbe avere una durata limitata ad un periodo pari a 3 anni, ma essere applicato a tempo indeterminato. I contributi al *market test* propongono altresì che, in alternativa, scaduti i 3 anni di applicabilità della misura, MT sia tenuta a comunicare preventivamente all'AGCM eventuali sconti applicabili, in modo da consentire all'Autorità di effettuare un monitoraggio *ex ante* della compatibilità degli stessi con la normativa *antitrust*.

---

<sup>10</sup> Cfr. doc. 124 e 128 all'indice del fascicolo.

#### ***Impegno 4 – Costituzione anticipata Comitato Utenti***

42. I partecipanti al *market test* ritengono necessario che nel Comitato degli Utenti vengano discussi, almeno una volta all'anno, i risultati della contabilità analitica ed il *report* del *monitoring auditor* (*impegno 1*). Inoltre, tutte le banche segnalanti ritengono di dover far parte del Comitato, che dovrebbe riunirsi ogni 6 mesi.

#### ***Durata degli impegni***

43. Con riguardo alla durata degli impegni proposti, i partecipanti al *market test* evidenziano che la data della loro efficacia dovrebbe essere anticipata al giorno della notifica del provvedimento di accettazione degli stessi. Inoltre, in merito all'orizzonte temporale di validità, sottolineano che gli impegni dovrebbero essere validi a tempo indeterminato, senza la previsione di alcun limite temporale. In alternativa, gli impegni dovrebbero essere prorogabili su base annuale nella misura in cui l'Autorità lo ritenesse necessario.

#### ***Ulteriori osservazioni dei segnalanti***

44. Oltre alle osservazioni sopra esposte relative a profili specifici degli impegni proposti, nel corso del *market test* sono state formulate ulteriori osservazioni in merito alla mancanza di impegni relativi alla presunta condotta discriminatoria in favore dei CSD stranieri che operano in qualità di *investor-CSD* in Italia e, inoltre, rispetto all'assenza di misure compensatorie relative alla tariffazione finora applicata da Monte Titoli.

45. Rispetto al tema delle condotte discriminatorie in favore degli *investor-CSD*, viene illustrato che, sebbene tali commissioni trovino applicazione in caso di 'riallineamento' delle transazioni transfrontaliere (scambio di titoli tra due soggetti facenti aderenti a CSD nazionali differenti), tali attività di *settlement* svolte da Monte Titoli in favore degli *investor-CSD* stranieri non siano sostanzialmente differenti da quelle del *settlement* e, pertanto, Monte Titoli non dovrebbe prevedere commissioni differenziate rispetto a quelle applicate ai DCP ed ICP. Per tale motivo, i partecipanti al *market test* lamentano l'assenza di impegni relativi alle commissioni applicate agli *investor-CSD*.

46. Con riguardo all'assenza di misure compensatorie idonee a lenire lo squilibrio economico che i DCP avrebbero subito a causa delle condotte oggetto di istruttoria, viene affermato che Monte Titoli non dovrebbe richiedere il versamento delle commissioni di *settlement* dovute dai DCP o, quantomeno, prevedere uno sconto per tali corrispettivi. In merito alla quantificazione dell'eventuale danno, da valutare a partire dal 2013, si propone che questa venga effettuata dallo stesso *monitoring auditor* incaricato del monitoraggio della contabilità analitica (*impegno 2*).

47. Successivamente alla chiusura del *market test*, in data 14 dicembre u.s., sono pervenute ulteriori osservazioni concernenti il nuovo listino prezzi che trova applicazione a partire da gennaio 2019<sup>11</sup>. Tali successive osservazioni, oltre a riproporre alcune argomentazioni già formulate nel corso del *market test*, si concentrano sulla tariffa applicata agli ICP rispetto al servizio "*recovery of T2S information costs – per instruction*", pari a 36 centesimi di euro. Sul

---

<sup>11</sup> Alla luce del ruolo ricoperto, Monte Titoli è tenuta a comunicare al mercato eventuali variazioni delle tariffe con un mese d'anticipo rispetto alla loro applicazione. A gennaio 2019 entreranno in vigore le nuove tariffe applicate dalla BCE agli utilizzatori di T2S e, pertanto, Monte Titoli ha pubblicato un nuovo listino ad inizio dicembre, pochi giorni dopo la chiusura del *market test*.

punto, viene rappresentato che tale tariffa non dovrebbe essere caratterizzata da un importo fisso, bensì commisurata al numero di messaggi di *reporting* di cui si compone ogni singola istruzione di pagamento, ossia assumere la natura di costo variabile. Inoltre, tale commissione dovrebbe avere una struttura che distingue i costi di erogazione del servizio dalle tariffe applicate dalla BCE.

## VII. LE MODIFICHE ACCESSORIE AGLI IMPEGNI E LE REPLICHE DI MONTE TITOLI

48. In risposta alle osservazioni critiche ed alle proposte avanzate dagli intervenienti al *market test*, Monte Titoli<sup>12</sup> ha presentato alcune modifiche accessorie agli impegni e ha svolto le proprie repliche rispetto ad alcune osservazioni dei segnalanti, come nel seguito illustrato.

49. Le modifiche accessorie proposte da Monte Titoli, in sintesi, concernono la durata degli impegni (*impegni 1 e 3*) e l'ampiezza dei servizi oggetto di contabilità analitica (*impegno 2*). Nello specifico, Monte Titoli – ribadendo l'impossibilità a dare attuazione agli impegni in un termine inferiore a trenta giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento degli stessi – prevede un periodo di validità delle misure pari a 5 anni, incrementato rispetto ai 3 anni originariamente proposti. Con riguardo all'ampiezza della contabilità analitica, Monte Titoli ha accolto l'osservazione dei segnalanti ed inserirà anche il dettaglio relativo ai costi sostenuti per l'erogazione dei servizi agli *investor-CSD*.

50. Con riferimento alle osservazioni giunte nel corso del *market test*, Monte Titoli, sottolineando l'inesattezza di alcune ricostruzioni effettuate dagli intervenienti e l'eccessività di alcune richieste di modifica agli impegni, ha fornito alcuni chiarimenti volti ad una migliore comprensione delle misure proposte.

51. Per ciò che concerne l'impegno *1*, ossia la modifica alla struttura tariffaria agli ICP, Monte Titoli sottolinea come il nuovo listino applicabile da gennaio 2019, nella sostanza, anticipi l'attuazione dell'impegno volto a garantire maggiore trasparenza e comparabilità alle tariffe applicate a DCP ed ICP. Inoltre, la Parte sottolinea come l'ulteriore scomposizione della tariffa agli ICP richiesta dai segnalanti risulti sproporzionata in quanto la contabilità analitica (*impegno 2*) è idonea a fornire informazioni dettagliate. Infine, rispetto alle osservazioni concernenti la tariffa "*recovery of T2S information costs*", Monte Titoli sottolinea come la stessa sia stata definita sulla base dei costi sostenuti in media in quanto, per tali operazioni, la BCE non invia fatture granulari rispetto all'attività dei singoli ICP.

52. Quanto alla presunta discriminazione tra DCP ed *investor-CSD*, la Parte sostiene che il servizio di 'riallineamento' effettuato a favore dei CSD stranieri, a fronte di una commissione pari a 0,10 euro, costituisce un servizio qualitativamente diverso rispetto al servizio di *settlement*, per il quale i CSD stranieri corrispondono le normali commissioni BCE, alla stregua degli altri DCP e della stessa Monte Titoli. In particolare, il servizio di riallineamento permette agli operatori finanziari stranieri, che operano in qualità di DCP o ICP attraverso il proprio CSD nazionale, di effettuare il *settlement* su titoli italiani senza la necessità di accendere conti anche presso Monte Titoli. Sarà il proprio CSD nazionale (in qualità di *investor-CSD*) che, interagendo con Monte Titoli secondo quanto previsto per il riallineamento transfrontaliero in T2S, consentirà il perfezionamento dell'operazione.

---

<sup>12</sup> Cfr. doc. 133 all'indice del fascicolo.

## VIII. VALUTAZIONI

53. Il presente provvedimento concerne le politiche di prezzo applicate da Monte Titoli, il CSD nazionale, per i servizi di *settlement* erogati attraverso la piattaforma pan-europea *Target2 Securities* (T2S) ed, in particolare, le commissioni applicate ai *Directly Connected Parties* (DCP) ed agli *Indirectly Connected Parties* (ICP), nonché le commissioni praticate ai CSD stranieri, in qualità di *investor-CSD*, in caso di operazioni transfrontaliere su strumenti finanziari italiani.

Nello specifico, le criticità concorrenziali evidenziate nel provvedimento di avvio dell'istruttoria concernevano una presunta strategia di compressione dei margini a danno dei DCP, realizzata attraverso le commissioni di *settlement* praticate agli ICP, oltre alla presunta applicazione di commissioni di maggior favore a beneficio dei CSD stranieri, attivi in qualità di *investor-CSD* in caso di operazioni transfrontaliere.

54. Preliminarmente alla valutazione degli impegni da ultimo proposti da Monte Titoli, risulta necessario illustrare brevemente le peculiarità relative al servizio di *settlement* ed alle sue modalità di erogazione attraverso la piattaforma T2S, nonché il contesto regolatorio interessato. Infatti, tali elementi assumo particolare rilievo rispetto agli impegni proposti da Monte Titoli.

55. Lo sviluppo della piattaforma di *settlement* T2S è stato realizzato con l'ausilio e la promozione della Banca Centrale Europea (BCE)<sup>13</sup>, al fine di fornire ai CSD dei vari Paesi aderenti una piattaforma tecnologica comune per effettuare il *settlement* delle transazioni (domestiche e transfrontaliere) di titoli finanziari. Pertanto, la creazione di T2S ha consentito agli intermediari finanziari di regolare le transazioni di titoli concluse sui mercati nazionali ed europei utilizzando un unico conto per il *settlement*, secondo regole, modalità di funzionamento, nonché parte delle tariffe, che risultano comuni e condivise al livello sovranazionale.

56. La condivisione delle regole e modalità di funzionamento di T2S ha portato, tra l'altro, alla definizione di due possibili modalità di collegamento alla piattaforma da parte degli intermediari finanziari – collegamento diretto (DCP) o indiretto (ICP) – nonché alla definizione delle attività che i CSD devono effettuare al fine di perfezionare le operazioni transfrontaliere, come il riallineamento operato dagli *investor-CSD*.

Nella prospettiva del presente provvedimento, rileva che tale architettura di funzionamento di T2S risulta non derogabile per il CSD nazionale che, una volta effettuata l'adesione alla piattaforma – la migrazione di Monte Titoli su T2S è avvenuta nel 2015 – , deve garantire la piena conformità alle regole e modalità di funzionamento, che trovano applicazione a livello internazionale.

57. Nel caso di specie, con riguardo agli aspetti tariffari di T2S, rileva che la BCE non ha svolto un ruolo di mero coordinamento nella definizione delle regole operative, ma risulta attiva in modo diretto nella gestione tecnica delle funzioni di *settlement*, definendo commissioni omogenee a livello internazionale ed indistinte per DCP ed ICP, come anche per gli *investor-CSD*. Tali commissioni, che contribuiscono alla formazione dei prezzi finali applicati ai DCP ed ICP, vengono pagate alla BCE dai CSD nazionali, come Monte Titoli nel caso italiano, che, a loro volta, ne richiedono il pagamento ai propri DCP ed ICP. In sintesi, l'adesione alla piattaforma comporta

---

<sup>13</sup> Nello specifico, lo sviluppo della piattaforma è stato affidato alle Banche Centrali di Italia, Francia, Germania e Spagna, coordinate dalla BCE. Si veda, al riguardo, il seguente link: <https://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/security-target2/index.html>.

che la gestione operativa del *settlement* venga effettuata in *outsourcing* dalla stessa T2S<sup>14</sup> e, conseguentemente, i servizi di *settlement* su T2S non sono erogati dai CSD nazionali in modo pienamente autonomo e discrezionale ma, per quanto concerne gli aspetti operativi e, parzialmente, quelli tariffari, secondo quanto stabilito dalla stessa BCE.

58. Da un punto di vista normativo, assume particolare rilievo anche l'emanazione del citato Regolamento CSD (CSDR), la cui concreta applicazione in Italia è collegata al rilascio dell'autorizzazione in favore di Monte Titoli ad operare come CSD nazionale. Tale processo di autorizzazione, attualmente in corso, è svolto dai regolatori del settore, Banca d'Italia e CONSOB, che rappresentano le autorità competenti a valutare la conformità di Monte Titoli alla citata normativa. La CSDR si pone gli obiettivi di creare un mercato unico dei servizi di gestione accentrata e regolamento dei titoli, favorendo l'attenuazione dei rischi di regolamento delle transazioni in strumenti finanziari. Vengono pertanto definite a livello regolatorio importanti caratteristiche dell'operatività dei CSD nazionali che, in virtù della complementarità esistente tra CSDR e T2S, opereranno in modo omogeneo a livello comunitario. In particolare, nel presente provvedimento rilevano gli obblighi imposti dalla CSDR in tema di contabilità analitica (art. 34) rispetto ai c.d. 'servizi di base' offerti dai CSD (servizi di notariato, gestione accentrata e *settlement*), nonché l'istituzione del Comitato degli Utenti (art. 28), che può proporre un parere motivato sulle strutture dei prezzi del CSD.

59. Ciò premesso in ordine al contesto regolatorio e normativo di riferimento, gli impegni presentati da Monte Titoli, così come integrati da ultimo in data 28 dicembre u.s., appaiono suscettibili di valutazione positiva. Le misure proposte, infatti, affrontando le criticità evidenziate nel provvedimento d'avvio, permettono di creare una maggiore trasparenza e comparabilità delle tariffe e servizi offerti da Monte Titoli ai DCP, ICP ed *investor-CSD*, rendendo altresì prontamente individuabili eventuali strategie anticompetitive attuabili nel futuro. Inoltre, gli impegni proposti renderanno immediatamente applicabili alcune previsioni contenute nel c.d. Regolamento CSD che, sebbene emanato nel 2014, non è ancora pienamente applicato in quanto il processo di autorizzazione di Monte Titoli ad operare come CSD nazionale non si è ancora concluso.

60. Per quanto concerne specificatamente l'impegno *sub 1*), con il quale Monte Titoli si impegna ad utilizzare la medesima struttura di *pricing* per ICP e DCP, scorporando per entrambe le categorie di operatori i costi dei servizi direttamente svolti dalla BCE da quelli erogati dalla stessa società, rileva come la maggiore trasparenza tariffaria conseguente all'impegno riduce significativamente la concreta possibilità di praticare prezzi agli ICP idonei a comprimere i margini dei DCP. Infatti, l'impegno proposto, comportando la puntuale individuazione e fatturazione dei costi relativi ai servizi BCE dovuti dai singoli ICP, riduce significativamente la possibilità che Monte Titoli possa utilizzare strategicamente tale componente di costo – precedentemente definita in modo *forfettario* e non dipendente dal calcolo granulare dei corrispettivi dovuti dai singoli ICP – per definire politiche di prezzo con finalità anticoncorrenziale a danno dei DCP.

61. Il secondo impegno proposto da Monte Titoli risulta complementare rispetto al precedente, fornendo il dettaglio della complessività dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi a DCP, ICP

---

<sup>14</sup> Cfr. Banca d'Italia – Regolamento Titoli, disponibile al seguente link: <https://www.bancaditalia.it/compiti/sispagamercati/regolamento-titoli/index.html>.

ed *investor-CSD*, andando oltre l'individuazione puntuale dei costi imputabili ai servizi BCE oggetto dell'impegno *sub 1*). Nello specifico, l'impegno *sub 2*) prevede la predisposizione di una contabilità analitica suddivisa non solo tra servizi di base (tra cui il *settlement*) ed accessori, come richiesto dalla CSDR, ma altresì rispetto ai costi sostenuti per le diverse tipologie di clienti (ICP o DCP), nonché recante il dettaglio contabile dei costi dei servizi resi da Monte Titoli a favore degli *investor CSD*. Tale contabilità analitica, che entrerà a far parte della documentazione inviata da Monte Titoli a CONSOB e Banca d'Italia anche in occasione del processo, attualmente in corso, per l'autorizzazione ad operare come CSD nazionale, sarà inviata annualmente alle Autorità di regolazione e sarà a disposizione dell'AGCM, anche presso Monte Titoli, per le valutazioni concorrenziali di propria competenza.

62. L'impegno *sub 3*) prevede l'eliminazione della scontistica per i servizi di gestione accentrata e liquidazione concessa a favore dei nuovi intermediari aderenti a Monte Titoli. Anche tale impegno è suscettibile di valutazione positiva, in quanto volto ad evitare discriminazioni tra i differenti intermediari finanziari.

63. L'impegno concernente la creazione anticipata del 'Comitato degli Utenti' previsto dal Regolamento CSD (impegno *sub 4*), consentirà l'imminente nascita di una sede formale di confronto tra Monte Titoli ed i propri clienti in merito alle strategie e le tariffe applicate.

64. In merito alla durata degli impegni, rileva osservare che questa concerne, in concreto, l'abolizione della scontistica (impegno *sub 3*)) e la struttura di *pricing* per gli operatori ICP (distinzione tra servizi a valore aggiunto di Monte Titoli e costi BCE) e che, alla luce delle modifiche accessorie presentate, avranno durata quinquennale.

Gli impegni concernenti la contabilità analitica (impegno *sub 2*)) e la formazione del Comitato degli Utenti (impegno *sub 4*)), una volta che Monte Titoli avrà ottenuto l'autorizzazione da parte di CONSOB e Banca d'Italia ad operare come CSD nazionale, saranno implementati per l'intera durata della citata autorizzazione.

65. Infine, con specifico riferimento all'applicazione delle commissioni nei confronti dei CSD stranieri che, in caso di operazioni transfrontaliere aventi ad oggetto titoli italiani depositati presso Monte Titoli, sono coinvolti nell'attività di *settlement* con il ruolo di *investor-CSD*, si ritiene, alla luce delle evidenze acquisite, che esse attengano al servizio di riallineamento – previsto dalle stesse regole di funzionamento di T2S – il quale risponde a finalità differenti, o comunque ancillari, rispetto a quello di *settlement*. Infatti, il riallineamento operato dagli *investor-CSD*, concernendo esclusivamente attività tra CSD di vari Paesi, è volto ad evitare che, in caso di operazioni finanziarie transfrontaliere (ossia in caso di *settlement* internazionale), gli operatori finanziari (DCP ed ICP) debbano aderire a tutti i CSD nazionali aderenti a T2S. Pertanto, tale servizio consente che il regolamento delle operazioni transfrontaliere avvenga in modo fluido e senza la duplicazione di costi economici ed operativi e, conseguentemente, appare non rilevare in ambito domestico, in quanto servizio tecnico che viene svolto esclusivamente dai CSD.

66. In conclusione, gli impegni proposti, così come emendati dalle modifiche accessorie proposte da Monte Titoli, risultano idonei a risolvere le preoccupazioni concorrenziali che hanno condotto all'apertura del presente procedimento istruttorio. Infatti, anche in virtù del peculiare contesto settoriale e regolatorio, gli impegni proposti offrono un livello di trasparenza rispetto alla struttura e composizione delle tariffe applicate da Monte Titoli tale da ridurre significativamente il rischio che la Parte attui strategie di compressione dei margini. Infatti, la puntuale individuazione dei costi



imputabili a DCP ed ICP rispetto ai servizi erogati dalla stessa BCE, insieme alla contabilità analitica di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla CSDR, che sarà predisposta annualmente da Monte Titoli, sono elementi in grado di consentire, ove necessario, un monitoraggio delle condotte di Monte Titoli e di attenuarne la discrezionalità nella formazione dei prezzi dell'operatore dominante, ossia la possibilità che Monte Titoli possa sussidiare le tariffe applicate ad una categoria di intermediari finanziari attraverso le commissioni applicate ad altri operatori. Inoltre, l'eliminazione della scontistica contribuirà all'abbattimento dei profili discriminatori tra i differenti intermediari finanziari che, tra l'altro, con l'imminente creazione del Comitato degli Utenti, potranno interagire con Monte Titoli attraverso la predisposizione di specifici pareri, anche rispetto alle tariffe di *settlement* applicate.

Pertanto, l'insieme degli impegni proposti consente alla totalità degli operatori attivi nel settore del *post-trading* finanziario nazionale e, nello specifico, nell'erogazione dei servizi di *settlement* e di quelli ad esso accessori, di beneficiare del c.d. *level playing field* in virtù della maggiore trasparenza delle tariffe applicate da Monte Titoli rispetto ai servizi essenziali per l'offerta, da parte dei *custodian* e di Monte Titoli, di servizi a valore aggiunto in regime di concorrenza.

67. Anche la durata degli impegni che, per quanto riguarda gli impegni *sub 2) e 4)*, risulta legata all'autorizzazione di Monte Titoli ad operare come CSD nazionale, appare congrua rispetto al contesto di mercato dove, Monte Titoli, in qualità di unico CSD attivo sul territorio nazionale, beneficia di un particolare potere di mercato.

68. In conclusione, gli impegni presentati da Monte Titoli risultano idonei, nel loro complesso, a superare le preoccupazioni concorrenziali emerse nel corso del procedimento.

## IX. CONCLUSIONI

69. Alla luce di quanto esposto, ed in considerazione del peculiare contesto merceologico, operativo e regolatorio che caratterizza l'erogazione dei servizi di *settlement* attraverso la piattaforma internazionale T2S, gli impegni presentati da Monte Titoli appaiono idonei a far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. In particolare, gli impegni, creando un elevato livello di trasparenza della struttura e composizione delle tariffe di *settlement* applicate da Monte Titoli, risultano tali da ridurre significativamente il rischio che la Parte comprima surrettiziamente i margini dei DCP a vantaggio dei clienti ICP, al fine di realizzare la strategia escludente prospettata nel provvedimento di avvio dell'istruttoria. Inoltre, gli impegni sono idonei a generare effetti positivi nel settore del *post-trading* finanziario consentendo, con specifico riferimento ai servizi di *settlement* ed a quelli ad esso collegati lungo la catena del valore, che il servizio di regolamento delle transazioni, essenziale per la competizione tra *custodian* e CSD, sia accessibile a tariffe trasparenti nella loro struttura e nella loro modalità di applicazione da parte di Monte Titoli.

70. L'Autorità vigilerà sull'esecuzione degli impegni e si riserva ogni ulteriore intervento futuro laddove dovessero essere individuati eventuali profili rilevanti ai sensi della normativa nazionale ed europea a tutela della concorrenza.

RITENUTO, quindi, che gli impegni presentati da Monte Titoli S.p.A. risultano idonei a far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà degli impegni presentati da Monte Titoli S.p.A. ai sensi dell'art. 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;

tutto ciò premesso e considerato:

#### DELIBERA

- a) di rendere obbligatori per Monte Titoli S.p.A. gli impegni presentati ai sensi dell'art. 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
- b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi del medesimo art. 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;
- c) che la società Monte Titoli S.p.A. presenti all'Autorità, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento una relazione sull'attuazione degli impegni assunti ed, inoltre, entro il 15 luglio 2019 nonché, successivamente, con cadenza annuale, integri tale relazione con la documentazione relativa alla contabilità analitica di cui all'impegno *sub 2*).

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente procedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE *f.f.*  
*Gabriella Muscolo*

---

**A527 - COMUNE DI GENOVA/DISTRIBUZIONE GAS NATURALE***Provvedimento n. 27585*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 marzo 2019;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 102 del TFUE;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n.217;

VISTA la Comunicazione dell'Autorità relativa all'applicazione dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90;

VISTA la segnalazione del Comune di Genova pervenuta in data 27 dicembre 2018, successivamente integrata in data 27 febbraio 2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

**I PREMESSA**

1. Il Comune di Genova, in qualità di stazione appaltante dell'Ambito territoriale minimo "Genova 1 - Città e impianto di Genova" (di seguito, anche "il Comune" o "la stazione appaltante"), con segnalazione del 27 dicembre 2018, successivamente integrata in data 27 febbraio 2019, ha denunciato all'Autorità le criticità riscontrate con gli attuali concessionari del servizio di distribuzione del gas, Ireti S.p.A., Italgas Reti S.p.A. e 2I Rete Gas S.p.A. (nel seguito rispettivamente Ireti, Italgas Reti e 2I Rete Gas), consistenti nel rifiuto e/o ritardo da parte di questi ultimi di fornire le informazioni necessarie alla predisposizione del bando di gara relativo al nuovo affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale nell'ATEM Genova 1.

**II. LE SOCIETÀ SEGNALATE**

2. Ireti è una società del gruppo Iren (di seguito, il "Gruppo Iren"), controllata al 100% da Iren S.p.A. (di seguito anche "Iren"). Ireti opera in Italia nel settore della distribuzione del gas, del ciclo idrico integrato, delle reti elettriche, del teleriscaldamento e in altri mercati minori (ad esempio, in quello dell'illuminazione pubblica e della gestione del verde pubblico) .

Iren è la società - quotata presso la Borsa di Milano - *holding* dell'omonimo gruppo, attivo a livello nazionale nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, delle risorse idriche, del teleriscaldamento, dei servizi di gestione calore, dei servizi ambientali, dell'illuminazione pubblica e dei servizi funerari e cimiteriali, in particolare in Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna.

Il 33,3% del capitale di Iren è detenuto da Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. - controllata al 100% dal Comune di Genova; il 21,53% da Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A. - controllata al 100% dal Comune di Torino; l'8,37% dal Comune di Reggio Emilia; il 3,44% dal Comune di

Parma ed il rimanente da altri Comuni e da investitori istituzionali, finanziari e retail Iren è controllata congiuntamente dai Comuni di Torino, Genova e Reggio Emilia in virtù di un patto parasociale<sup>1</sup>.

3. Italgas Reti è una società del gruppo Italgas, attiva in Italia nel servizio di distribuzione di gas. Il capitale sociale di Italgas Reti è integralmente detenuto da Italgas S.p.A. - società quotata alla Borsa valori di Milano - a sua volta partecipata in misura maggioritaria da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e da Snam S.p.A., che la controllano congiuntamente in virtù di un sindacato di voto e di blocco<sup>2</sup>.

4. 2i Rete Gas è una società attiva in Italia nel servizio di distribuzione di gas. Il capitale sociale di 2i Rete Gas è detenuto in misura maggioritaria da F2I - Fondi Italiani per le Infrastrutture società di gestione del risparmio S.p.A. e da Finavias S. S.r.l..

### III. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI GAS

#### *a) Le gare per la distribuzione di gas naturale e le attuali modalità organizzative del servizio*

5. Le condotte oggetto di segnalazione sono state adottate dai distributori di gas naturale attualmente presenti nei 24 Comuni dell'ATEM<sup>3</sup>. L'attività svolta da ciascuno di essi è definita dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000 (c.d. Decreto Letta)<sup>4</sup>, come "il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti", ed è riconosciuta quale "servizio pubblico", ai sensi del successivo articolo 14, esercitato in virtù di una concessione in esclusiva rilasciata da ciascun Comune.

6. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del citato Decreto, il servizio di distribuzione di gas è affidato dagli enti locali esclusivamente mediante gara, per un periodo non superiore a 12 anni fermo restando l'obbligo, per il gestore uscente, di proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento.

7. Successivamente, con Decreto Legge n. 159, del 1 ottobre 2007, convertito con modificazioni in Legge n. 222, del 29 novembre 2007<sup>5</sup>, le concessioni comunali sono state accorpate in concessioni di ambito e sono stati individuati 177 ambiti (cd. ATEM). Come noto, in seguito a quanto previsto dall'art. 24 comma 4 del Decreto Legislativo n. 93, dell'1 giugno 2011<sup>6</sup>, le gare per l'affidamento del servizio in esame non possono più essere svolte a livello comunale, ma devono essere bandite a livello di singolo ATEM.

---

<sup>1</sup> Così l'azionariato di Iren desumibile dal sito Consob e aggiornato alla data del 31 gennaio 2019.

<sup>2</sup> Così l'azionariato di Italgas desumibile dal sito Consob e aggiornato alla data del 31 gennaio 2019.

<sup>3</sup> Per l'elenco dei Comuni si veda nota 9.

<sup>4</sup> Si tratta del Decreto di "attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale a norma dell'art. 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144" (in GU n. 142 del 20 giugno 2000).

<sup>5</sup> In GU, Serie Generale n. 279, del 30 novembre 2007.

<sup>6</sup> Si tratta del Decreto di attuazione delle direttive relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale (in GU n. 148, dell'11 giugno 2011).

Le gare d'ambito avrebbero dovuto essere espletate entro determinate date, più volte modificate, da ultimo, con Decreto Legge n. 210 del 30 dicembre 2015<sup>7</sup>. In particolare l'ATEM Genova 1 appartiene, sotto questo profilo, al quinto dei raggruppamenti di cui all'All.1 del Decreto Ministeriale n. 226 del 12 novembre 2011, disciplinante i criteri di gara e la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale (nel seguito anche DM), secondo il quale il bando di gara avrebbe dovuto essere pubblicato entro l'11 aprile 2017<sup>8</sup>; in caso contrario, era previsto un potere sostitutivo della Regione a far data dall'11 ottobre 2017, esercitabile nel termine di due mesi, entro dunque l'11 dicembre 2017, data dalla quale era contemplato scattasse l'ulteriore potere sostitutivo del MISE. Nessuno dei soggetti deputati (Regione e MISE) ha tuttavia esercitato i poteri sostitutivi<sup>9</sup>.

**8.** La tabella che segue elenca i Comuni ricompresi nell'ATEM Genova 1, dettagliando i distributori concessionari per ciascun Comune.

---

<sup>7</sup> Recante "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, convertito con modificazioni in Legge n. 21 del 25 febbraio 2016" (in GU n. 47 del 26 febbraio 2016).

<sup>8</sup> In GU n. 22, del 27 gennaio 2012.

<sup>9</sup> Essendo ormai scaduti i predetti termini per quasi tutti gli ATEM e non avendo, né la Regione né il MISE, esercitato i poteri sostitutivi previsti ex lege, di fatto, di fatto la predisposizione e pubblicazione dei bandi di gara continuano ad essere svolte dalle stazioni appaltanti originarie.

**Tabella 1 – Attuali distributori di gas nei Comuni dell’ATEM Genova 1 - Dati al 31 dicembre 2015\***

Avegno	Ireti
Bargagli	Ireti
Bogliasco	Ireti
Ceranesi	Ireti e Italgas
Cicagna	Ireti e Italgas
Davagna	Ireti
Genova	Ireti
Lumarzo	Ireti
Mele	Ireti
Mignanego	Ireti e 2I Rete Gas
Moconesi	Ireti
Neirone	Ireti
Pieve Ligure	Ireti e Italgas
Sant’Olcese	Ireti
Serra Riccò	Ireti e 2I Rete Gas
Torriglia	Ireti
Tribogna	Ireti
Uscio	Ireti
Favale di Malvaro	Ireti
Lorsica	Ireti
Campo Ligure	Italgas
Campomorone	Italgas
Masone	Italgas
Rossignone	Italgas

\* Nei Comuni in cui risultano due concessionari, la stazione appaltante ha posto in evidenza che questo dipende da sconfinamenti di un gestore del territorio ove esercita il servizio di distribuzione, con concessione comunale, verso il territorio di un comune adiacente (così l’integrazione del Comune del 27 febbraio 2019).

**9.** Come emerge dalla tabella che precede, quindi, Ireti è concessionario della distribuzione di gas in 20 dei 24 Comuni facenti parte dell’ATEM Genova 1 (rispettivamente nei Comuni di Avegno, Bargagli, Bogliasco, Ceranesi, Cicagna, Davagna, Genova, Lumarzo, Mele, Mignanego, Moconesi, Neirone, Pieve ligure, Sant’Olcese, Serra Riccò, Torriglia, Tribogna, Usio, Favale di Malvaro, Lorsica)<sup>10</sup>, seguito da Italgas Reti che è concessionario dei Comuni di Campo Ligure,

<sup>10</sup> Nei Comuni ove è presente Ireti, la concessione era in capo a Genova Reti Gas, fusa per incorporazione in Ireti nel 2016.

Campomorone, Ceranesi, Cicagna, Masone, Pieve Ligure e Rossignone. Infine, 2I Rete Gas è concessionario nei soli Comuni di Mignanego e Serra Riccò.

**b) Cenni normativi sulla tipologia di informazioni per bandire la gara**

**10.** Il dettato normativo vigente identifica, per quanto qui rileva, due tipologie di informazioni che, fra le altre, i gestori uscenti sono obbligati a fornire alla stazione appaltante per consentirle di bandire la gara. Si tratta, in particolare, 1) delle informazioni relative allo “stato di consistenza” degli impianti, nonché 2) di quelle afferenti il formato della cartografia, così come illustrato nel richiamato DM n. 226/2011, e nel successivo Decreto MISE dell’11 maggio 2016, recante “*Istituzione dei SINFI – Sistema informativo federato delle infrastrutture*”, i quali, alla luce dei chiarimenti forniti dal MISE, devono essere letti congiuntamente.

**11.** In particolare, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a) del DM n. 226/2011, i gestori hanno l’obbligo di fornire alla stazione appaltante lo “stato di consistenza” dell’impianto di distribuzione di gas naturale con indicazione dei tratti di condotte in acciaio non protetti catodicamente e della proprietà dei singoli tratti di rete, ivi compresi i componenti situati nel territorio comunale in esame che hanno impatto su impianti di distribuzione appartenenti a diversi Comuni.

Stato di consistenza si definisce, ai sensi dell’art. 1, comma 1) del Decreto “*l’insieme dei documenti comprendente la cartografia, come definita nell’allegato alla deliberazione ARG/gas 120/08 dell’Autorità, e la descrizione delle reti e degli impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale, con evidenza dell’anno di realizzazione e delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e conservative; in particolare, per ogni tratto di rete dovrà essere registrato almeno l’anno di posa, il materiale ed il diametro*” (enfasi aggiunte). Ai fini che qui rilevano preme sottolineare che il dettaglio relativo all’anno di posa non è subordinato a vincoli temporali<sup>11</sup>.

Secondo la delibera citata nel Decreto, cartografia “*è il sistema di documentazione dell’impianto di distribuzione, esclusi gli impianti di derivazione di utenza e i gruppi di misura, mediante una rappresentazione, almeno grafica, che comprende indicazioni sul materiale delle condotte, il loro diametro e la pressione di esercizio ed in scala almeno 1:2000*”<sup>12</sup>.

**12.** La cartografia deve essere resa in formato aperto ed interoperabile, atteso quanto previsto da un successivo Decreto MISE dell’11 maggio 2016, recante “*Istituzione dei SINFI – Sistema informativo federato delle infrastrutture*”, con il quale, all’art. 2, è stato introdotto l’obbligo per tutti i gestori di infrastrutture, e quindi anche per i gestori attivi nella distribuzione del gas, di predisporre una cartografia informatizzata con tali caratteristiche (entro 90 giorni dalla pubblicazione del citato decreto)<sup>13</sup>.

I gestori peraltro conoscevano detta previsione anche in considerazione dei chiarimenti pubblicati dal MISE al riguardo. Ed infatti, il MISE, in risposta alle domande frequenti provenienti dagli ambiti territoriali del settore della distribuzione del gas, formulava i seguenti chiarimenti: “*i gestori uscenti sono tenuti a soddisfare gli obblighi previsti all’art. 4, comma 1, lettera a) del DM*

<sup>11</sup> Tale definizione è stata successivamente chiarita dal MISE. La circostanza che il dettaglio di posa non sia subordinato a vincoli temporali permette di ritenere, come sarà illustrato nel seguito, che la risposta fornita da Italgas alla stazione appaltante sia volutamente strumentale e finalizzata a non fornire le informazioni richieste dal Comune.

<sup>12</sup> Così la definizione contenuta nella delibera ARG 120/08 del 7 agosto 2008.

<sup>13</sup> Pubblicato in GU in data 16 giugno 2016. Dunque i gestori attivi nella distribuzione del gas avrebbero dovuto disporre di tale cartografia già a far data dalla metà di settembre 2016.

n 226/2011, trasmettendo agli enti locali, oltre allo stato di consistenza in formato XML, anche la cartografia su supporto informatico in formato di tipo aperto ed interoperabile (quindi editabile e modificabile). Ai sensi dell'art. 9, comma 6, lettera a) del DM n. 226/2011 vige uno specifico obbligo in capo alla stazione appaltante di mettere a disposizione i dati dello stato di consistenza degli impianti nei documenti di gara, inclusa la cartografia. Tali dati devono essere forniti nello stesso formato in cui vengono ricevuti dai gestori uscenti e, quindi, in formato aperto ed interoperabile. Si ricorda inoltre che i documenti di cui sopra, e quindi anche la cartografia, devono contenere le informazioni previste nell'art. 1, del comma 1, lettera l) del DM 226/2011 e ss.mm.ii.". Il MISE richiama altresì la nozione di "stato di consistenza" fornita dal DM 226/2011 e precisa che, per ogni tratto di rete dovrà almeno essere registrato l'anno di posa, il materiale ed il diametro<sup>14</sup>.

**13.** In conclusione, per effetto delle citate disposizioni e alla luce dei chiarimenti forniti dal MISE, al fine di permettere alla stazione appaltante di assolvere agli obblighi di legge e porre in essere tutti gli adempimenti necessari per bandire le gare per la distribuzione di gas naturale, ciascun gestore uscente è tenuto a fornire alla stessa le informazioni relative all'anno di posa, al materiale e al diametro di ogni tratto di rete, quali contenuto minimo sia della cartografia che della descrizione delle reti e degli impianti. Inoltre, il formato della cartografia contenente le informazioni di cui al punto precedente deve essere di tipo aperto ed interoperabile (quindi editabile e modificabile) e su supporto informatico, mentre lo stato di consistenza delle reti deve essere in formato XML.

#### **IV. LA DENUNCIA E L'ATTIVITÀ PREISTRUTTORIA CONDOTTA**

##### ***a) I fatti segnalati: le richieste del Comune***

**14.** Il Comune di Genova, in qualità di stazione appaltante dell'ATEM Genova 1, ha denunciato di aver inviato tre richieste di informazioni ai gestori uscenti dei diversi Comuni del bacino di Genova - Ireti, Italgas Reti e 2I Rete Gas - rispettivamente in data 2 febbraio 2018, 6 aprile 2018 e 22 giugno 2018, chiedendo loro di fornire la documentazione prevista dall'art. 4, del DM n. 226/2011, aggiornata prima al 31 dicembre 2016 e poi al 31 dicembre 2017, e di aver ricevuto dai soggetti interpellati, come si dirà nel dettaglio nel seguito, risposte negative o comunque insufficienti a integrare il *set* informativo necessario per redigere il bando di gara.

**15.** In particolare, le richieste hanno riguardato:

- a) le caratteristiche dello stato di consistenza della rete di ciascun gestore uscente con dettaglio degli anni di posa per ogni tratto di rete;
- b) la cartografia della rete stessa prodotta in formato di tipo aperto ed interoperabile (quindi editabile e modificabile).

Le informazioni richieste - tutte nella disponibilità dei gestori uscenti - hanno condotto tuttavia ai risultati nel seguito descritti.

---

<sup>14</sup> Così i chiarimenti del MISE sul relativo sito, <https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/gas-naturale-e-petrolio/gas-naturale/distribuzione/faq>.



*Le condotte di Italgas*

**16.** Italgas Reti riscontrava - in data 5 febbraio 2018 - la richiesta del Comune del 2 febbraio 2018, inviando solo una cartografia in formato editabile (formato *dwg*) relativa ai Comuni di propria competenza. Quanto agli anni di posa, tuttavia, la società forniva unicamente informazioni relative agli anni di posa successivi al 1 gennaio 2006, omettendo il medesimo dettaglio per i tratti di rete antecedenti al 2006. Italgas ha poi giustificato la propria condotta richiamando il dettato regolatorio vigente<sup>15</sup>, e in particolare la delibera ARERA 532/2012 nella quale era previsto che lo stato di consistenza dovesse essere trasmesso in formato aperto (si indicava il cd. formato XML), nonché la delibera ARERA 168/04 del 29 settembre 2004 come emendata dalla delibera ARERA 158/05 del 27 luglio 2005, secondo le quali il distributore è tenuto a predisporre lo stato di consistenza per ogni impianto di distribuzione in relazione ai tratti di rete posata o sostituita, a partire dal 1 gennaio 2006<sup>16</sup>.

**17.** Ritenendo incomplete le informazioni trasmesse, il Comune inviava un secondo sollecito alla società rinnovando la richiesta di indicare gli anni di posa anche per le condotte antecedenti al 2006, eccependo che la normativa vigente (segnatamente il DM 226/2011 e i chiarimenti del MISE) non imponeva di rendere tali informazioni solo a far data dal 1 gennaio 2006. La stazione appaltante chiedeva quindi la sollecita trasmissione delle informazioni mancanti entro il 30 aprile 2018 *“al fine di poter predisporre il bando di gara ed i relativi allegati con documentazione uniforme ed omogenea per tutti gli attuali distributori dell’ambito Genova 1 entro e non oltre il 30 aprile 2018 vista la necessità di pubblicazione”*.

**18.** In risposta a tale seconda richiesta di informazioni, Italgas, in data 3 maggio 2018, inviava una lettera alla stazione appaltante, nella quale ribadiva le posizioni già assunte<sup>17</sup>. In data 22 giugno 2018, il Comune di Genova reiterava quindi la richiesta di dati alla società, richiamando la nozione di *“stato di consistenza”* di cui all’art. 1, comma 1 lettera l) del DM n. 226/2011 e dunque la necessità di fornire *“per ogni tratto di rete...almeno l’anno di posa, il materiale ed il diametro”*. In tale occasione, il Comune rappresentava inoltre che rendere disponibili tali informazioni ai concorrenti si configurava come un obbligo della stazione appaltante ed era altresì suscettibile di garantire un più ampio confronto competitivo in sede di gara.

La società rispondeva al terzo sollecito del Comune in data 22 agosto 2018, riproponendo nuovamente la posizione assunta in passato. In particolare, con riferimento all’indicazione dell’anno di posa per tutti i tratti di rete, inclusi quelli precedenti al 2006, Italgas Reti ribadiva di aver fornito tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente (Delibera ARERA 168/04 come emendata dalla Delibera ARERA 158/05), ovvero l’anno di posa di tutti i tratti di rete inserito all’interno dello stato di consistenza degli impianti e la cartografia con allegato un report recante le informazioni sugli anni di posa, il materiale ed il diametro dei tratti di rete, successivamente al 1 gennaio 2006. Pertanto, Italgas riteneva di aver ottemperato alla richiesta della stazione appaltante.

---

<sup>15</sup> Così la risposta di Italgas al Comune del 26 febbraio 2018.

<sup>16</sup> Così l’art. 11.8. Tuttavia, la citata delibera disciplina una serie di obblighi in capo al distributore di gas volti a regolare la qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita di gas, tra cui specifici obblighi in materia di sicurezza e dunque ha finalità ed ambiti applicativi diversi dal DM 226/2011, che disciplina il contenuto minimo delle informazioni che il gestore uscente è tenuto a fornire alla stazione appaltante per bandire le gare nella distribuzione del gas.

<sup>17</sup> Così la risposta di Italgas al Comune del 3 maggio 2018.

**19.** In conclusione, Italgas ha inviato alla stazione appaltante solo le cartografie in formato interoperabile ma ha omesso il dettaglio degli anni di posa per i tratti di rete posati prima del 2006.

*Le condotte di 2I Rete gas*

**20.** 2I Rete Gas rispondeva - in data 23 febbraio 2018 - alla prima richiesta del Comune del 2 febbraio 2018, inviando una cartografia in formato PDF e non in formato aperto (di tipo cd. *dwg* o *shapefile*) come richiesto dalla stazione appaltante. Sul punto, la società rappresentava di aver in tal modo ottemperato agli obblighi di legge ivi incluso quanto richiesto dal chiarimento reso dal Ministero relativo alla tipologia della cartografia, secondo il quale essa deve essere fornita “*su supporto informatico di tipo aperto ed interoperabile*”<sup>18</sup>. In particolare, nella lettera inviata alla stazione appaltante, 2I Rete gas eccepiva che il chiarimento del MISE non indicava che, a fronte di richieste di dati *ex art. 4 DM 226/2011*, il formato secondo il quale i distributori hanno l’obbligo di fornire i dati cartografici sia solo quello previsto dal sistema SINFI, e quindi in formato *dwg* o *shapefile* come richiesto dalla stazione appaltante, ma si limitava solo a precisare che le cartografie fossero in formato di tipo aperto ed interoperabile. In altre parole, 2I Rete gas riteneva che anche il formato PDF fosse in linea con quanto richiesto dai chiarimenti del MISE.

**21.** Ritenendo incomplete le informazioni trasmesse, il Comune inviava una seconda richiesta di informazioni alla società chiedendo, in particolare, il dettaglio degli anni di posa per ogni tratto di rete e l’invio di una cartografia in formato interoperabile (implicitamente affermando che una cartografia in formato PDF non possa ritenersi “interoperabile”). Anche in questo caso il Comune chiedeva la sollecita trasmissione delle informazioni mancanti entro il 30 aprile 2018 “*al fine di poter predisporre il bando di gara ed i relativi allegati con documentazione uniforme ed omogenea per tutti gli attuali distributori dell’ambito Genova 1 entro e non oltre il 30 aprile 2018 vista la necessità di pubblicazione*”.

In risposta a tale seconda richiesta di informazioni, 2I Rete gas, in data 9 maggio 2018, ribadiva quanto già rappresentato in merito al formato della cartografia inviata, mentre con riferimento all’omessa indicazione degli anni di posa rappresentava che tali dati non avrebbero dovuto essere forniti sulla base del novellato testo della Delibera ARERA 120/08, secondo il quale, nella cartografia devono essere comprese “*indicazioni sul materiale delle condotte, il loro diametro e la pressione di esercizio*”. Tuttavia, la società si rendeva disponibile a fornire le informazioni richieste a patto che queste venissero fornite anche dagli altri gestori uscenti<sup>19</sup>.

**22.** In data 22 giugno 2018, il Comune di Genova reiterava la richiesta di dati alla società, richiamando i medesimi contenuti della lettera inviata a Italgas in pari data<sup>20</sup>. 2I Rete gas rispondeva all’ultimo sollecito del Comune in data 26 ottobre 2018, mantenendo la posizione assunta in passato.

**23.** In conclusione, ad esito delle richieste della stazione appaltante, 2I Rete Gas ha inviato le cartografie in formato non interoperabile e ha omesso il dettaglio degli anni di posa per tutti i tratti

---

<sup>18</sup> Così la risposta di 2I Rete gas al Comune del 23 febbraio 2018.

<sup>19</sup> Così la seconda risposta di 2I Rete Gas del 9 maggio 2018.

<sup>20</sup> E quindi la nozione di “stato di consistenza” di cui all’art. 1, comma 1 lettera l) del DM n. 226/2011 e la conseguente necessità di fornire “per ogni tratto di rete...almeno l’anno di posa, il materiale ed il diametro”. Il Comune rappresentava inoltre che rendere disponibili tali informazioni ai concorrenti si configurava come un obbligo della stazione appaltante e garantiva un più ampio confronto competitivo in sede di gara.

di rete, subordinando la propria disponibilità a fornirli a condizione che le medesime informazioni venissero rese anche dagli altri gestori operanti nell'ATEM.

*Le condotte di Ireti*

**24.** La stazione appaltante ha inviato anche a Ireti tre diverse richieste di informazioni sollecitando il citato gestore uscente a fornire i dati necessari alla pubblicazione del bando di gara relativo all'ATEM – Genova 1. La società, in data 27 luglio 2018, in risposta al terzo sollecito inviato dalla stazione appaltante, si dichiarava disponibile a fornire la cartografia, a corredo dello stato di consistenza, su supporto informatico di tipo aperto ed interoperabile, chiedendo tuttavia una proroga di trenta giorni per rendere le informazioni richieste *“in considerazione della complessità tecnica legata alla predisposizione”* della stessa<sup>21</sup>. Il gestore uscente ha successivamente evaso la richiesta di proroga in data 26 settembre 2018 inviando unicamente la cartografia informatizzata secondo le modalità richieste.

**25.** In conclusione, in risposta alla triplice richiesta di informazioni inviata dal Comune di Genova, Ireti ha inviato solo le cartografie in formato aperto ed interoperabile, ma ha ommesso il dettaglio degli anni di posa per tutti i tratti di rete.

***b) L'indispensabilità delle informazioni richieste e la mancata pubblicazione del bando di gara***

**26.** Le informazioni acquisite a seguito di integrazioni dalla stazione appaltante confermano che le risposte fornite da Ireti, Italgas Reti e 2i Rete Gas rappresentano comportamenti non collaborativi da parte di tali società consistenti nel ritardare e/o omettere l'invio di informazioni necessarie per completare gli elaborati di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale nell'ATEM Genova 1 e procedere alla loro successiva pubblicazione. Come infatti emerge dalla prima richiesta di informazioni inviata ai gestori dalla stazione appaltante, in data 2 febbraio 2018, quest'ultima, quantomeno dalla fine del mese di febbraio/inizi di marzo 2018, ove avesse ricevuto dette informazioni, avrebbe potuto *“procedere con la pubblicazione del bando per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale”*<sup>22</sup>.

**27.** Il Comune ha rappresentato che la completezza delle informazioni richieste ai gestori risulta elemento indispensabile ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento della nuova concessione d'ATEM con particolare riguardo agli aspetti relativi agli interventi per il

---

<sup>21</sup> Così la risposta di Ireti alla stazione appaltante del 27 luglio 2019.

Più in generale, la posizione della società in merito alle richieste della stazione appaltante emerge da una lettera di Ireti del 22 dicembre 2017, indirizzata al Comune di Genova, nella quale la società rilevava una situazione di incertezza regolatoria in merito alla natura e alle caratteristiche della cartografia da trasmettere in considerazione delle diverse nozioni presenti nel DM 226/2011 e nel DM dell'11 maggio 2016 che i chiarimenti del MISE non sembravano affatto risolvere. Ireti rilevava che fornire una cartografia in formato aperto ed interoperabile non fosse strettamente necessario per disporre dei dati sulla consistenza delle reti ritenuti indispensabili per la partecipazione alla gara da parte degli operatori interessati, essendo possibile fornire le medesime informazioni conformemente a quanto previsto dall'ARERA secondo altre modalità. Ireti osservava altresì che qualora tali dati fossero stati forniti solo dalla società - ove assunta soltanto dal gestore uscente dell'ATEM di Genova e non in maniera uniforme anche negli altri ATEM - ciò avrebbe potuto determinare una palese disparità di trattamento a danno di Ireti. La società si rendeva dunque disponibile ad un incontro con la stazione appaltante per discutere la questione (così la lettera inviata da Ireti alla stazione appaltante del 22 dicembre 2017). A tale lettera rispondeva la stazione appaltante con lettera del 2 febbraio 2018, nella quale il Comune rappresentava: di voler ricevere la cartografia in formato di tipo aperto ed interoperabile (e quindi editabile e modificabile) sulla base dei chiarimenti del MISE; di aver inoltrato la medesima richiesta anche agli attuali gestori dei Comuni appartenenti all'ATEM Genova 1; di voler fornire a ciascun partecipante alla gara, all'atto della pubblicazione del bando, dati con formati omogenei così come ricevuti dai tre differenti gestori uscenti.

<sup>22</sup> Così la lettera inviata in data 2 febbraio 2018 a Ireti, Italgas Reti e 2i Rete Gas.

mantenimento in efficienza della rete e degli impianti<sup>23</sup>. Conseguente, la mancata disponibilità delle stesse, che definirebbe un contesto di informazione asimmetrica per i potenziali partecipanti non consente quindi di predisporre un bando di gara suscettibile di garantire parità di condizioni concorrenziali. Considerazioni analoghe sulla rilevanza e indispensabilità delle informazioni di cui trattasi sotto il profilo tecnico sono state confermate anche da ARERA<sup>24</sup>.

## V. VALUTAZIONI

### *a) I mercati rilevanti e la posizione delle Parti*

**28.** Come anticipato e come risulta dal quadro normativo vigente, la gestione del servizio di distribuzione del gas rappresenta un monopolio legale, il cui perimetro coincide con l'area di attribuzione di ciascuna concessione esclusiva. Ogni concessionario risulta quindi in monopolio legale nella relativa area di concessione, nella quale per definizione egli risulta quindi in posizione dominante. Nella grande maggioranza delle realtà locali tale servizio è esercito in regime di proroga su base comunale, in quanto, da un lato, sono venute a scadenza le concessioni assentite e, dall'altro, non sono ancora stati pubblicati i bandi relativi alle future gare di ATEM<sup>25</sup>.

**29.** Benché la dimensione geografica dell'attività di distribuzione del gas sia destinata in futuro ad ampliarsi in ragione delle gare di ATEM, all'interno dell'ATEM Genova 1 (che, per numero di PDR<sup>26</sup>, è il quinto in Italia per ampiezza dopo i quattro ATEM relativi alle aree urbane di Roma, Milano, Napoli e Torino), ciascuna delle tre società Ireti, Italgas Reti e 2I Rete gas - oggetto della segnalazione del Comune di Genova - è attualmente monopolista legale del servizio di distribuzione del gas naturale nei relativi diversi Comuni che compongono l'ATEM. In particolare, 2I Rete Gas è monopolista nei Comuni di Mignanego e Serra Riccò, Italgas Reti è monopolista nei sei Comuni di Campo Ligure, Campomorone, Ceranesi, Cicagna, Masone, Pieve ligure e Rossiglione, mentre Ireti è monopolista nei rimanenti venti Comuni, incluso quello di Genova<sup>27</sup>.

**30.** Allo stato, quindi, è possibile identificare tanti mercati di dimensione geografica locale quante sono le concessioni vigenti, con la definizione di una posizione di monopolio, e quindi di dominanza in capo alle società parti che, di volta in volta, vi esercitano in concessione esclusiva il servizio di distribuzione del gas.

### *b) L'abusività dei comportamenti delle società*

**31.** Le condotte assunte da ciascuna delle tre società Ireti, Italgas e 2I Rete Gas - operatori in posizione dominante in ciascuno degli attuali mercati locali della distribuzione di gas naturale, come sopra evidenziato - sono consistiti, in estrema sintesi, nel ritardare e/o omettere, sin dal mese di febbraio 2018, l'invio di informazioni strettamente indispensabili a completare gli elaborati di

---

<sup>23</sup> Così le informazioni rese dal Comune in data 27 febbraio 2019.

<sup>24</sup> Così le informazioni rese da ARERA in data 12 marzo 2019.

<sup>25</sup> Tali problematiche sono state trattate a più riprese dall'Autorità, da ultimo nella segnalazione AS1550 - Concessioni e criticità concorrenziali, del 23 dicembre 2018, in cui il Collegio ha esortato le amministrazioni interessate ad un più incisivo intervento volto a favorire uno sviluppo concorrenziale del mercato della distribuzione del gas in Italia.

<sup>26</sup> PDR è l'acronimo di Punti di riconsegna ed individua la singola utenza caratterizzata da un proprio contatore.

<sup>27</sup> In alcuni Comuni, segnatamente quelli di Ceranesi, Cicagna, Mignanego, Pieve Ligure e Serra Riccò sono contestualmente presenti due gestori, come emerge dalla tabella 1 (vedi supra).

gara per l'affidamento dei servizi di distribuzione di gas naturale all'interno dell'ATEM Genova 1, in ossequio a quanto previsto dal dettato normativo vigente.

**32.** Più nello specifico, il comportamento di ciascuno degli operatori *incumbent* sembrerebbe strumentalmente volto a rifiutare di fornire le informazioni richieste, ritenute indispensabili ai fini della predisposizione degli elaborati necessari per consentire alla stazione appaltante di bandire la gara relativa all'ATEM Genova 1. Come visto, si tratta in particolare della cartografia dell'impianto in formato interoperabile, nonché dell'indicazione dell'anno di posa per tutti i tratti della rete, contenuta nello stato di consistenza delle reti, che risultano nella disponibilità dei gestori uscenti alla data della richiesta, in ragione del dettato normativo vigente.

L'indispensabilità di tali informazioni emerge con tutta evidenza dalle interlocuzioni con il Comune di Genova e con ARERA, le cui posizioni in merito sono riassunte nelle sezioni che precedono.

**33.** La strumentalità del rifiuto o del ritardo nella fornitura delle citate informazioni sembrerebbe emergere chiaramente dalle risposte alle richieste di informazioni delle Parti. In particolare, Ireti ha giustificato il comportamento assunto richiamando una presunta incertezza regolatoria in merito alla natura e alle caratteristiche della cartografia da trasmettere in considerazione delle diverse nozioni presenti nel DM 226/2011 e nel DM dell'11 maggio 2016 che non parrebbe essere stata fugata dai chiarimenti resi dal MISE. Tuttavia, la strumentalità di tale posizione parrebbe potersi evincere dalla circostanza che la medesima argomentazione è stata poi tralasciata nell'ultima risposta alla richiesta del Comune, in cui Ireti protrae ancora la fornitura del dato chiedendo un'ulteriore proroga, di trenta giorni, per predisporre una cartografia su supporto informatico di tipo aperto ed interoperabile, ancorché senza indicare gli anni di posa.

Quanto ad Italgas, la società sembrerebbe aver artificiosamente richiamato due delibere ARERA - peraltro nate con finalità diverse<sup>28</sup> - solo al fine di giustificare l'omessa fornitura degli anni di posa antecedenti al 2006 che pure erano nella sua disponibilità in quanto presenti nello stato di consistenza della rete da lei gestita. Così agendo la società sembrerebbe aver ignorato scientemente il pertinente dettato normativo di riferimento (DM 226/2011) che non subordina a vincoli temporali il dettaglio degli anni di posa.

Infine, 2I Rete Gas parrebbe aver strumentalmente utilizzato la nozione di cartografia presente nella sola delibera ARG 120/08 per evitare di produrre il dettaglio degli anni di posa, chiaramente richiamato invece nel DM 226/2011. D'altro canto, appare possibile ipotizzare che se la società fosse stata convinta della bontà delle proprie tesi, non avrebbe subordinato la fornitura del dato richiesto dalla stazione appaltante alla condizione che tale dato venisse fornito anche dagli altri gestori uscenti.

**34.** Le condotte degli operatori appaiono essersi protratte per tutto il 2018, consentendo così a ciascuno di essi di preservare la posizione di concessionario esclusivo detenuta in ciascuna delle aree di competenza e, al contempo, pregiudicando la possibilità per la stazione appaltante di avviare (e concludere) la procedura di riaffidamento del servizio di distribuzione di gas naturale nell'ATEM Genova 1, in modo da porre fine alla proroga degli attuali affidamenti. E ciò in quanto, senza la disponibilità di tali dati, il Comune ha chiaramente affermato di non poter inviare i bandi

---

<sup>28</sup> Vedi supra nota 17.

e la documentazione di gara ad ARERA per ottenere eventuali osservazioni ex art. 9, comma 2, del DM n. 226/2011.

In altri termini, sembrerebbe potersi inferire che, a causa delle condotte denunciate la stazione appaltante, a più di un anno dalla richiesta delle informazioni ai gestori uscenti non sia, allo stato, ancora in grado di ipotizzare date certe per lo svolgimento della procedura di aggiudicazione del servizio di distribuzione del gas. Ciò si traduce in un significativo ritardo nell'apertura al confronto competitivo per l'individuazione del soggetto più efficiente per l'offerta del citato servizio nell'ATEM Genova 1, con danno per i potenziali concorrenti e per i consumatori finali.

**35.** Tanto premesso, in considerazione della posizione di mercato detenuta nei singoli mercati locali della distribuzione di gas dalle società Ireti, Italgas e 2I Rete Gas, nonché della circostanza che le citate imprese sono depositarie di informazioni che sono nella loro esclusiva disponibilità e che risultano indispensabili, e non altrimenti reperibili, ai fini della predisposizione della documentazione di gara, il rifiuto e/o ritardo a fornirle, in quanto suscettibile di non consentire o ritardare l'avvio delle procedure amministrative propedeutiche all'organizzazione della procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas nell'ATEM Genova 1, potrebbe integrare un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 102 TFUE da parte di ciascuno dei tre gestori uscenti, i quali risultano peraltro primari operatori di rilevanza nazionale, suscettibili dunque di partecipare, in quanto gestori uscenti, anche a molte altre gare d'ATEM.

***c) Il pregiudizio al commercio intracomunitario***

**36.** Secondo la Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 – *Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato*, su GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004, il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri.

**37.** Si consideri, al riguardo, che la fattispecie oggetto del presente procedimento appare idonea a condizionare le possibilità di accesso al mercato di qualificati concorrenti nazionali e comunitari, atteso che alle gare per l'assegnazione dei servizi di distribuzione del gas possono partecipare tutte le imprese insediate in Paesi Membri dell'UE che possiedono i requisiti richiesti. I comportamenti contestati a Ireti, Italgas Reti e 2I Rete Gas sono idonei, quindi, a produrre effetti nei confronti di operatori sia italiani sia stranieri, attivi nei mercati della distribuzione di gas naturale<sup>29</sup>.

**38.** Di conseguenza, la fattispecie oggetto del presente procedimento, apparendo idonea ad arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri, deve essere valutata ai sensi dell'articolo 102 del TFUE.

---

<sup>29</sup> Si rammenta che l'art. 14, comma 5, del D. Lgs. n. 164/2000 dispone che: "Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle società, delle loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico".

## VI. MISURE CAUTELARI

**39.** Con riferimento alle condotte poste in essere da ciascuno dei tre gestori Ireti, Italgas Reti e 2I Rete Gas, l'Autorità ritiene che ricorrano i presupposti per un intervento cautelare ai sensi dell'articolo 14-bis della Legge n. 287/90, secondo il quale: “*Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ove costati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari*”.

**40.** In particolare, quanto alla sussistenza del *fumus boni iuris*, si osserva che le considerazioni svolte nei paragrafi che precedono evidenziano l'alta probabilità della sussistenza delle condotte abusive poste in essere dai citati operatori e del loro effetto lesivo sulla concorrenza<sup>30</sup>. Basti al riguardo rammentare che Ireti, Italgas e 2I Rete Gas sono i tre gestori uscenti in quanto attuali concessionari nei 24 Comuni che compongono l'ATEM Genova-1, sicuramente interessati alla proroga ingiustificata delle loro concessioni attuali: i rifiuti e/o i ritardi nella fornitura delle informazioni (ritenute indispensabili per bandire la gara) a più riprese richieste dalla stazione appaltante appaiono, quindi, marcatamente strumentali al perseguimento di tale fine.

**41.** Sulla sussistenza del *periculum in mora*, si rileva che le condotte poste in essere da Ireti, Italgas e 2I Rete Gas appaiono idonee a determinare anche il rischio di un danno grave e irreparabile alla concorrenza in quanto, impedendo l'indizione della gara d'ATEM ai fini dell'aggiudicazione del servizio di distribuzione del gas naturale, per la quale peraltro sono da tempo spirati i termini previsti *ex lege* per procedere alla pubblicazione del bando, comportano un ulteriore procrastinarsi dell'esercizio di concessioni scadute e già da tempo in proroga.

**42.** In conclusione, l'Autorità valuterà, sentite le Parti, la sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura provvisoria volta ad impedire che proseguano le condotte attribuibili a ciascuna delle società Ireti, Italgas e 2I Rete Gas, consistenti nell'aver ritardato e/o omesso l'invio alla stazione appaltante di informazioni indispensabili a completare gli elaborati di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas nell'ATEM Genova 1 e che, ad una sommaria delibazione propria della sede cautelare, possono configurarsi abusive.

RITENUTO, pertanto, che i descritti comportamenti adottati da Ireti, Italgas e 2I Rete Gas - operatori in posizione dominante in quanto monopolisti legali in forza di concessioni esclusive nei mercati locali della distribuzione di gas naturale -, per le ragioni sopra esposte, potrebbero integrare tre distinte violazioni dell'articolo 102 del TFUE da parte di ciascuna delle predette società;

RITENUTO, inoltre, che sussiste l'urgenza di avviare un procedimento volto all'eventuale adozione di misure cautelari, al fine di evitare che le condotte, sopra illustrate, poste in essere da Ireti, Italgas e 2I Rete Gas, determinino danni gravi e irreparabili durante il tempo necessario per lo svolgimento dell'istruttoria;

---

<sup>30</sup> La disciplina dei poteri cautelari dell'Autorità richiede che, ad un esame sommario, sussista la semplice probabilità di un'infrazione, che è diversa ed inferiore rispetto alla probabilità richiesta ai fini dell'accertamento. Così la Comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 14-bis della legge n. 287/90 del 14 dicembre 2006, nonché, *ex multis*, i provvedimenti dell'Autorità n. 20472, del 18 novembre 2009, relativo al caso A417-T-Link/Grandi Navi Veloci, in Boll. n. 46/2009; n. 17071, del 19 luglio 2007, relativo al caso A390- Enel Distribuzione, n Boll. n. 28/2007.

## DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Ireti S.p.A., Italgas Reti S.p.A. e 2I Rete Gas S.p.A., per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 del TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o da persona da essi delegata, nonché dai soggetti che hanno presentato le segnalazioni di cui in premessa, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Energia e Industria di base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno cinque giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) l'avvio del procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90, volto a verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari all'adozione di misure cautelari atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato interessato;

d) la fissazione, nell'ambito del procedimento per l'adozione delle misure cautelari, del termine di giorni venti decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento per la presentazione, da parte dei rappresentanti legali delle Parti, o di persone da esse delegate, di memorie scritte e documenti e della richiesta di audizione dinanzi al Collegio, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Energia e Industria di base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno cinque giorni prima della scadenza del termine da ultimo indicato;

e) che il responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Quinto;

f) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti delle parti o da persona da essi delegata;

g) che il procedimento deve concludersi entro il 30 marzo 2020.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE *f.f.*  
*Gabriella Muscolo*

---



## OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

### **C12218 - Q8 QUASER/RAMO DI AZIENDA GROSSETANA PETROL SERVICE**

*Provvedimento n. 27583*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 marzo 2019;

SENTITO il Relatore Professore Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Q8 Quaser S.r.l., pervenuta l'8 febbraio 2019;

Vista la documentazione agli atti;

Considerato quanto segue:

#### **I. LE PARTI**

1. Q8 Quaser S.r.l. (di seguito, Q8 Quaser) è una società attiva nel settore dell'acquisto, vendita, stoccaggio, trasporto e commercio in genere di prodotti petroliferi, carburanti, combustibili, lubrificanti gas e idrocarburi, loro composti e derivati anche chimici nonché nella loro trasformazione. Il capitale sociale della Q8 Quaser è interamente detenuto dalla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. che, a sua volta, appartiene al gruppo Kuwait Petroleum Corporation. Il fatturato realizzato dalla Q8 Quaser, nell'ultimo esercizio chiuso al 31 marzo 2018, è stato pari a circa 2,4 miliardi di euro. Il fatturato realizzato da Kuwait Petroleum Italia S.p.A., nell'ultimo esercizio chiuso al 31 marzo 2018, è stato di circa 10,8 miliardi di euro.

2. Oggetto dell'acquisizione è un ramo d'azienda di Grossetana Petrol Service S.r.l. (di seguito, Grossetana Petrol), la quale è una società attiva nel commercio all'ingrosso e al minuto di gasolio, kerosene, oli minerali, prodotti chimici, nel relativo trasporto con mezzi propri o di terzi, nell'attività di agenzia, rappresentanza e qualsiasi attività connessa al settore petrolifero, dei prodotti chimici e affini, nella gestione dei depositi di rifornimento e nell'acquisto e vendita di prodotti e materiali per il riscaldamento sanitario e domestico. La società Grossetana Petrol ha realizzato complessivamente, nell'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, un fatturato pari a circa 8,7 milioni di euro.

#### **II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

3. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione, da parte di Q8 Quaser, del ramo d'azienda di Grossetana Petrol attivo nella commercializzazione *extra rete*, all'ingrosso e al dettaglio, di prodotti petroliferi e che è costituito dai seguenti *asset*: elenco clienti, prodotti petroliferi commercializzati da Grossetana Petrol nel settore *extra rete*, un automezzo e il magazzino carburanti per quanto risulterà alla data di trasferimento del ramo d'azienda stesso.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

5. Essa, tuttavia, non rientra nell'ambito di applicazione della medesima legge, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, essendo il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale nell'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 dal ramo d'azienda oggetto di acquisizione non superiore a trenta milioni di euro.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

RITENUTO che l'operazione di concentrazione in esame non è soggetta ad obbligo di comunicazione preventiva;

### DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE *ff.*

*Gabriella Muscolo*

---

## ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

### AS1569 – GARA PER I SERVIZI DI ACCESSO ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA

Roma, 24 gennaio 2019

CONI Servizi S.p.A.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'adunanza del 16 gennaio 2019, ha deliberato di esprimere un parere ai sensi dell'articolo 21-*bis* della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come introdotto dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Decreto “*Salva Italia*”), relativamente alla procedura aperta, in modalità telematica, per la fornitura e installazione di nuovi lettori presso i tornelli, la realizzazione di nuovi accessi, il servizio di manutenzione e conduzione durante gli eventi e la manutenzione della parte meccanica del controllo accessi dello Stadio Olimpico di Roma.

L'Autorità ha rilevato criticità rispetto alla disciplina *antitrust* nazionale e comunitaria nell'attuale formulazione dell'articolo 3 del *Capitolato tecnico e speciale d'appalto*. La previsione in esame, fra i requisiti minimi di partecipazione alla gara richiesti a pena di esclusione agli operatori che intendano formulare un'offerta, prevede la “*Possibilità di interfacciamento ad almeno 2 sistemi di biglietteria (Ticketone, BestUnion) certificati da Agenzia delle Entrate, indicando quali*”.

La clausola individua espressamente e in maniera di certo non esemplificativa la denominazione sociale dei soggetti che attualmente commercializzano i principali eventi d'intrattenimento nell'area interessata (in particolare quelli calcistici) con l'effetto di favorire tali operatori. Al riguardo giova osservare che il comma 6 dell'articolo 68 in tema di *Specifiche Tecniche* del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il *Codice dei contratti pubblici* vieta l'introduzione, nelle clausole contrattuali degli appalti, di specifiche tecniche che menzionino prodotti e/o servizi di una determinata provenienza con l'effetto di favorire o escludere determinati fornitori a meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto.

L'Autorità ha osservato che i soggetti potenzialmente interessati alla commercializzazione dei biglietti per eventi tenuti nell'area dello Stadio Olimpico possano essere di un numero di unità superiore ai due previsti nel capitolato tecnico e speciale, ove dotati della necessaria certificazione delle Agenzie delle Entrate, oltre che diversi da quelli espressamente indicati nella clausola.

Inoltre, nell'esaminare la predetta clausola l'Autorità ha rilevato che, nell'ambito della documentazione di gara, sia nella sezione dedicata all'offerta tecnica che in altre sezioni, non sono presenti riferimenti all'eventuale impegno assunto da un partecipante di garantire

l'interfacciamento dei tornelli al maggior numero possibile di soggetti che commercializzano biglietti. Ad esempio, una positiva valutazione di tale circostanza sarebbe potuta avvenire con l'attribuzione di uno specifico punteggio migliorativo in sede di esame dell'offerta tecnica, cui viene attribuito un peso maggiore rispetto a quella economica (80 vs 20).

L'Autorità ha rilevato che non è da escludere che la commercializzazione dei biglietti possa coinvolgere nel tempo diversi operatori rispetto ai quali sarebbe necessario garantire parità di accesso all'infrastruttura, garantendo l'interfaccia tecnica nel corso dello svolgimento del rapporto. I contratti per la commercializzazione degli eventi non sembrano impegnare come parti formali contraenti CONI Servizi e la società di emissione dei biglietti. Infatti, CONI Servizi si limita a porre a disposizione dell'organizzatore dell'evento l'area dello Stadio Olimpico, per conto del CONI, garantendo i relativi servizi di accesso. Viceversa, il soggetto incaricato di commercializzare i biglietti di accesso si vincola contrattualmente con l'organizzatore dell'evento o con il titolare dei diritti di sfruttamento economico dello stesso per promuovere la vendita, senza assumere un rapporto contrattuale diretto con CONI Servizi. Inoltre, l'appalto oggetto di gara prevede una durata del rapporto prolungata nel tempo (pari a tre anni) e la possibilità di svolgimento in un solo anno di un numero elevato ed eterogeneo di eventi nell'area interessata dalla gara (anche superiore a 75).

L'Autorità ha osservato che tali elementi inducono a ritenere molto probabile che, nel corso della durata del contratto oggetto di appalto, i soggetti potenzialmente interessati alla commercializzazione dei biglietti per eventi tenuti nell'area dello Stadio Olimpico possano essere di un numero di unità superiore ai due previsti nel capitolato tecnico e speciale.

Pertanto, l'Autorità ritiene necessario che nell'articolo 3 del *Capitolato tecnico e speciale d'appalto* sia eliminato il riferimento espresso ai due operatori attualmente indicati e che venga positivamente valutato, in sede di formulazione dell'offerta tecnica, l'obbligo assunto da un partecipante di garantire l'interfaccia a qualsiasi operatore che commercializzi i biglietti nel corso dello svolgimento dell'appalto, ove provvisto delle specifiche tecniche e dei necessari titoli abilitativi.

In conclusione, l'Autorità ritiene che l'attuale formulazione del citato art. 3 del *Capitolato tecnico e speciale d'appalto* si ponga in contrasto con i principi, eurounionali e nazionali, di libera concorrenza cui, insieme a quelli necessariamente correlati di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, devono informare, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, le procedure di affidamento di contratti pubblici.

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della Legge n. 287/90, CONI Servizi S.p.A. dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

IL PRESIDENTE *f.f.*  
*Gabriella Muscolo*

---

***Comunicato in merito al parere espresso dall'Autorità relativo al bando di gara per la fornitura e installazione di nuovi lettori presso i tornelli dello Stadio Olimpico.***

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 7 marzo 2019, ha deciso che non impugnerà davanti al TAR competente la procedura aperta, in modalità telematica, per la fornitura e installazione di nuovi lettori presso i tornelli, la realizzazione di nuovi accessi, il servizio di manutenzione e conduzione durante gli eventi e la manutenzione della parte meccanica del controllo accessi, relativa allo Stadio Olimpico di Roma Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 147 del 17 dicembre 2018.

Tale decisione segue l'invio di un parere motivato ai sensi dell'articolo 21 bis della Legge n. 287/1990, deliberato in data 16 gennaio 2019.

Nel predetto parere motivato, l'Autorità rilevava criticità rispetto alla disciplina *antitrust* nazionale e comunitaria nella formulazione dell'articolo 3 del Capitolato tecnico e speciale d'appalto. In particolare, la clausola individuava espressamente e in maniera non esemplificativa la denominazione sociale dei due soggetti che attualmente commercializzano i principali eventi d'intrattenimento nell'area interessata con l'effetto di favorire tali operatori. Al riguardo, l'Autorità ha osservato che i soggetti potenzialmente interessati alla commercializzazione dei biglietti per eventi tenuti nell'area dello Stadio Olimpico possano essere di un numero di unità superiore ai due previsti nel capitolato tecnico e speciale, ove dotati della necessaria certificazione delle Agenzie delle Entrate, oltre che diversi da quelli espressamente indicati nella clausola. Inoltre, nell'esaminare la predetta clausola l'Autorità ha rilevato che, nell'ambito della documentazione di gara, sia nella sezione dedicata all'offerta tecnica che in altre sezioni, non sono presenti riferimenti all'eventuale impegno assunto da un partecipante di garantire l'interfacciamento dei tornelli al maggior numero possibile di soggetti che commercializzano biglietti.

A seguito del ricevimento del parere motivato dell'Autorità, la stazione appaltante, con comunicazione pervenuta il 28 febbraio 2019, ha rappresentato di aver adottato iniziative volte a ristabilire il pieno confronto competitivo fra i soggetti che emettono i biglietti, indirettamente interessati dalla gara.

Preso atto di quanto esposto in relazione al parere motivato inviato ai sensi dell'articolo 21-bis della legge n. 287/1990, dunque, l'Autorità ha disposto l'archiviazione del procedimento, valutando sufficienti le condotte che la stazione appaltante intende adottare a seguito del parere trasmesso ai sensi dell'articolo 21-bis della legge n. 287/1990, deliberato in data 16 gennaio 2019.

---

**AS1570 - COMUNE DI MAZZARRÀ SANT'ANDREA (ME) - ACQUISIZIONE  
PARTECIPAZIONI SOCIETÀ TIRRENOAMBIENTE**

Roma, 27 dicembre 2018

Sindaco del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea (ME)  
Presidente del Consiglio Comunale

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 19 dicembre 2018, ha deliberato di esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come richiamato dall'articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di seguito anche T.U. sulle partecipate*), relativamente al contenuto della Delibera n. 35, avente a oggetto *“Autorizzazione al Sindaco all'acquisizione delle azioni della TirrenoAmbiente S.p.A., alienate dal Gruppo Gesenu S.p.A. e dalla società San Germano S.r.l.”*, assunta dal Consiglio Comunale del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, il 23 ottobre 2018 e inviata all'Autorità il successivo 6 novembre 2018, in ottemperanza a quanto previsto dal richiamato articolo 5, comma 3, del T.U. sulle partecipate pubbliche.

Il Consiglio Comunale del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, con la Deliberazione in oggetto, ha autorizzato il Sindaco all'acquisto delle partecipazioni azionarie attualmente detenute in TirrenoAmbiente S.p.A. dalle società Gesenu S.p.A. e San Germano S.r.l.. A esito dell'operazione il Comune diverrà il socio di maggioranza di TirrenoAmbiente S.p.A. con una quota di oltre il 59% del capitale sociale, in quanto già ne detiene il circa il 47,4 %. Finalità dichiarata dell'operazione è la *“concreta possibilità di utilizzazione degli impianti già esistenti funzionanti per recupero del bio-gas e per la produzione di energia, quanto per il trattamento del percolato [...] quanto infine per il trattamento della frazione umida e il compostaggio che potrebbe avvenire, con minimi riattamenti, all'interno degli immensi capannoni già realizzati per tale scopo [...]”*.

La società TirrenoAmbiente S.p.A. è - come precisato nella Deliberazione in oggetto - una società mista pubblico/privata, costituita nel 2002 a seguito della gara c.d. a doppio oggetto per l'aggiudicazione del servizio di igiene urbana e contestuale selezione del socio privato. La Società, successivamente, ha assunto, altresì, la gestione di tre discariche e svolto attività di produzione di energia da fonti rinnovabili. TirrenoAmbiente S.p.A., tuttavia, è attualmente sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa e gestione provvisoria commissariale, a seguito di inattività forzosa giudizialmente imposta in ragione di sequestro giudiziario della discarica sita in contrada Zoppà. Dalla documentazione camerale risulta, invece, che la TirrenoAmbiente S.p.A. sia, dal 2017, sciolta e messa in liquidazione volontaria a causa della riduzione del capitale sociale al di

sotto del minimo legale dal 2017 e che l'ultimo bilancio approvato è quello relativo alla gestione chiusa al 31 dicembre 2013.

Sulla base di quanto precede l'Autorità intende svolgere alcune considerazioni in merito al richiamato contenuto della Deliberazione consiliare n. 35/2018 sotto il profilo della sua compatibilità con le disposizioni che, ai sensi del Decreto legislativo n. 175/2016 (T.U. sulle partecipate), consentono a un'amministrazione pubblica di acquisire una partecipazione nel capitale di una società a totale o parziale proprietà pubblica.

L'Autorità, in particolare, osserva, non solo che la società GESE.NU. S.p.A., da cui il Comune di Mazzarrà S.A. intende rilevare la partecipazione azionaria in TirrenoAmbiente S.p.A., risulta cessata dal 2010 ma, soprattutto, l'assenza, nel caso di specie, di una solida razionalità economica a sostegno dell'acquisizione azionaria in questione. Infatti, TirrenoAmbiente S.p.A. è una società da tempo in condizioni di dissesto finanziario, che non approva il proprio bilancio dall'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013, e di cui, secondo le informazioni camerali, disponibili nel 2017, è stata decisa la cessazione e messa in liquidazione volontaria per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale consentito e in "*liquidazione coatta amministrativa a gestione provvisoria commissariale a seguito di inattività forzosamente imposta in ragione di sequestro giudiziale della discarica [di Mazzarrà]*", secondo quanto riportato nel testo della Deliberazione.

L'Autorità, in conclusione, ritiene che la deliberazione n. 35/2018 con cui il Consiglio di Comunale di Mazzarrà Sant'Andrea, ha autorizzato l'acquisizione da parte del Comune di un'ulteriore partecipazione azionaria nella società TirrenoAmbiente S.p.A., sia in contrasto con gli articoli 4 e 5, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, non avendo l'amministrazione adeguatamente motivato in merito alla sussistenza delle ragioni che giustificano tale acquisizione sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. Pertanto, sarebbe necessario che la partecipazione in detta società venisse esaminata nell'ambito del piano di razionalizzazione periodica ai sensi, in particolare, dell'art. 20, comma 2, lettera d) del medesimo T.U.

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990, codesta Amministrazione comunale dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/1990.

IL PRESIDENTE *ff.*  
*Gabriella Muscolo*

---

***Comunicato in merito al mancato adeguamento del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea (ME) al parere espresso dall'Autorità ex art. 21-bis della legge n. 287/1990 in merito alla Deliberazione di Consiglio comunale n° 35, del 23 ottobre 2018, recante: "Autorizzazione al Sindaco all'acquisizione delle azioni della TirrenoAmbiente S.p.A., alienate dal Gruppo Ge.se.nu S.p.A. e dalla società San Germano S.r.l."***

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 7 marzo 2019, ha deciso di non impugnare davanti al TAR territorialmente competente la Deliberazione, trasmessa ai sensi dell'articolo 5, comma 3, D.lgs n. 175/2016 e s.m.i., con cui il Comune di Mazzarrà Sant'Andrea ha deliberato di accrescere la propria quota azionaria in TirrenoAmbiente S.p.A. procedendo all'acquisizione della partecipazione detenuta nella società da due soci privati, e in merito alla quale la stessa Autorità aveva deliberato, nella riunione del 19 dicembre 2018, l'invio al predetto Comune di un parere motivato per possibile contrasto con gli articoli 4 e 5, comma 1, del D.lgs. n° 175/2016 in ragione delle condizioni di dissesto finanziario in cui versa da tempo TirrenoAmbiente S.p.A., società in liquidazione coatta amministrativa a gestione provvisoria commissariale.

Il Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, a seguito del ricevimento del parere motivato, ha comunicato, con relazione pervenuta il 27 febbraio 2019, di aver confermato, con la successiva Deliberazione del Consiglio comunale del 15 gennaio 2019, n° 3, quanto disposto con la precedente Deliberazione n° 35/2018, precisando la sussistenza di un impegno di spesa meramente simbolico, pari a due euro, dell'acquisizione delle partecipazioni inopstate cedute da due soci (di cui uno in liquidazione) che avevano esercitato il diritto di recesso, a fronte di una esigenza di tutela dei cittadini e del territorio, legata alla necessità di ridurre l'impatto ambientale derivante dallo stato di cattiva gestione della società, quali elementi sottesi alla scelta compiuta.

L'Autorità, preso atto della decisione del Comune di confermare la Deliberazione n° 35/2018 e dei chiarimenti forniti ha disposto di non impugnare la Delibera in oggetto davanti al TAR territorialmente competente, in particolare considerando che l'annullamento delle azioni dei soci recedenti rimaste inopstate avrebbe, in ogni caso, determinato l'accrescimento della quota detenuta dal Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, già socio di maggioranza, nel capitale sociale di Tirreno Ambiente S.p.A. ed in ragione dell'intenzione del Comune di provvedere alla riattivazione della funzionalità degli impianti di biostabilizzazione e recupero di energia, da realizzarsi comunque attivando una procedura di gara ai sensi della normativa vigente.

---



## PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

### PS11103 - G4 VIGILANZA-SERVIZI DI VIGILANZA

*Provvedimento n. 27584*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 marzo 2019;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento del 6 dicembre 2018, con il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, considerata la necessità di estendere l'oggetto del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

### I. LE PARTI

1. G4 Vigilanza S.p.A. (di seguito, anche "G4 Vigilanza"), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo. Tale società, con sede a Brescia, è attiva nella fornitura di servizi di vigilanza privata. Il bilancio relativo all'esercizio 2017 presenta ricavi pari a 16,7 milioni di euro.

2. G4 Facilities S.r.l. (di seguito, anche "G4 Facilities"), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo. Tale società, con sede a Brescia, è attiva nella fornitura di servizi di portierato, di lavori di pulizia e di vigilanza non armata. Il bilancio relativo all'esercizio 2017 presenta ricavi pari a 2,8 milioni di euro.

3. Prefettura di Brescia, in qualità di partecipante al procedimento.

### II. LA PRATICA COMMERCIALE

4. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere da G4 Vigilanza S.p.A., consistente i) nel richiedere pagamenti per servizi non resi e, comunque, non richiesti dai consumatori, ovvero ii) nell'aver ostacolato la libertà contrattuale dei consumatori e delle microimprese, impedendo loro l'esercizio del diritto di poter interrompere il rapporto, mediante disdetta ovvero risoluzione anticipata per inadempimento.

### III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

#### 1) *L'iter del procedimento*

5. Con richiesta di intervento del 22 marzo 2018 la Questura di Brindisi ha segnalato che talune microimprese, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *d-bis*), del Codice del Consumo, e taluni consumatori, residenti nei Comuni di San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Cellino San Marco, hanno ricevuto dalla società G4 Vigilanza richieste di pagamento non giustificate.

6. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 13 settembre 2018 è stato comunicato a G4 Facilities S.r.l. e a G4 Vigilanza S.p.A. l'avvio del procedimento istruttorio n. PS11103 per possibile violazione degli artt. 24, 25, comma 1, lettere *d*) ed *e*), nonché 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo.

7. Nella comunicazione di avvio del procedimento si ipotizzava l'aggressività della condotta posta in essere da G4 Vigilanza, in concorso con la società G4 Facilities S.r.l., consistente nel pretendere il pagamento di servizi non erogati ovvero, in alcuni casi, nell'ostacolare l'esercizio del diritto di recesso da parte dei segnalanti, non avendo dato seguito, secondo alcune segnalazioni, alla comunicazione di recesso inviata da questi ultimi.

8. In data 18 ottobre 2018 G4 Vigilanza S.p.A. ha avuto accesso agli atti del procedimento ed estratto copia dei documenti acquisiti al fascicolo<sup>1</sup>.

9. In data 10 dicembre 2018 l'istruttoria è stata estesa oggettivamente, nei confronti di G4 Vigilanza S.p.A. e G4 Facilities S.r.l., con riferimento alla presunta realizzazione di una condotta aggressiva sotto il profilo dell'indebito condizionamento delle scelte dei clienti, volto a limitarne la libertà in ordine alla risoluzione ovvero alla prosecuzione del rapporto contrattuale, in violazione degli artt. 24, 25, comma 1, lettera *d*) ed *e*) e 26, lettera *f*), del Codice del Consumo<sup>2</sup>.

10. In data 11 dicembre 2018 è stata inviata alle Parti la comunicazione della proroga del termine di conclusione del procedimento al 12 marzo 2019<sup>3</sup>.

11. In data 11 gennaio 2019 si è svolta l'audizione richiesta da G4 Vigilanza S.p.A.<sup>4</sup>

12. In data 8 febbraio 2019 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento<sup>5</sup>.

#### 2) *Le evidenze acquisite*

13. G4 Vigilanza S.p.A.<sup>6</sup> (già G4 Vigilanza S.r.l, di seguito G4 Vigilanza) svolge servizi di vigilanza in varie province del territorio nazionale, tra cui Brindisi, provincia nel cui ambito vertono le segnalazioni oggetto di esame. In quest'area, la società opera impiegando 14 guardie giurate, che sono addette alle filiali di Ostuni (n. 8 unità) e San Pietro Vernotico (n. 6 unità); quest'ultima filiale svolge i servizi di vigilanza per i clienti situati nei comuni di San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Cellino San Marco.

---

<sup>1</sup> Doc. n. 7

<sup>2</sup> Doc. n. 15

<sup>3</sup> Doc. n. 16

<sup>4</sup> Doc. 18

<sup>5</sup> Doc. 23

<sup>6</sup> Cfr. Memorie difensive con informazioni del 16.11.2018 (doc. n. 10), 29 gennaio 2019 (n.20), con comunicazioni integrativa del 31 gennaio 2019 (doc.21), memoria del 20 febbraio 2019 (doc. 24).

14. Inoltre, G4 Vigilanza S.p.A. gestisce dal 1° gennaio 2015 i rapporti contrattuali originariamente instaurati dalla società Fidarcontrol S.r.l. e dalla società Telecontrol Genialpol S.a.S., in virtù di subentro nel contratto di affitto di ramo d'azienda, avente ad oggetto lo svolgimento di attività di vigilanza privata ad obiettivi fissi, stradale, campestre, teleallarme, in alcuni comuni della provincia di Brindisi (San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Cellino San Marco e rispettive marine di pertinenza).

Al riguardo, va considerato che con precedente atto del 6 febbraio 2014 la società Fidarcontrol S.r.l. in liquidazione concedeva alla società G4 Vigilanza S.r.l., poi G4 Vigilanza S.p.A. (P. IVA 03335440982) in affitto il predetto ramo d'azienda. Con successiva operazione societaria quest'ultima impresa, in data 7 ottobre 2014, effettuava una scissione mediante costituzione di una nuova società, denominata G4 Vigilanza S.p.A. (P.IVA 03677260980), conferendo alla medesima il suddetto ramo d'azienda. La prima impresa deliberava la propria trasformazione in una società a responsabilità limitata assumendo la denominazione di G4 Facilities S.r.l. (P. IVA 03335440982). La stessa modificava successivamente il proprio oggetto sociale, consistente in attività di portierato, lavori di pulizia, *reception* e vigilanza non armata (come risulta da atto notarile del 18 dicembre 2014)<sup>7</sup>.

15. Per effetto di tali modifiche dell'assetto societario, dal 1 gennaio 2015 la conduzione del ramo affittato avveniva in via esclusiva ad opera di G4 Vigilanza, con esclusione di qualsiasi ingerenza da parte della società G4 Facilities S.r.l., la quale risulta non aver più svolto i servizi in esame.

16. Sulla base anche di segnalazioni e integrazioni pervenute dopo l'avvio del procedimento, è emerso che G4 Vigilanza S.p.A., nei rapporti con i consumatori e con le microimprese, si è avvalsa di una modulistica nella quale la durata del contratto, la clausola relativa al suo rinnovo automatico (art. 2 delle condizioni contrattuali<sup>8</sup>), e le conseguenze dell'inadempimento del cliente (penale di cui agli artt. 7 e 11 delle condizioni di contratto) non risultano chiaramente individuate. I predetti elementi essenziali del rapporto sono illustrati solo all'interno delle condizioni generali di contratto, le quali risultano apposte sul retro del medesimo modulo e redatte con caratteri molto piccoli.

17. In particolare, l'art. 2 delle condizioni generali di contratto, denominato "*Durata del contratto e rinnovo*", stabilisce che l'incarico si intenderà tacitamente prorogato per una durata uguale a quella originaria, e così successivamente, ove non disdettato a mezzo di raccomandata A/R trasmessa dieci giorni prima della scadenza, se la durata dell'incarico è superiore al mese ma inferiore all'anno, tre mesi prima della scadenza se la durata dell'incarico è annuale, sei mesi prima della scadenza se la durata dell'incarico è superiore ad un anno.

18. L'art. 7 delle condizioni generali di contratto, denominato "*Risoluzione anticipata del contratto*" stabilisce che "*il rapporto contrattuale potrà essere risolto da una delle parti prima della sua naturale scadenza qualora l'altra si renda responsabile di inadempimento di non scarsa importanza agli obblighi contrattuali, dandone comunicazione scritta tramite raccomandata A/R o PEC o FAX. [...] Nell'ipotesi di risoluzione per qualsiasi fatto intervenuta, il CLIENTE dovrà corrispondere all'ISTITUTO quanto già maturato per i servizi resi e, nell'ipotesi in cui la*

---

<sup>7</sup> Doc. 10: Informazioni trasmesse da G4 Vigilanza S.p.A.

<sup>8</sup> Cfr. doc. n. 10 del fascicolo istruttorio, con allegata documentazione, tra cui atto notarile del 6 febbraio 2014 e atto notarile del 18 dicembre 2014

*risoluzione si verifichi per fatto e/o colpa del CLIENTE, questo sarà tenuto al pagamento a favore dell'ISTITUTO, oltre a quanto maturato per i servizi resi, anche di una penale pari al valore dei canoni a scadere fino alla data di naturale scadenza del contratto”.*

19. L'art. 11 delle suddette condizioni, denominato “*Corrispettivi, adeguamento, e conseguenze del ritardato pagamento*” stabilisce che “*la risoluzione diventerà operativa all'atto di ricevimento della raccomandata A/R con cui ne sia data notizia, con obbligo per il CLIENTE al pagamento a favore dell'ISTITUTO, oltre a quanto dovuto fino a quel momento, di una penale pari al valore dei corrispettivi a scadere fino alla data di scadenza del rapporto contrattuale*”<sup>9</sup>.

20. Sulla base delle segnalazioni pervenute è altresì emerso che G4 Vigilanza non ha dato riscontro a molteplici reclami sollevati da clienti residenti in alcuni Comuni della Provincia di Brindisi, i quali hanno lamentato l'assenza di operatività della società o, comunque, il mancato accoglimento della loro richiesta di interrompere il rapporto contrattuale.

21. In particolare, risulta che la ditta individuale MA<sup>10</sup> sottoscriveva un contratto con G4 Vigilanza S.r.l. per la prestazione del servizio di vigilanza con decorrenza dal 1° aprile 2014 con durata triennale, con tacito rinnovo salvo disdetta da inviarsi 6 mesi prima della scadenza. Successivamente, in prossimità della naturale scadenza del contratto, lo stesso cliente inviava disdetta in data 19 gennaio 2017, poi ribadita in data 4 aprile 2017, contestando il fatto che il servizio di pronto intervento non sarebbe stato garantito come già segnalato in diverse occasioni e che la proposta d'ordine conteneva previsioni in violazione dei diritti dei consumatori. G4 Vigilanza non dava tuttavia riscontro alle lamentele del segnalante, opponendo l'avvenuto rinnovo del contratto fino alla data del 31 marzo 2020<sup>11</sup>.

22. Altri clienti, quali il signor CC e la signora AA, hanno lamentato che sarebbero stati indotti alla sottoscrizione di un nuovo contratto mediante una scorretta rappresentazione di circostanze di fatto. In particolare, la signora AA ha sostenuto che in data 13 maggio 2016 sarebbe stata indotta alla sottoscrizione di un nuovo contratto con G4 Vigilanza, con il pretesto che sarebbe stato necessario un aggiornamento dei dati relativi ad un precedente contratto, stipulato con Fidacontrol. Inoltre, nonostante la sua successiva richiesta di annullamento del contratto, comunicata in data 15 settembre 2016, dalla documentazione acquisita emerge che la società G4 Vigilanza confermava la prosecuzione del rapporto, sollecitando, nel mese di settembre 2018, il pagamento delle fatture da essa emesse per il periodo dal 1° luglio 2017 al 1° luglio 2018, nonostante le contestazioni dell'interessata<sup>12</sup>. Il signor CC ha lamentato di essere stato indotto a sottoscrivere in data 12 ottobre 2016 un nuovo contratto con G4 Vigilanza S.p.A., di durata quinquennale tacitamente rinnovabile a partire dal 1° gennaio 2017, sulla base dell'argomento che sarebbe stato necessario riscrivere il contratto precedentemente stipulato con Fidarcontrol, per la prosecuzione dello stesso fino alla sua naturale scadenza alla data del 16 luglio 2017. In realtà, veniva fatto sottoscrivere un nuovo contratto, modificativo del precedente anche in relazione alla durata. Nonostante la richiesta di annullamento del nuovo contratto, inviata dal cliente con lettera del 27 marzo 2017, la società G4 Vigilanza ha opposto la validità del vincolo, con durata quinquennale fino 31 dicembre 2021 ed

<sup>9</sup> Cfr. Doc. 10, all. 6 Modulo standard con condizioni generali

<sup>10</sup> Di seguito i nominativi dei soggetti interessati saranno individuati mediante delle sigle a tutela della loro riservatezza.

<sup>11</sup> Cfr. Doc.1, Segnalazione questura di Brindisi, allegato 2, nonché doc. 10, allegati 4a, 4b, 4c.

<sup>12</sup> Cfr. segnalazione del 30 ottobre 2018 della signora AA (doc. 9);

ha sollecitato il pagamento delle fatture successivamente emesse, minacciando con lettera del 10 novembre 2017 l'esercizio di un'azione giudiziaria, e successivamente invocando anche l'applicazione della clausola penale, prevista dagli articoli 7 e 11 delle condizioni generali del contratto<sup>13</sup>.

23. Inoltre, G4 Vigilanza ha negato altre richieste di interruzione del rapporto, quali quelle delle microimprese OM e LTP.

OM ha disconosciuto la sottoscrizione di un contratto con G4 Vigilanza, che sarebbe avvenuta in data 10 aprile 2015, nel quale non sarebbe stata individuata la durata; inoltre, secondo il segnalante, la medesima società avrebbe inserito una durata triennale (senza che questa fosse stata concordata) ed avrebbe preteso il pagamento di fatture emesse nel 2018, nonostante la reiterata richiesta di disdetta, trasmessa in data 28 aprile 2017, poi revocata (per asserite pressioni da parte di un dipendente di G4 Vigilanza) e, infine, riconfermata in data 12 giugno 2017<sup>14</sup>.

LTP ha lamentato che la società G4 Vigilanza avrebbe indebitamente richiesto pagamenti sulla base di un contratto sottoscritto in data 22 maggio 2016, nel quale sarebbe stata inserita la previsione di una durata quinquennale, non previamente concordata. Nonostante le contestazioni di LTP e la disdetta comunicata in data 9 febbraio 2017 e reiterata in data 28 marzo 2017, dalla documentazione esibita risulta che G4 Vigilanza ha confermato la validità del contratto e ha proseguito nella fatturazione dei servizi, oggetto di contestazione<sup>15</sup>.

24. Infine, altri clienti (signora LI e MP) hanno lamentato che la società G4 Vigilanza avrebbe preteso dei pagamenti per servizi non resi o non richiesti, come da questi comunicato nel corso del 2017, contestando alla società, tra l'altro, la mancata risposta in tempi solleciti e la temerarietà dell'esercizio di un'azione legale da essa minacciata<sup>16</sup>.

25. Sulla base della documentazione fornita dal professionista, la condotta in esame risulta essere stata rimossa nel corso del procedimento. Infatti, G4 Vigilanza S.p.A., in data 16 gennaio 2019, ha inviato una comunicazione a tutti gli interessati nella quale si dà atto dell'interruzione del rapporto, allegando note di credito a storno delle fatture insolite relative a un periodo successivo alla data di disdetta comunicata dai clienti<sup>17</sup>. Inoltre, il professionista ha modificato le clausole contrassegnate con i numeri 2, 7, 10 e 11 contenute nel modulo standard, sostituendole, a decorrere dal 5 febbraio 2019, con altre di seguito illustrate.

26. L'art. 2, rubricato "*durata del contratto, rinnovo e disdetta*", prevede che "*in caso di durata di un anno dall'incarico, alla sua prima scadenza, esso si intenderà rinnovato per altri sei mesi, fatta salva la possibilità di disdettarlo con comunicazione da inviarsi presso la sede legale dell'istituto, a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata, con un preavviso di 10 giorni. Qualora il rapporto proseguisse dopo il suo rinnovo, esso potrà essere risolto in qualsiasi momento da parte del cliente con atto scritto da inviarsi, tramite lettera raccomandata a.r. o PEC, con un preavviso di 15 giorni che decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione da parte*

<sup>13</sup> Segnalazione del 14 gennaio 2018 del signor CC con documentazione allegata (doc. n. 8).

<sup>14</sup> Cfr. doc. 1, Segnalazione della Questura di Brindisi, allegato 7, nonché doc. 10, allegati 2a, 2b e 2c.

<sup>15</sup> Segnalazione, doc. 1, Segnalazione della Questura di Brindisi allegato n.1; Doc. 10, allegato 1a,1b, 1c.

<sup>16</sup> Cfr., doc. 1 allegato 3, comunicazione di MP a G4 Vigilanza S.p.A. del 4 aprile 2017; doc. 1 allegato 4, comunicazione di LI a G4 Vigilanza dell'11 aprile 2017.

<sup>17</sup> Cfr. Memoria del professionista del 31 gennaio 2019, con allegati.

dell'istituto". *"In caso di durata di due anni dall'incarico, alla sua prima scadenza, esso si intenderà rinnovato per un altro anno, fatta salva la possibilità di disdettarlo con comunicazione da inviarsi presso la sede legale dell'istituto, a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata, con un preavviso di 30 giorni. Qualora il rapporto proseguisse dopo il suo rinnovo, esso potrà essere risolto in qualsiasi momento da parte del cliente con atto scritto da inviarsi, tramite lettera raccomandata a.r. o PEC, con un preavviso di 15 giorni che decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'istituto"; "in caso di durata di tre anni dall'incarico, alla sua prima scadenza, esso si intenderà rinnovato per altri due anni, fatta salva la possibilità di disdettarlo con comunicazione da inviarsi presso la sede legale dell'istituto, a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata, con un preavviso di 60 giorni. Qualora il rapporto proseguisse dopo il suo rinnovo, esso potrà essere risolto in qualsiasi momento da parte del cliente con atto scritto da inviarsi, tramite lettera raccomandata a.r. o PEC, con un preavviso di 15 giorni che decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'istituto". "La cessazione per qualsivoglia motivo del rapporto contrattuale non farà venir meno l'obbligo per il cliente di provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto per i servizi resi sino alla risoluzione e alla restituzione entro 8 giorni delle apparecchiature di proprietà dell'istituto di vigilanza".*

27. L'art. 7, rubricato *"Risoluzione anticipata del contratto"*, non contempla più la clausola penale contestata, prevedendo che *"nel caso di risoluzione per grave inadempimento o dovuta per le ipotesi indicate dalle lettere da a) alla d) del presente contratto, il cliente dovrà corrispondere all'istituto il corrispettivo dovuto per i servizi resi alla data di cessazione del rapporto"*.

28. Nell'art. 10, rubricato *"Divieto di pluralità di istituti di vigilanza"* viene eliminata la previsione che stabiliva il pagamento di una penale a carico del cliente in caso di risoluzione del contratto per l'ipotesi di simultanea sottoscrizione di ulteriori contratti di vigilanza con altri istituti per la tutela degli stessi beni.

29. Nell'art. 11, rubricato *"Corrispettivi e loro adeguamento e conseguenze in caso di ritardo o mancato pagamento dei servizi"*, la clausola penale è stata rimossa, prevedendosi che *"in caso di ritardato o mancato pagamento delle somme dovute dal cliente all'istituto, quest'ultimo avrà facoltà di sospendere i servizi dandone preventiva comunicazione scritta al cliente [...] qualora il ritardo nel pagamento delle somme dovute dal cliente all'istituto si protragga per oltre 30 giorni, l'istituto avrà facoltà di risolvere di diritto il rapporto contrattuale. La risoluzione diventerà efficace nel momento in cui il cliente riceverà la comunicazione con cui ne sia data notizia, con l'obbligo per il cliente di pagare all'istituto il corrispettivo dovuto per i servizi resi alla data di risoluzione del rapporto"*.

### **3) Le argomentazioni difensive della Parte**

30. G4 Vigilanza ha sostenuto la correttezza del proprio comportamento, il quale sarebbe stato improntato ad una diligente esecuzione dei contratti stipulati in tutta Italia. I disservizi lamentati da alcuni segnalanti nei comuni della provincia di Brindisi di cui alle segnalazioni ricevute, sarebbero inesistenti, in quanto anche in tale area la società ha regolarmente espletato il servizio di vigilanza, a favore di circa 2.100 clienti. Inoltre, per quanto concerne le condizioni contrattuali, ad avviso di G4 Vigilanza, esse sarebbero sufficientemente chiare ed intelleggibili e non avrebbero inciso sulle

scelte dei clienti. Più in generale l'Autorità non avrebbe provato che la pratica in esame era idonea ad incidere sulla sfera di libertà dei consumatori.

31. Per quanto riguarda le posizioni dei clienti segnalanti, la società G4 Vigilanza ha affermato che molti di essi volevano recedere anticipatamente dal contratto, ma G4 Vigilanza non ha accolto la richiesta di disdetta non ravvisandone i presupposti giuridici in quanto la stessa non rispettava i termini previsti. In particolare, per quanto concerne i contratti cui era subentrata in virtù dell'affitto del ramo d'azienda della società Fidarcontrol S.r.l, G4 Vigilanza ha sostenuto di non avere il potere giuridico di accogliere una richiesta di scioglimento anticipato del rapporto, non supportata da valide ragioni giuridiche.

32. Ove, invece, ne sussistevano i presupposti, G4 Vigilanza sostiene di aver accolto le richieste di risoluzione dei contratti (così con riferimento alle posizioni di LI e MP), mentre per gli altri clienti avrebbe proseguito il rapporto, erogando i servizi e pretendendo il pagamento delle somme che sarebbero state dovute sulla base dei contratti sottoscritti. In ogni caso G4 Vigilanza ha affermato che si tratta di casi isolati che rappresentano una minima percentuale rispetto al numero complessivo dei propri clienti.

33. In particolare, per quanto riguarda il sig. CC e la sig.ra AA, G4 Vigilanza contesta la circostanza che i medesimi siano stati indotti alla stipula di un nuovo contratto attraverso una falsa rappresentazione della realtà, che non risulterebbe supportata da prove. Per quanto riguarda CC inoltre, G4 Vigilanza ha risposto, in data 6 giugno 2017, alla richiesta di recesso dal contratto affermando che, in base a quanto in esso previsto, la data di naturale scadenza sarebbe stata il 31 dicembre 2021, permanendo fino ad allora il dovere di liquidazione delle fatture emesse.

34. G4 Vigilanza ha affermato di non aver potuto accettare neanche la disdetta presentata da LTP in quanto il contratto avrebbe avuto naturale scadenza il 31 maggio 2021 e che LTP non avrebbe mai contestato che il rinnovo del contratto e la sua durata non fossero riconducibili alla propria volontà. G4 Vigilanza ha pertanto proseguito nella fatturazione dei servizi.

35. Anche la richiesta di disdetta di OM sarebbe stata priva di motivazioni di valore giuridico, come dimostrato dal fatto che il cliente avrebbe prima dichiarato la sua volontà di recedere, poi avrebbe revocato la disdetta e infine l'avrebbe riconfermata.

36. Per quanto concerne AM, G4 Vigilanza ha contestato la sussistenza dei disservizi lamentati dal cliente ed ha respinto la richiesta di disdetta in quanto non inviata nel termine di sei mesi prima della naturale scadenza del contratto<sup>18</sup>.

#### **IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE**

37. La condotta sopra descritta integra una pratica commerciale aggressiva, ai sensi degli artt. 24, 25, comma 1, lettere *d*) ed *e*), e 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo, consistente nel richiedere pagamenti per servizi non resi o, comunque, non richiesti dai clienti, nonché nell'aver ostacolato la libertà contrattuale dei consumatori e delle microimprese, impedendo loro l'esercizio del diritto di poter interrompere il rapporto, mediante disdetta ovvero risoluzione anticipata per inadempimento.

---

<sup>18</sup> Cfr. doc. 10, Memoria del professionista del 16 novembre 2018, doc. 18 Verbale audizione di G4 dell'11 gennaio 2019 e doc. 24 memoria del 20 febbraio 2019.

38. La pratica ha dunque ad oggetto un insieme di comportamenti connessi all'indebito condizionamento di consumatori e microimprese derivante dalla loro posizione di debolezza nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato con G4 Vigilanza. In virtù di ciò, quest'ultima ha potuto avvalersi di una posizione di potere idonea ad esercitare sui clienti una pressione tale da limitare notevolmente la loro capacità di prendere una decisione consapevole in ordine all'interruzione o prosecuzione del rapporto.

39. La violazione in esame risulta imputabile alla società G4 Vigilanza S.p.A. e non anche alla società G4 Facilities S.r.l, per la quale non sono emersi sufficienti elementi probatori attestanti la sua partecipazione all'insieme dei comportamenti sopra descritti.

40. Nel merito si rileva che gli elementi essenziali relativi alla durata del rapporto e alle conseguenze dell'inadempimento, sopra descritti, sono illustrati solo all'interno delle condizioni generali di contratto, le quali sono rinvenibili sul retro del modulo contrattuale utilizzato dal professionista e, per di più, presentate con caratteri molto piccoli, ovvero con modalità prive del requisito di necessaria chiarezza e percepibilità, indispensabile per una scelta commerciale consapevole.

41. In tal modo, come desumibile anche dalle segnalazioni ricevute, i clienti nella fase precontrattuale non sono stati posti in condizione di comprendere l'effettiva portata del contratto, con riguardo alla sua durata, al rinnovo automatico salvo disdetta, da inviarsi entro termini eccessivamente anticipati rispetto alla scadenza del contratto al fine di evitare il rinnovo tacito (art. 2 delle condizioni generali di contratto)<sup>19</sup>. L'inconsapevole adesione, talvolta sollecitata mediante false rappresentazioni, ha consentito al professionista di trarre un indebito vantaggio da tale clausola – della quale avrebbe dovuto conoscere lo squilibrio – vincolandoli al rispetto delle obbligazioni contrattuali anche per periodi superiori ad un anno, ovvero pari anche a tre o cinque anni, in mancanza di una disdetta inviata, rispettivamente, tre mesi o sei mesi prima della scadenza del contratto.<sup>20</sup>

42. Inoltre, la libertà contrattuale dei clienti è stata ulteriormente compressa dal professionista mediante il richiamo alla clausola di cui all'art. 7 delle condizioni generali di contratto<sup>21</sup>, la quale, nel disciplinare la risoluzione anticipata per il caso di grave inadempimento di una delle due parti, prevede una clausola penale, di entità manifestamente eccessiva, "*pari al valore dei canoni a scadere fino alla data di naturale scadenza del contratto*", operante a favore della società<sup>22</sup>. Analoga penale è stabilita anche nell'art. 11 delle condizioni generali, con riferimento alle

---

<sup>19</sup> In tal senso si ricorda che, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità applicato nel settore della vigilanza privata sono da ritenere vessatorie quelle clausole che prevedono un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare il rinnovo tacito del contratto (cfr., tra i tanti, ad esempio, provvedimento del 18 aprile 2018, n. 27137- CV 172, in cui è stato ritenuto vessatorio un termine di tre mesi per la disdetta rispetto alla scadenza del contratto al fine di evitare il rinnovo tacito per cinque anni; vedi anche.. ).

<sup>20</sup> Cfr. ad esempio, doc 1 allegato 1 e doc. 8.

<sup>21</sup> Cfr. doc. 4, segnalazione del signor CC con documentazione allegata.

<sup>22</sup> In tal senso, cfr. provvedimento dell'Autorità del 9 ottobre 2013- CV 48- Ceam, laddove è stata rilevata, con riferimento ad un contratto di durata a prestazioni periodiche (nella fattispecie, manutenzione ascensori) la vessatorietà di una clausola penale la quale prevedeva l'obbligo del consumatore, in caso di inadempimento o ritardato adempimento, di corrispondere l'intero canone pattuito fino alla scadenza naturale del contratto. In proposito si richiama altresì l'orientamento della Corte di Cassazione che ha considerato la previsione contrattuale dell'obbligo del consumatore, in caso di inadempimento, di pagare l'intero corrispettivo pattuito (o somma equivalente), come rientrante nella presunzione di vessatorietà ai sensi dell'articolo 33, lettera f), del Codice del Consumo (Cfr. Cassazione civile sez. III, 3 novembre 2010).



conseguenze del ritardato pagamento, stabilendosi che *“la risoluzione diventerà operativa all’atto di ricevimento della raccomandata A/R con cui ne sia data notizia, con obbligo per il CLIENTE al pagamento a favore dell’ISTITUTO, oltre a quanto dovuto fino a quel momento, di una penale pari al valore dei corrispettivi a scadere fino alla data di scadenza del rapporto contrattuale”*.

43. L’adesione inconsapevole dei clienti a tali condizioni ha dunque consentito a G4 Vigilanza l’imposizione di servizi non richiesti, alterando la libertà di scelta dei clienti.

44. Diversamente da quanto sostenuto dal professionista le lamentele dei segnalanti risultano supportate dalle risultanze istruttorie, non smentite dalla documentazione fornita. In particolare, risulta che G4 Vigilanza, sulla base di tale assetto negoziale, nonostante i clienti avessero reiterato la loro volontà di interrompere il rapporto contrattuale, ha frapposto ostacoli di fatto all’esercizio dei loro diritti contrattuali<sup>23</sup>, non dando riscontro alle loro lamentele.

45. In tal senso si rileva che, nonostante la ditta MA avesse, in data 19 gennaio 2017 - in prossimità della naturale scadenza del contratto stipulato in data 1° aprile 2014 e di durata triennale - inviato lettera di disdetta per grave inadempimento contrattuale, nonché successivamente lamentato la violazione dei propri diritti, G4 Vigilanza non ha dato congruo riscontro alle lamentele del segnalante. Infatti, a prescindere dalla questione dell’esatta erogazione del servizio, G4 Vigilanza non ha tenuto conto della doglianza sullo squilibrio contrattuale, limitandosi ad opporre l’avvenuto rinnovo del contratto fino alla data del 31 marzo 2020<sup>24</sup>.

46. Nel caso di altri consumatori, quali il signor CC e la signora AA, G4 Vigilanza ha frapposto ulteriori ostacoli di fatto all’esercizio del loro diritto di scegliere liberamente la prosecuzione del rapporto con il professionista, inducendo i medesimi alla sottoscrizione di un nuovo contratto mediante una scorretta rappresentazione di circostanze di fatto, quale il pretesto che sarebbe stato necessario un aggiornamento dei dati<sup>25</sup>, garantendo il mantenimento del precedente rapporto contrattuale, anche per quanto riguarda l’originaria scadenza<sup>26</sup>. La suddetta circostanza, diversamente da quanto affermato dal professionista, risulta provata dalle convergenti affermazioni dei due consumatori nonché dalla documentazione da loro prodotta, tra cui è rinvenibile un volantino della Fidarcontrol allegato alla segnalazione di AA<sup>27</sup>. Inoltre, con riguardo ai due clienti sopra citati, nonostante le loro richieste di disdetta, G4 Vigilanza ha preteso il pagamento per servizi non consapevolmente richiesti, invocando in uno dei due casi anche l’applicazione della clausola penale, di importo manifestamente ingiustificato, prevista dagli articoli 7 e 11 delle condizioni generali del contratto<sup>28</sup>.

47. G4 Vigilanza ha altresì negato anche altre richieste di interruzione del rapporto, quali quelle delle microimprese OM e LTP, le quali contestavano che il rinnovo del contratto e l’individuazione

---

<sup>23</sup> Cfr. doc. 1, allegato n. 4, da cui emerge la data dalla quale risulta che la società avrebbe richiesto dei pagamenti per servizi non resi.

<sup>24</sup> Cfr. Doc.1, allegato 2, nonché doc. 10, allegati 4a, 4b, 4c.

<sup>25</sup> Cfr., ad esempio, segnalazione del 30 ottobre 2018 della signora AA (doc. 9);

<sup>26</sup> Segnalazione del 14 gennaio 2018 del signor CC (doc. n. 8).

<sup>27</sup> Doc. 9, all. 3. Nel volantino Fidarcontrol mette in guardia i propri clienti dalla inconsapevole sottoscrizione di un nuovo contratto motivato falsamente da un semplice aggiornamento dei dati.

<sup>28</sup> Segnalazione del 14 gennaio 2018 del signor CC con documentazione allegata (doc. n. 8, all. 11a).

della sua durata non sarebbero stati riconducibili alla loro manifestazione di volontà<sup>29</sup>. Infine, in altre circostanze, la società G4 Vigilanza risulta aver richiesto pagamenti ingiustificati, per i quali i consumatori presentavano nel 2017 denuncia presso la Questura di Brindisi, ottenendo solo tardivamente l'accoglimento delle loro rimostranze<sup>30</sup> (signora LI e MP)<sup>31</sup>

48. Sulla base dell'insieme delle evidenze acquisite, il comportamento in esame è censurabile sotto il profilo degli ostacoli frapposti ai consumatori all'esercizio del loro diritto di scegliere in modo consapevole l'adesione al contratto, la sua durata e l'eventuale prosecuzione del rapporto per una durata ragionevole, liberamente scelta dagli interessati.

49. Una consapevole adesione al contratto, infatti, risulta essere stata ostacolata dalla carente percepibilità delle clausole sopra indicate, scritte con caratteri minuscoli e sul retro del contratto. Inoltre, le scelte dei clienti circa il rinnovo del rapporto sono state indebitamente condizionate in ragione del comportamento tenuto da G4 Vigilanza che, non curante delle reiterate richieste dei clienti di interrompere il rapporto, ha insistito nell'invio di ingiustificate richieste di pagamento per servizi non richiesti, nonché minacciato di promuovere le vie legali<sup>32</sup> pur in casi in cui lo stesso professionista ha poi riconosciuto la fondatezza delle lamentele del cliente.<sup>33</sup>

50. Sulla base della documentazione fornita dal professionista, la condotta in esame risulta, tuttavia, essere stata rimossa nel corso del procedimento. Infatti, G4 Vigilanza S.p.A., in data 16 gennaio 2019, ha inviato comunicazione a tutti gli interessati con la quale si dà atto dell'interruzione del rapporto, con riaccredito delle fatture insolute relative a servizi resi in un periodo successivo alla data della disdetta comunicata dai clienti<sup>34</sup>. Inoltre, ha modificato le clausole contrassegnate con i numeri 2, 7, 10 e 11 contenute nel modulo standard, sostituendole, a decorrere dal 5 febbraio 2019, con altre in cui risultano rimosse le criticità oggetto di contestazione.

51. L'art. 2, rubricato "*durata del contratto, rinnovo e disdetta*", infatti, garantisce ai consumatori una libera scelta in ordine alla durata del contratto ed al suo rinnovo, mediante la previsione di un congruo termine (non superiore a 60 giorni dalla scadenza del contratto) per l'esercizio della facoltà di disdetta, fatta salva comunque la possibilità di recedere dal contratto anche dopo il suo rinnovo tacito con un breve preavviso di 15 giorni. Lo stesso articolo prevede inoltre che in caso di "*cessazione per qualsivoglia motivo del rapporto contrattuale, il cliente è tenuto al pagamento del corrispettivo dovuto per i servizi resi sino alla risoluzione*".

52. Nello stesso senso risulta modificato anche l'art. 7, rubricato "*Risoluzione anticipata del contratto*", il quale non contempla più la clausola penale contestata, prevedendosi il pagamento del solo "*corrispettivo dovuto per i servizi resi alla data di cessazione del rapporto*" anche nel caso di risoluzione per grave inadempimento.

---

<sup>29</sup> Segnalazione Ottica de Marco, Doc. 1, allegato n.10; Doc. 10, allegato n. 2°, 2b e 2c.; Segnalazione Le Tre Piramidi, doc. 1, allegato n.1; Doc. 10, allegato 1a,1b, 1c.

<sup>30</sup> Cfr. denunce di L.I (doc. 1, allegato 4, comunicazione del cliente dell'11 aprile 2017), e MP (doc. 1, allegato 3, comunicazione del cliente del 2017).

<sup>31</sup> Cfr. doc 1 allegato 3.

<sup>32</sup> Cfr. ad es. doc. 8, all. 7, segnalazione sig. CC, doc. 1, all. 3 segnalazione di MP S.r.l.

<sup>33</sup> Cfr. doc. 1, allegato 3, comunicazione del cliente del 2017.

<sup>34</sup> Cfr. Memoria del professionista del 31 gennaio 2019, con allegati.

53. Analogamente, la penale in esame è stata rimossa anche dall'art.10, rubricato "*Divieto di pluralità di istituti di vigilanza*", e dall'art.11, rubricato "*Corrispettivi e loro adeguamento e conseguenze in caso di ritardo o mancato pagamento dei servizi*", prevedendosi la conseguenza della sospensione dei servizi previo preavviso o della risoluzione del contratto in caso di ritardo nel pagamento protratto per oltre 30 giorni, "*con l'obbligo per il cliente di pagare all'istituto il corrispettivo dovuto per i servizi resi alla data di risoluzione del rapporto*".

## V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

54. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

55. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

56. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame che G4 Vigilanza si caratterizza per essere una società di significative dimensioni avendo realizzato nel 2017 un fatturato di circa 16,7 milioni di euro e che la pratica è stata idonea ad arrecare un significativo pregiudizio ai consumatori e alle microimprese, indebitamente condizionandone la scelta di aderire al servizio offerto ovvero di proseguire il rapporto.

57. Per quanto riguarda la durata della violazione, si evidenzia che, benché una delle denunce riguardi la richiesta di pagamenti per servizi non richiesti risalente all'aprile del 2014<sup>35</sup>, la pratica commerciale in esame, nel suo insieme, si considera posta in essere da G4 Vigilanza S.p.A. quantomeno a decorrere dal 1° gennaio 2015, momento a partire dal quale la società è subentrata nella gestione di tutti i rapporti oggetto di contestazione<sup>36</sup>.

La condotta si considera cessata a far data dal 5 febbraio 2019, ovvero dal momento in cui le nuove disposizioni dei moduli in oggetto risultano essere utilizzate nei rapporti con i consumatori in sostituzione delle precedenti<sup>37</sup>.

58. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a G4 Vigilanza S.p.A. nella misura di 200.000 € (duecentomila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 24, 25, comma 1, lettera d) ed e) e 26, comma 1, lettera f) del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante indebito condizionamento delle scelte dei consumatori/microimprese in relazione alla fruizione dei servizi offerti dal professionista e al pagamento dei medesimi servizi, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore/microimpresa.

---

<sup>35</sup> Cfr. Segnalazione della signora LI, doc. n. 1, allegato n. 4, la quale concerne un rapporto instaurato con Fidarcontrol, in cui è subentrata, dal febbraio 2014, la società G4 Vigilanza S.r.l e poi, dal 1 gennaio 2015, G4 Vigilanza S.p.A. per effetto delle operazioni societarie sopra descritte;

<sup>36</sup> Cfr. Segnalazione del signor OM, doc. n. 1, allegato n. 7 (contratto oggetto di contestazione del 10 aprile 2015).

<sup>37</sup> Cfr. Doc. n. 21: Comunicazione della società G4 del 31 gennaio 2019.

## DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società G4 Vigilanza S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 24, 25, comma 1, lettere *d*) ed *e*), e 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società G4 Vigilanza S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 200.000 € (duecentomila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto

---

del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE *f.f.*  
*Gabriella Muscolo*

---

**PS11233 - DAZN-PACCHETTI CALCIO SERIE A**

*Provvedimento n. 27593*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 marzo 2019;

SENTITO il Relatore Prof. Michele Ainis;

VISTE la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

**I. LE PARTI**

1. Perform Investment Limited (d'ora in avanti anche solo “Perform Investment”), avente sede legale a Feltham (UK) e Perform Media Services S.r.l. (d'ora in avanti anche solo “Perform Media Services”), avente sede legale a Milano, sono due società che operano in qualità di Professionisti, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo (di seguito indicate anche congiuntamente come “Società Perform”). Entrambe fanno capo a Perform Group Limited, per conto della quale svolgono attività di produzione e commercializzazione di contenuti multimediali relativi ad eventi sportivi e di intrattenimento attraverso il *brand* DAZN. Il fatturato della Divisione DAZN di Perform Group Limited alla data del 31 dicembre 2017 risulta pari a 102.254.420 euro (90.800.000 sterline)<sup>1</sup>.

2. CODACONS, Altroconsumo e Codici, in qualità di associazioni di consumatori segnalanti.

**II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO**

3. Il procedimento concerne due distinte condotte di seguito descritte, poste in essere da Perform Investment e Perform Media Services nei confronti dei potenziali nuovi clienti.

Condotta *sub a*): le due Società hanno utilizzato nell'attività promozionale dell'offerta relativa alla visione di eventi calcistici e, in particolare, relativa alla serie A e B per la stagione 2018/19, un *claim* attraverso cui è stata enfatizzata la possibilità di fruizione del servizio *streaming* DAZN ovunque i consumatori si trovino, senza fare alcun riferimento alle limitazioni tecniche che avrebbero potuto, invece, renderne difficoltosa o addirittura impedirne la fruizione.

Condotta *sub b*): Perform Investment e Perform Media Services hanno, inoltre, adottato, sul sito *web* di DAZN, una modalità di adesione al servizio in cui veniva prospettata la fruizione di un mese di prova gratuito e veniva fatto esplicito riferimento all'assenza di contratto, quando invece la fornitura dei dati richiesti per la creazione di un *account* non risultava unicamente necessaria per

---

<sup>1</sup> Bilancio di Perform Group Limited al 31 dicembre 2017 <http://www.performgroup.com/wp-content/uploads/2018/11/SIGNED-Perform-Group-Limited-Accounts-31-December-2017.pdf>.

la registrazione al sito al fine di usufruire della prova gratuita, ma comportava la sottoscrizione del servizio DAZN, che, in assenza di disdetta, avrebbe implicato dopo il primo mese l'addebito automatico dei costi mensili.

### III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

#### 1) *L'iter del procedimento*

4. In data 28 agosto 2018<sup>2</sup> è stato avviato nei confronti di Perform Investment e Perform Media Services il procedimento istruttorio PS11233 relativo tra l'altro alle condotte sopra descritte.
5. Nella medesima data è stata inviata la comunicazione di avvio alle associazioni di consumatori CODACONS e Altroconsumo<sup>3</sup>.
6. In data 2 ottobre 2018<sup>4</sup> le due Società Perform fornivano risposta alla richiesta di informazioni formulata con l'avvio del procedimento e presentavano le proprie argomentazioni difensive.
7. In data 16 ottobre 2018<sup>5</sup> veniva inoltrata alle due Società Perform una ulteriore richiesta di informazioni, a cui in data 5 novembre 2018<sup>6</sup> veniva fornita risposta.
8. In data 23 ottobre 2018<sup>7</sup> l'Associazione Codici Onlus presentava istanza di partecipazione al procedimento, che veniva accolta con comunicazione inviata in data 24 ottobre 2018<sup>8</sup> sia all'Associazione stessa che alle società Perform Investment e Perform Media Services.
9. In data 21 novembre 2018<sup>9</sup> le due Società presentavano una proposta di impegni, che veniva rigettata con comunicazione inviata in data 21 dicembre 2018<sup>10</sup>.
10. L'audizione richiesta dalle due Società Perform in data 21 novembre 2018<sup>11</sup> si svolgeva in data 30 novembre 2018<sup>12</sup> e in data 10 dicembre 2018<sup>13</sup> perveniva risposta alla richiesta di informazioni e chiarimenti relativi a quanto dichiarato nell'audizione stessa.
11. In data 9 gennaio 2019<sup>14</sup> veniva comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1 del Regolamento, posticipata in data 22 gennaio 2019<sup>15</sup> su richiesta di Perform Investment e Perform Media Services.
12. In data 18 gennaio 2019<sup>16</sup> veniva presentata istanza di audizione da parte delle due Società Perform, svolta in data 7 febbraio 2019<sup>17</sup>.

---

<sup>2</sup> Cfr. Docc. NN. 14 e 15.

<sup>3</sup> Cfr. Docc. NN. 16 e 17.

<sup>4</sup> Cfr. Doc. N. 49

<sup>5</sup> Cfr. Doc. N. 63.

<sup>6</sup> Cfr. Doc. N. 82.

<sup>7</sup> Cfr. Doc. N. 69.

<sup>8</sup> Cfr. Docc. NN. 72 e 73.

<sup>9</sup> Cfr. Doc. N. 86.

<sup>10</sup> Cfr. Doc. N. 102.

<sup>11</sup> Cfr. Doc. N. 86.

<sup>12</sup> Cfr. Doc. N. 90.

<sup>13</sup> Cfr. Doc. N. 96.

<sup>14</sup> Cfr. Docc. NN. 107, 108, 109 e 110

<sup>15</sup> Cfr. Docc. NN. 117, 118, 119 e 120.

13. In data 12 febbraio 2019<sup>18</sup> le due Società Perform presentavano la propria memoria conclusiva.

14. In data 12 febbraio 2019<sup>19</sup> ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 comma 1-*bis* e 6 del Codice del Consumo, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, commi 3, 4 e 5 del Regolamento, veniva inoltrata richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il parere dell'Autorità di settore perveniva in data 11 marzo 2019<sup>20</sup>.

## 2) *Le evidenze acquisite*

### **Le istanze di intervento ricevute**

15. In relazione alle condotte oggetto di esame nel presente provvedimento sono pervenute circa sessanta segnalazioni da parte di consumatori e associazioni di consumatori, quali Altroconsumo, Codacons, U.Di.Con., Federconsumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori e Codici<sup>21</sup>.

16. Attraverso le segnalazioni<sup>22</sup>, sono state evidenziate soprattutto le notevoli difficoltà di accesso e la pessima qualità del servizio DAZN offerto, causati da gravi disservizi tecnici, nonché l'ingannevolezza del messaggio pubblicitario diffuso sul sito web in cui viene specificato che l'adesione alla piattaforma DAZN avviene in assenza di contratto.

### **Le condotte oggetto del procedimento**

17. DAZN è la divisione del gruppo Perform che offre la visione di eventi sportivi fruibili *in streaming live e on demand*. Si tratta, come indicato nell'art. 1.1. delle Condizioni Contrattuali di utilizzo del servizio DAZN, di *“un servizio di abbonamento che offre ai propri abbonati l'accesso in streaming a una vasta gamma di eventi sportivi da tutto il mondo su un'ampia gamma di dispositivi dotati di connessione internet, incluse TV, PC e altre piattaforme”*<sup>23</sup>.

18. DAZN, già presente in altri Paesi, ha iniziato ad operare in Italia recentemente, sostenendo ingenti investimenti per entrare nel mercato italiano attraverso l'acquisizione dei diritti di trasmissione in diretta di alcune partite di serie A e della serie B per il triennio 2018/21 e per predisporre sul mercato italiano un'offerta innovativa, in quanto il servizio DAZN consente la visione simultanea delle partite *live* su più *device* portatili connessi a Internet<sup>24</sup>.

19. Perform Investment ha infatti ottenuto di poter trasmettere in esclusiva assoluta tre delle partite del campionato di calcio di serie A previste per ogni giornata, tra cui quelle del sabato sera, e le partite della serie B; la modalità di trasmissione scelta è quella attraverso Smart.TV e *device* connessi ad internet.

---

<sup>16</sup> Cfr. Doc. N. 115.

<sup>17</sup> Cfr. Doc. N. 124.

<sup>18</sup> Cfr. Doc. N. 125.

<sup>19</sup> Cfr. Doc. N. 126.

<sup>20</sup> Cfr. Doc. N. 132.

<sup>21</sup> Cfr. Docc. NN.4,8, 12-13, 19-21, 24-26, 32, 37-40, 42-43, 45, 47-48, 51, 52bis, 62, 64-65, 70, 74-75, 77-81, 85, 94, 97, 99, 104, 113, 121-122.

<sup>22</sup> Cfr. Docc. NN. 1, 18, 23, 28, 39, 44.

<sup>23</sup> Cfr. Doc. N. 49 p. 2.

<sup>24</sup> *Ibidem*.




20. L'offerta DAZN prevede un primo mese gratuito e per i successivi un costo mensile di 9,99 euro. Dalle informazioni acquisite dal Professionista è emerso che i consumatori abbonati a DAZN alla data del 20 settembre 2018 erano complessivamente [200.000-1.500.000]<sup>25</sup>, considerando gli abbonati che già pagavano, gli abbonati attraverso accordi di distribuzione con SKY, Mediaset Premium, Mediaset Infinity e TIM e i fruitori del periodo di prova gratuito<sup>26</sup>.

*Condotta sub a)*

21. Nella fase di presentazione dell'offerta calcio per la stagione 2018/19 è stato utilizzato dalle due Società Perform, per promuovere il servizio DAZN, un *claim* diffuso via *web* e tramite *spot* televisivo<sup>27</sup>, che enfatizzava la possibilità per il consumatore di fruire del servizio ovunque e in qualunque momento, senza alcun esplicito riferimento ad eventuali limitazioni di natura tecnica che avrebbero potuto impedire o disturbare la fruizione del servizio stesso.

22. Sia nello *spot* televisivo mandato in onda durante il mese di luglio del 2018 (“*basterà premere play per vederti il calcio quando vuoi, dove vuoi*”<sup>28</sup>) che nella *homepage* del sito (“*Guarda la serie A TIM e la serie BKT live e on demand quando vuoi, dove vuoi. Il calcio come lo vuoi vedere*”<sup>29</sup>) non è stato fornito in maniera immediata ed evidente alcun tipo di indicazione in merito alle limitazioni di fruizione o ai requisiti tecnici indispensabili per beneficiare del servizio.

### Homepage sito web DAZN- agosto 2018<sup>30</sup>



<sup>25</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>26</sup> Cfr. Doc. N. 49.

<sup>27</sup> Cfr. Doc. 13 all. 3.

<sup>28</sup> Cfr. Doc. N. 9 all. 1.

<sup>29</sup> Cfr. Doc. N. 9 all. 3.

<sup>30</sup> Cfr. Doc. N. 9.

**23.** All'interno del proprio sito ufficiale, DAZN fornisce dunque con immediata evidenza una indicazione che fa apparire agevole l'accesso al servizio, inserendo unicamente tra le risposte delle "Domande frequenti" in fondo alla *homepage* il suggerimento al cliente solo "per avere un'esperienza sempre migliore: [di] utilizza[re] un dispositivo con connessione internet compatibile con streaming di video di alta qualità" e le velocità di banda necessarie per vedere le trasmissioni in *streaming*<sup>31</sup>.

**24.** Analoghe indicazioni sono presenti solamente in una sezione separata del sito denominata "Guida" o ancora riportate nelle Condizioni di utilizzo dell'offerta DAZN.

**25.** All'art. 7.6 di tali Condizioni, le due Società Perform precisano, infatti, che "La qualità della trasmissione degli eventi sportivi in streaming potrà variare da computer a computer, e da dispositivo a dispositivo, e potrà essere condizionata da una varietà di fattori, quali il luogo in cui si trova l'utente, la larghezza di banda disponibile e/o la velocità della connessione internet"<sup>32</sup>, raccomandando una velocità minima in *download* di 9.0 Mbps per *stream* e sottolineando all'utente che potrebbe essere richiesta, per l'utilizzo del servizio DAZN, anche l'acquisizione di un *software* di terzi soggetto alle relative licenze.

**26.** Come risulta dalle segnalazioni pervenute, i consumatori hanno riscontrato numerosi problemi di natura tecnica nella fruizione del servizio di streaming DAZN, essendo costretti a subire interruzioni continue ed improvvise dei video, ritardi di connessione con il conseguente ritardo nella trasmissione in tempo reale delle partite dovuto allo *streaming* rallentato o "a salti", la mancata disponibilità dell'app necessaria per fruire del servizio su alcuni dispositivi. Tutte queste circostanze hanno reso non solo difficoltosa, ma in diversi casi addirittura impossibile la visione delle partite trasmesse da DAZN, non solo nelle prime giornate di campionato, quindi all'inizio della fornitura del servizio, ma anche successivamente fino a gennaio 2019<sup>33</sup>. Lo stesso Professionista ha riconosciuto che, quanto meno nell'autunno scorso, la fruizione del servizio ha incontrato difficoltà e inconvenienti sostanzialmente attribuibili allo stato in cui grava l'infrastruttura a banda ultralarga in Italia<sup>34</sup>.

**27.** I *claim* oggetto di esame sono stati diffusi per la prima volta il 15 luglio 2018, tramite *spot* televisivo<sup>35</sup>, e sono stati modificati il 6 settembre 2018<sup>36</sup>.

*Condotta sub b)*

**28.** Perform Investment e Perform Media Services hanno posto in essere un'altra condotta relativa alle informazioni fornite ai consumatori per effettuare l'adesione al servizio DAZN tramite il sito *web*. La registrazione al servizio DAZN, richiesta per fruire di un "mese gratuito" offerto per accedere alla visione delle partite di calcio di serie A e B, secondo quanto indicato sul sito non costituiva in alcun modo l'adesione ad un contratto di abbonamento a tale servizio.

---

<sup>31</sup> Cfr. Doc. N. 9,

<sup>32</sup> Cfr. Doc. N. 49 pp. 4-5,

<sup>33</sup> Cfr. Docc. NN. 44, 48, 78, 85, 99, 104, 121,

<sup>34</sup> Cfr. Doc. N. 49 p. 6,

<sup>35</sup> Cfr. Doc. N. 125, pp. 10-11,

<sup>36</sup> *Ibidem*, pp. 6-7,

29. Sulle pagine *web* dedicate alla registrazione al servizio, infatti, veniva riportato “*Il tuo mese di prova gratuito inizierà oggi*”, e più avanti veniva specificato che “*Non c'è contratto, potrai disdire ogni mese*”. Più avanti nella *homepage* del sito era contenuta la descrizione dei passaggi per creare l'account di iscrizione al servizio. Infatti, il testo raggiungibile con alcuni movimenti di scroll specificava che: “*DAZN offre centinaia di eventi sportivi live ogni settimana, inizia a guardarli in soli tre passaggi: 1. CREA UN ACCOUNT... 2. AGGIUNGI UN METODO DI PAGAMENTO* Seleziona il tuo metodo di pagamento. E se te lo stai chiedendo, il primo mese è gratis. I 9,99 ti saranno addebitati solo se deciderai di proseguire....”.

### Pagina web per la creazione dell'account su DAZN<sup>37</sup>

The screenshot shows the DAZN account creation page. The main heading is "CREA ACCOUNT". Below it, there are three bullet points: "Il tuo mese di prova gratuito inizierà oggi.", "Dal 22/09/2018 pagherai 9,99 EUR al mese.", and "Non c'è contratto, potrai disdire ogni mese." A white arrow points to the first bullet point. To the right, a white box contains a summary of the offer: "- Il tuo mese di prova gratuito inizierà oggi", "- Dal 22/09/2018 pagherai 9,99 al mese", and "- Non c'è contratto, potrai disdire ogni mese". The form includes fields for "NOME", "COGNOME", "INSERISCI IL TUO INDIRIZZO EMAIL", "CREA UNA PASSWORD" (with a note "Almeno 5 caratteri"), and "REINSERISCI LA PASSWORD". There is also a checkbox for marketing consent and a "CONTINUA" button.

30. Le evidenze istruttorie mostrano invece come il consumatore, creando il proprio *account*, si trovasse a dare il proprio consenso ad un contratto di abbonamento a DAZN, il cui primo mese risultava gratuito. In primo luogo, gli stessi Professionisti hanno riconosciuto che “*tecnicamente, dal punto di vista strettamente giuridico, la sottoscrizione dell’abbonamento a DAZN da parte di un consumatore determina la conclusione di un contratto*”<sup>38</sup>.

31. Inoltre, molte segnalazioni agli atti del fascicolo evidenziano infatti come, per completare la registrazione dell'account, indispensabile per la fruizione del mese gratuito, fossero richiesti o venissero acquisiti automaticamente, anche tramite piattaforme come Google Play che già ne disponevano, i dati di strumenti di pagamento del consumatore, a dimostrazione che l'atto di creazione dell'account costituiva a tutti gli effetti la sottoscrizione di un abbonamento a titolo

<sup>37</sup> Cfr. Doc. N. 9.

<sup>38</sup> Cfr. Docc. N. 49, pag. 7.

oneroso. Infatti, in caso di mancata disdetta entro la scadenza del primo mese gratuito iniziavano gli addebiti automatici dell'importo mensile di 9,99 euro<sup>39</sup>.

32. Il *claim* oggetto di esame è stato utilizzato sul *web* dal 26 luglio 2018<sup>40</sup> ed è stato modificato il 6 settembre 2018<sup>41</sup>.

### 3) *Le argomentazioni difensive dei professionisti*

33. Le due Società nelle proprie memorie difensive hanno premesso che “[...] DAZN ha da poco iniziato ad operare anche in Italia [...] solamente a partire dal 26 luglio 2018[...]”, in quanto “l’assegnazione dei diritti esclusivi di trasmissione a livello nazionale delle partite di calcio relative alle stagioni sportive 2018/19, 2019/20 e 2020/21 [...] si è conclusa, in data 13 giugno 2018, con l’aggiudicazione a Perform Investment dei diritti di trasmissione di 113 partite della Serie A”. Per questo motivo Perform ha potuto disporre di “un margine di tempo assai ridotto per essere in grado di trasmettere il primo incontro della stagione sportiva 2018/19 di serie A, che si è tenuto lo scorso 18 agosto”<sup>42</sup>.

34. Inoltre, è stato anche evidenziato in tali memorie che “Perform ha sostenuto ingenti investimenti al fine di entrare nel mercato italiano [...] e predisporre l’innovativa offerta DAZN [...] ovvero per offrire] la possibilità di accedere in diretta ad eventi sportivi quali in primis le partite di calcio su dispositivi portatili, il che si traduce in un accesso simultaneo alla piattaforma da parte di un numero estremamente rilevante di utilizzatori. Pertanto, i limiti strutturali della rete a banda larga italiana, problematica peraltro riconosciuta dallo stesso Governo italiano [...] hanno inciso significativamente sulla operatività di DAZN in Italia”<sup>43</sup>.

35. Con specifico riferimento alle condotte oggetto del presente procedimento, le due Società Perform hanno precisato quanto segue:

A. in merito alla condotta consistente nella presentazione dell’offerta relativa alla visione delle partite di serie A e B per la stagione 2018/19 in cui è stata enfatizzata la possibilità di fruire del servizio DAZN in ogni momento e in ogni luogo senza specificare le limitazioni tecniche che avrebbero potuto ostacolarne o impedirne la fruizione, nessuna carenza informativa può essere riscontrata per i seguenti motivi:

- lo slogan “quando vuoi, dove vuoi”, utilizzato nello *spot* televisivo, trasmesso a luglio 2018, e nella *homepage* del sito internet di DAZN, ha una evidente natura funzionale volta a richiamare l’attenzione degli utenti sulle caratteristiche principali del servizio offerto. Infatti, con “quando vuoi” si intendeva fare riferimento alla possibilità di guardare contenuti *live* e comunque *on-demand* e con “dove vuoi” alla possibilità di utilizzare diversi dispositivi portatili. Si tratta, pertanto, di un evidente *claim* “esagerato” ed “iperbolico” che non avrebbe potuto trarre in inganno i consumatori che, essendo utilizzatori di *smartphone*, *tablet* o *desktop*, sarebbero stati perfettamente consapevoli della necessità di disporre di un’adeguata connessione internet per poter accedere ai contenuti video online, e che, quindi certamente non potevano non sapere che “non <in

<sup>39</sup> Cfr. Docc. NN. 32, 38-40, 43, 47, 51, 64-65, 70, 75, 77, 79, 94, 112-113, 122.

<sup>40</sup> Cfr. Doc N. 125, pp. 10-11.

<sup>41</sup> *Ibidem*, pp. 6-7.

<sup>42</sup> Cfr. Docc. N. 49 e N. 125 p. 2.

<sup>43</sup> *Ibidem*.

*ogni momento> e non <ovunque> la connessione internet è disponibile in Italia in questo momento storico*". Tra l'altro, slogan generici del tutto assimilabili a quello utilizzato da DAZN sono frequentemente utilizzati da vari operatori;

- DAZN riporta le informazioni circa le possibili limitazioni all'utilizzo del servizio in tre differenti aree del sito internet ( nelle FAQ in *homepage*, nella sezione del sito denominata "Guida" e nelle Condizioni Generali);

- "[...] *la necessità di disporre di un'adeguata connessione internet per beneficiare del servizio è fisiologicamente ed ontologicamente connaturata alla tipologia del servizio (digitale) offerto da DAZN*"<sup>44</sup>;

B. in merito alla condotta consistente nelle informazioni fornite al momento dell'iscrizione al servizio DAZN sul sito internet e, in particolare, all'utilizzo del *claim* "*non c'è contratto, potrai disdire ogni mese*", i Professionisti, pur riconoscendo "*la non correttezza formale della formulazione testuale*" del *claim*, non ritengono che si sia determinata alcuna possibilità di equivoco per il consumatore per i seguenti motivi:

- nonostante l'espressione "*non c'è contratto*", la dizione che segue "*potrai disdire ogni mese*" avrebbe aiutato il consumatore a comprendere che se sussiste la necessità di disdire, una relazione contrattuale verrà ad instaurarsi con DAZN;

- in caso ci si voglia limitare a considerare l'espressione "*non c'è contratto*" di per sé, il consumatore medio potrebbe attribuirgli tre significati diversi: a) assenza di vincolo, ossia si può uscire dal contratto in qualunque momento; b) assenza della necessità di sottoscrivere un contratto vero e proprio; c) assenza di negozio giuridico fonte di obbligazione *ex art. 1321 codice civile*. Le prime due interpretazioni sono vere e non ingannevoli non essendoci un vincolo effettivo e non essendo necessario sottoscrivere un documento contrattuale formale, nell'ultimo caso il consumatore comprenderebbe, comunque, che gli viene concessa la possibilità di recedere dal contratto in ogni momento<sup>45</sup>.

**36.** Infine, le due Società Perform hanno spontaneamente implementato alcune misure volte specificatamente a superare le criticità espresse nella comunicazione di avvio e/o a compensarne gli effetti:

- in data 11 dicembre 2018 è stata avviata una campagna indirizzata ai consumatori ex clienti di DAZN che avevano acconsentito ad essere contattati per finalità di *marketing* (circa [400.000-2.000.000] consumatori), ai quali è stato offerto un mese di fruizione gratuita del servizio in caso di nuova adesione. Il giorno successivo (12 dicembre 2018) è stata lanciata un'altra offerta indirizzata a coloro i quali risultavano in quel momento ancora clienti ([400.000-1.500.000] consumatori), offrendo loro mensilità gratuite di accesso alla versione online della Gazzetta dello Sport. Hanno aderito alle offerte [30.000-200.000] consumatori per un valore economico complessivo di oltre [400.000-1.500.000] euro;

- in data 16 gennaio 2019, Perform ha migliorato le procedure volte a consentire la disdetta dell'abbonamento, snellendo il percorso azionabile dalla homepage del sito internet di DAZN;

- in data 6 febbraio 2019, Perform ha sostituito l'intestazione "*crea un account*" con "*registrati a DAZN*" nella pagina internet in cui vengono inseriti i dati personali per la registrazione, al fine di

---

<sup>44</sup> *Ibidem*, pp. 3-6.

<sup>45</sup> *Ibidem*, pp. 6-7.

rimarcare in maniera ancora più netta la sussistenza di una relazione contrattuale derivante dalla registrazione del profilo dell'utente<sup>46</sup>.

#### IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

**37.** In data 12 febbraio 2019<sup>47</sup> veniva inoltrata richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, commi 1-*bis* e 6, del Codice del Consumo.

**38.** In data 11 marzo 2019 perveniva il parere<sup>48</sup> dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che si esprimeva in merito alla promozione del servizio DAZN per la stagione calcistica 2018/19 attraverso Internet e *spot* televisivi, sostenendo che essa non rientra nell'ambito di applicazione della normativa settoriale, e che *“l'utilizzo di Internet, unitamente a quello del mezzo televisivo, risult[a] funzionale, agevol[a] e amplific[a] significativamente la realizzazione della descritta pratica commerciale rispetto alla quale è richiesto parere a questa Autorità”*.

#### V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

**39.** Il procedimento concerne due distinte e autonome condotte, poste in essere dalle due Società Perform:

Condotta *sub a)*: nell'attività promozionale dell'offerta relativa alla visione di eventi calcistici e, in particolare, relativa alla serie A e B per la stagione 2018/19, esse hanno utilizzato un *claim* attraverso cui veniva enfatizzata la possibilità di fruire del servizio di *streaming* sportivo DAZN ovunque i consumatori si trovassero e in qualsiasi momento, senza alcun riferimento alle limitazioni tecniche che avrebbero potuto, invece, ostacolarne o addirittura impedirne la fruizione.

Condotta *sub b)*: in sede di adesione al servizio DAZN veniva prospettata al consumatore la fruizione di un mese di prova gratuito, richiedendo a tal fine la registrazione alla piattaforma, e sostenendo che tale operazione non avrebbe costituito la sottoscrizione di un contratto di abbonamento, cosa che, invece, non è risultata vera. Infatti, il consumatore, per evitare gli addebiti del servizio per i mesi successivi a quello gratuito, avrebbe dovuto attivarsi per disdire l'abbonamento.

**40.** Le evidenze agli atti consentono di ritenere le suddette condotte in violazione del Codice del Consumo per i motivi che seguono.

##### *Condotta sub a)*

**41.** Il *claim* *“quando vuoi, dove vuoi”* lascia intendere ai consumatori che i contenuti del servizio di *streaming* DAZN possono essere visionati con estrema facilità, dovunque ci si trovi e in qualsiasi momento. Tuttavia, gli elementi raccolti durante l'istruttoria hanno smentito tale assunto.

**42.** Le due Società Perform hanno infatti riconosciuto che nella fase iniziale del servizio vi sono state difficoltà tecniche, che hanno comportato per molti consumatori problemi effettivi di

---

<sup>46</sup> *Ibidem*, pp. 11-13.

<sup>47</sup> Cfr. Doc. N. 126.

<sup>48</sup> Cfr. Doc. N.132.

fruizione sia parziale che totale del servizio, ingenerando, pertanto, un diffuso malcontento negli utenti per la scarsa qualità delle trasmissioni degli eventi sportivi<sup>49</sup>.

**43.** Le indiscusse difficoltà operative del servizio DAZN, riscontrate all'avvio della stagione calcistica 2018/19, nonostante gli ingenti investimenti effettuati dalle Società Perform, sono state giustificate dalle stesse richiamando l'attenzione sulla particolare condizione di DAZN, in quanto nuovo *player* nel mercato italiano dello *streaming online* di eventi sportivi, e sui limiti strutturali della rete italiana a banda ultralarga.

**44.** Proprio le motivazioni addotte dai Professionisti mostrano che essi erano pienamente consapevoli del fatto che, quanto meno nella fase di avvio, si sarebbero potuti verificare problemi tecnici nella fruizione degli eventi sportivi in *streaming* sui diversi dispositivi utilizzati dagli utenti, se non altro a causa del diverso sviluppo della rete a banda ultralarga sul territorio nazionale, che di per sé rendeva impossibile un'ottimale visione delle partite "*dove vuoi*".

**45.** Né i *claim* in questione costituiscono espressioni "esagerate" e "iperboliche", tali da costituire una mera esaltazione dell'attrattività di un prodotto e/o di un servizio offerto, ma al contrario sono in grado di richiamare l'attenzione del consumatore su quelle che potrebbero essere intese come reali ed effettive caratteristiche del servizio, e che tali non si sono dimostrate.

**46.** In conclusione, la promozione del servizio DAZN di trasmissione delle partite di calcio di serie A e B per la stagione 2018/19, condotta tramite il *web* e lo specifico promo televisivo, nella sua presentazione complessiva ai potenziali nuovi clienti, attraverso *claim* che enfatizzavano la disponibilità del servizio "*quando vuoi, dove vuoi*", senza allertare immediatamente il consumatore in merito alle effettive limitazioni tecniche che questi avrebbe potuto riscontrare per la sua fruizione, si configura come ingannevole in violazione dell'art. 21 del Codice del Consumo, risultando idonea ad indurre in errore il consumatore, facendogli assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso.

#### ***Condotta sub b)***

**47.** Le evidenze istruttorie consentono di affermare che anche per quanto attiene alla condotta *sub b)* le due Società Perform hanno posto in essere una violazione dell'art. 21 del Codice del Consumo, in quanto le informazioni fornite ai consumatori sul sito *web* di DAZN per effettuare la registrazione al servizio risultavano ingannevoli. Il consumatore, attratto dall'offerta di fruizione di un mese gratuito "*di prova*" del servizio di *streaming* sportivo, veniva indotto a registrarsi senza che gli venisse comunicato esplicitamente che tale azione, di fatto, comportava la sottoscrizione dell'abbonamento al servizio DAZN con addebiti mensili dopo il primo mese, e anzi sulla pagina *web* di registrazione veniva specificato non solo che "*Non c'è contratto, potrai disdire ogni mese*", ma anche che "*i 9,99 ti saranno addebitati solo se deciderai di proseguire*". Quindi, il consumatore era legittimato a ritenere che la registrazione al servizio non implicava alcuna obbligazione contrattuale, con i relativi costi futuri, quando invece la creazione di un account determinava proprio la conclusione di un contratto vincolante. L'effetto della registrazione era dunque la sottoscrizione di un abbonamento a DAZN con conseguenti addebiti mensili, che sarebbero scattati dopo il primo mese gratuito. Il consumatore sarebbe stato posto nella condizione

---

<sup>49</sup> Cfr. Doc. N. 49, p. 6.

di doversi attivare in tempo utile, ovvero entro la scadenza del mese di prova gratuito, per disdire l'abbonamento al fine di evitare gli addebiti futuri.

**48.** I Professionisti hanno riconosciuto “*la non correttezza della formulazione testuale dal punto di vista meramente formale*”<sup>50</sup> dell'espressione “*Non c'è contratto*”, ma hanno sostenuto che tale slogan fosse adeguatamente contestualizzato, in quanto seguito dalla dizione “*potrai disdire ogni mese*”. Tale informazione complessiva non avrebbe potuto ingenerare alcun equivoco nel consumatore, in quanto la necessità di disdire non sarebbe concepibile senza la preventiva sottoscrizione di un contratto.

**49.** L'argomentazione non può essere condivisa. L'utilizzo da parte dei Professionisti di una espressione chiara e netta quale “*Non c'è contratto*” è associato all'offerta di un periodo di prova gratuito, che potrebbe essere sfruttato anche solo attraverso la creazione di un *account* dell'utente e senza sottoscrivere un contratto. Quindi, non si può escludere che l'uso di tale espressione possa esercitare sul consumatore un'azione di convincimento, nel senso dell'assenza del contratto, in merito al tipo di rapporto che egli si troverebbe ad instaurare con i Professionisti, fornendo i propri dati per creare l'*account* di accesso al servizio, nel periodo offerto in prova gratuitamente.

**50.** In conclusione, la condotta posta in essere dai Professionisti nei confronti dei potenziali clienti, consistente nell'utilizzo, sul sito *web*, di un *claim* per l'iscrizione al servizio DAZN che nega l'instaurazione di un rapporto contrattuale, mentre, di fatto, attraverso la creazione di un *account* da parte dell'utente, si realizza la sottoscrizione di un abbonamento al servizio, si configura come ingannevole in violazione dell'art. 21 del Codice del Consumo, in quanto essa risulta idonea ad indurre in errore il consumatore, facendogli assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso.

## V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

**51.** Ai sensi dell'art. 27, comma 9, con il provvedimento che vieta le pratiche poste in essere in violazione degli artt. 20 e ss. del Codice del Consumo, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

**52.** In caso di procedimento, come quello di specie, che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come, in presenza di una pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applichi il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, 19 gennaio 2012, n. 209). Pertanto, nel presente procedimento sarà applicato il cumulo materiale delle sanzioni per le due violazioni accertate.

**53.** In ordine alla quantificazione della sanzione, deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

---

<sup>50</sup> Cfr. Doc. N. 125 p. 6.



***Sulla condotta a)***

**54.** Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, del profilo di ingannevolezza che ha contraddistinto l'attività promozionale delle Società Perform Investment e Perform Media Services, fondata sull'enfatizzazione della possibilità di agevole fruizione di DAZN, senza fare riferimento a limitazioni tecniche che avrebbero potuto ostacolare o impedire l'utilizzo del servizio. Si tiene, inoltre, conto della dimensione economica dei professionisti (al 31 dicembre 2017 il fatturato della divisione DAZN del gruppo Perform è stato pari a 102.254.420 euro) e dell'ampiezza di diffusione della pratica, realizzata attraverso il *web* e la televisione, che hanno permesso di raggiungere una vasta platea di consumatori.

**55.** Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la condotta sia stata attuata a partire dal 15 luglio 2018, data del primo messaggio che riporta il *claim* con le carenze informative riscontrate, fino al 6 settembre 2018, data della modifica del *claim*<sup>51</sup>.

**56.** Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura di 300.000 € (trecentomila euro).

**57.** In considerazione del fatto che sussistono, nel caso di specie, circostanze attenuanti relative alle perdite di esercizio (come risulta dal bilancio di Perform Media Services S.r.l alla data del 31/12/2017) e in considerazione delle misure compensative per i clienti adottate, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione nella misura di 260.000 € (duecentosessantamila euro).

***Sulla condotta sub b)***

**58.** Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, del profilo di ingannevolezza rappresentato dal *claim* utilizzato per l'iscrizione al servizio DAZN, in cui è esclusa l'instaurazione di un rapporto contrattuale, mentre, di fatto, la registrazione al servizio da parte dell'utente comporta la sottoscrizione del contratto. Si tiene, inoltre, conto della dimensione economica dei professionisti (al 31 dicembre 2017 il fatturato della divisione DAZN del gruppo Perform è stato pari 102.254.420 euro), e dell'ampiezza di diffusione della pratica, realizzata attraverso il *web*, e della conseguente numerosità dei consumatori interessati.

**59.** Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la condotta sia stata posta in essere dal 26 luglio 2018, data del primo messaggio che riporta il *claim* accertato come ingannevole, fino al 6 settembre 2018, data della variazione del *claim*<sup>52</sup>.

**60.** Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura di 260.000 € (duecentosessantamila euro).

**61.** In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, una circostanza attenuante relativa alle perdite di esercizio (come risulta dal bilancio di Perform Media Services S.r.l alla data del 31/12/2017), si ritiene di determinare l'importo della sanzione nella misura di 240.000 € (duecentoquarantamila euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che la condotta descritta al par. II. *sub a)* integra una violazione dell'art. 21 del Codice del Consumo, per la modalità di presentazione

---

<sup>51</sup> Cfr. Doc. N. 125, pp. 6, 10 e 11.

<sup>52</sup> Cfr. Doc. N. 125, pp. 7, 10 e 11.

ingannevole, sul *web* e tramite lo specifico promo televisivo, del servizio DAZN per la stagione calcistica 2018/19;

RITENUTO, pertanto, in conformità del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che la condotta descritta al par. II. *sub b)* integra una violazione dell'art. 21 del Codice del Consumo, in quanto il Professionista ha utilizzato un *claim* ingannevole che incoraggiava l'iscrizione al servizio DAZN per fruire di un periodo di prova gratuito, negando che con tale azione si instaurasse un rapporto contrattuale;

#### DELIBERA

a) che la condotta *sub a)*, descritta al par. II del presente provvedimento, posta in essere dalle società Perform Investment Limited e Perform Media Services S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione dell'art. 21 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o reiterazione;

b) che la condotta *sub b)*, descritta al par. II del presente provvedimento, posta in essere dalle società Perform Investment Limited e Perform Media Services S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione dell'art. 21 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o reiterazione;

c) di irrogare in solido alle società Perform Investment Limited e Perform Media Services S.r.l., con riferimento alla condotta descritta al punto a), una sanzione amministrativa pecuniaria di 260.000 € (duecentosessantamila euro);

d) di irrogare in solido alle società Perform Investment Limited e Perform Media Services S.r.l., con riferimento alla condotta descritta al punto b), una sanzione amministrativa pecuniaria di 240.000 € (duecentoquarantamila euro).

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Qualora il pagamento venga effettuato da Perform Media Services S.r.l., dovrà essere utilizzato l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Qualora il pagamento venga effettuato da Perform Investment Limited, dovrà avvenire tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE *f.f.*  
*Gabriella Muscolo*

---

## VARIE

### **RIVALUTAZIONE SOGLIE FATTURATO EX ART.16, COMMA 1, DELLA LEGGE N.287/90**

*Provvedimento n. 27591*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 marzo 2019;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, il quale prevede che le soglie di fatturato al di sopra delle quali diviene obbligatoria la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione tra imprese sono rivalutate annualmente sulla base della variazione dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo;

VISTA la propria delibera del 30 maggio 2002, pubblicata sul Bollettino 20/2002, con la quale l'Autorità ha disposto l'arrotondamento al milione di euro degli importi rivalutati;

VISTA la diffusione da parte dell'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), sul proprio sito istituzionale, dell'aggiornamento delle nuove serie dei conti nazionali basate sul nuovo Sistema Europeo del Conti (SEC 2010), in data 1 marzo 2019;

CONSIDERATO che l'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato ha registrato nel 2018 un incremento pari allo 0,8%,

### DICHIARA

che l'ammontare di fatturato previsto dall'art. 16, comma 1, prima e seconda ipotesi, della legge n. 287/90, è fissato rispettivamente a quattrocentonovantotto milioni di euro e a trenta milioni di euro.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. I nuovi importi si applicano dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE *f.f.*

*Gabriella Muscolo*

---

**MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO  
DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER  
L'ANNO 2019**

*Provvedimento n. 27592*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 marzo 2019;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il comma *7-ter*, dell'art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5 *bis*, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, in sede di prima applicazione, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima;

VISTO il comma *7-quater* dell'art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5 *bis*, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione e che eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma *7-ter*;

CONSIDERATO che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013, il contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità è stato fissato dal citato comma *7-ter*, dell'art. 10 della legge n. 287/90 nella misura dello 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90;

VISTE le proprie delibere n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in data 22 gennaio 2014, n. 25293 del 28 gennaio 2015, n. 25876 del 24 febbraio 2016, con le quali l'Autorità, al fine di limitare quanto più possibile gli oneri a carico delle imprese, ha operato una riduzione del contributo per gli anni 2014, 2015 e 2016 dello 0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera n. 26420, del 1° marzo 2017, la quale ha ridotto per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 10, comma *7-quater* della legge n. 287/90, il contributo dello 0,021 per mille, fissandolo nella misura dello 0,059 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della delibera stessa, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera n. 26922, del 10 gennaio 2018 la quale ha ridotto per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 10, comma 7-*quater* della legge n. 287/90, il contributo dello 0,025 per mille, fissandolo nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della delibera stessa, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera n. 27580 del 7 marzo 2019 la quale ha confermato, ai sensi dell'art. 10, comma 7-*quater* della legge n. 287/90, la riduzione del contributo dello 0,025 per mille, fissandolo per l'anno 2019 nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della delibera stessa, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

RITENUTO di dover adottare, come previsto dall'art. 10, comma 7 - *quater* della legge n. 287/1990, le “*Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*” e le “*Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*” per l'anno 2019, al fine di fornire indicazioni alle società tenute al pagamento;

#### DELIBERA

a) di approvare il documento recante “*Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2019*” allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante (allegato A);

b) di approvare il documento recante le “*Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2019*” allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante (allegato B);

La presente delibera verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino e sul sito internet dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE *f.f.*  
*Gabriella Muscolo*

## ALLEGATO A

**MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER L'ANNO 2019****CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI*****Art. 1 – Oggetto***

1. Il presente documento contiene le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato previsti dall'art. 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e determinate dall'Autorità ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della medesima legge.

***Art. 2 – Soggetti tenuti al versamento del contributo***

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90 l'obbligo del versamento del contributo è posto a carico delle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. Al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento deve tenersi conto dei ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell'ultimo bilancio annuale approvato alla data del 7 marzo 2019, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90.

***Art. 3 – Misura del contributo***

1. Per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90, il contributo è fissato nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data del 7 marzo 2019, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90.

2. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

**CAPO II – ADEMPIMENTI*****Art. 4 – Termini e modalità di versamento***

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90 il contributo è versato direttamente all'Autorità, con le modalità indicate nelle “*Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'anno 2019*”.

2. Per l'anno 2019 il versamento del contributo deve essere effettuato entro il 31 luglio 2019, a partire dal 1° luglio 2019.

**CAPO III – CONTROLLI, ACCERTAMENTI E RIMBORSI*****Art. 5 – Controlli***

1. L'Autorità svolge l'attività di accertamento in ordine al corretto adempimento degli obblighi di contribuzione.

***Art. 6 – Interessi***

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del contributo, oltre all'importo non versato saranno dovuti gli interessi legali ai sensi di legge a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, ovvero dal 31 luglio 2019.

***Art. 7 – Riscossione coattiva***

1. In caso di omesso o parziale versamento del contributo l'Autorità procederà alla riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.

***Art. 8 – Indebiti versamenti***

1. In caso di versamenti di contributi non dovuti ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità una istanza motivata di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa. Tale documentazione comprende copia del bilancio dell'anno cui il contributo si riferisce e ogni altro elemento utile dal quale emerga il carattere indebito del versamento.



*ALLEGATO B***ISTRUZIONI RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER L'ANNO 2019****Premessa**

L'art. 5-*bis*, comma 1 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, ha aggiunto i commi 7-*ter* e 7-*quater* all'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Ai sensi dell'art. 10, comma 7-*ter*, della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5 *bis*, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in sede di prima applicazione, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90 e la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa che non può essere superiore a cento volte la misura minima.

Ai sensi dell'art. 10, comma 7-*quater*, della legge n. 287/90 per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-*ter*.

L'Autorità, nell'adunanza del 20 marzo 2019, ha approvato le presenti istruzioni con le quali intende fornire indicazioni ai soggetti tenuti al versamento del contributo per l'anno 2019.

**A. Soggetti tenuti al versamento del contributo e determinazione dei ricavi su cui calcolare il contributo.**

Sono tenute al versamento del contributo le società di capitale che presentano ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) del bilancio annuale approvato – alla data della delibera dell'Autorità del 7 marzo 2019 – superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90.

**B. Misura del contributo**

Per l'anno 2019, il contributo è pari allo 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio annuale approvato dalle società di capitale alla data del 7 marzo 2019.

Il contributo è determinato applicando detta aliquota ai ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio annuale approvato alla data del 7 marzo 2019, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90.

La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

### **C. Modalità e termini di versamento del contributo**

Il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 luglio 2019, a partire dal 1° luglio 2019.

Il pagamento del contributo potrà essere eseguito tramite la piattaforma *PagoPA*, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. A tale fine, verrà spedito a ciascuna società contribuente, tramite posta elettronica certificata, o per posta ordinaria in caso di assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata, l'avviso di pagamento *PagoPA*.

Tale avviso potrà essere pagato:

- presso gli sportelli bancari sul territorio nazionale dei prestatori di servizio di pagamento (PSP) abilitati;
- attraverso le soluzioni di *remote banking/internet banking* messe a disposizione dai PSP abilitati;
- presso gli sportelli ATM della propria banca (se abilitati);
- presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5.

L'elenco aggiornato dei PSP abilitati è disponibile sul sito internet dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) all'indirizzo: <https://www.agid.gov.it/piattaforme/pagopa/dove-pagare>.

Resta ferma, comunque, la facoltà di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 70000 X11 intestato a "Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato" presso la Banca Popolare di Sondrio identificato dal codice IBAN IT83F 05696 03225 0000 70000 X11.

All'atto del versamento tramite bonifico, nella causale per il beneficiario, devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale e la descrizione della causale del versamento.

Il mancato o parziale versamento del contributo entro il 31 luglio 2019 comporta - previo avviso bonario - l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali applicati a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, inviando un messaggio alla casella di posta elettronica [contributo@agcm.it](mailto:contributo@agcm.it) oppure telefonicamente allo 0647805242 (servizio attivo dal 1° giugno al 31 agosto 2019 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì).

---

---

*Autorità garante  
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale  
Anno XXIX- N. 12 - 2019

---

*Coordinamento redazionale*

Giulia Antenucci

*Redazione*

Sandro Cini, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini,  
Manuela Villani  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche  
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

---

*Realizzazione grafica*

Area Strategic Design

---